

Diritto Pubb.

7/7/23^A

CAMERA DEI DEPUTATI

SECRETARIATO GENERALE

MANUALE

**DELLE NORME SUI PROCEDIMENTI E SUI GIUDIZI DI ACCUSA
CONTRO IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA E I MINISTRI**

SERVIZIO PREROGATIVE E IMMUNITÀ

W
I

Dir. pubbl. VII-7-23

a

CAMERA DEI DEPUTATI

v

SECRETARIATO GENERALE

MANUALE

**DELLE NORME SUI PROCEDIMENTI E SUI GIUDIZI DI ACCUSA
CONTRO IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA E I MINISTRI**



SERVIZIO PREROGATIVE E IMMUNITÀ

INDICE GENERALE

| | PAG. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Introduzione | 7 |
| PARTE PRIMA | |
| Testo unificato delle norme sui procedimenti e sui giudizi di accusa | 27 |
| PARTE SECONDA | |
| CAPO I | |
| § 1) Costituzione della Repubblica Italiana | 71 |
| § 2) Legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1. (Norme integrative della Costituzione concernenti la Corte Costituzionale) | 115 |
| CAPO II | |
| § 1) Legge 11 marzo 1953, n. 87. (Norme sulla costi- tuzione e sul funzionamento della Corte Co- stituzionale) | 121 |
| § 2) Legge 25 gennaio 1962, n. 20. (Norme sui pro- cedimenti e giudizi di accusa) | 139 |
| CAPO III | |
| Regolamento parlamentare per i procedimenti di accusa | 353 |
| CAPO IV | |
| Norme integrative per i giudizi d'accusa davanti alla Corte Costituzionale | 165 |
| PARTE TERZA | |
| § 1) Regolamento della Camera dei deputati | 175 |
| § 2) Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte Costituzionale | 223 |
| § 3) Regolamento generale della Corte costituzionale | 235 |
| INDICE SOMMARIO | 243 |
| Tavola a raffronto tra gli articoli delle varie norme incluse nella parte prima e gli articoli del testo unificato | 251 |
| Tavola a raffronto tra gli articoli del testo unificato e gli articoli delle norme originarie | 254 |
| INDICE ANALITICO | 257 |

Nel presente manuale, ad uso della Commissione inquirente nei procedimenti d'accusa, sono raccolte le norme speciali che disciplinano i procedimenti e i giudizi di accusa contro il Presidente della Repubblica, il Presidente del Consiglio dei Ministri ed i Ministri, previsti dalla Costituzione.

Il manuale è diviso in tre parti. Nella prima parte è contenuta una raccolta unificata di tutte le norme che sono, poi, comprese nei testi riportati nella parte seconda; tale raccolta contiene 103 articoli desunti dalla Costituzione, dalla legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, dalla legge 11 marzo 1953, n. 87, dalla legge 25 gennaio 1962, n. 20, dal Regolamento parlamentare per i procedimenti d'accusa e dalle norme integrative per i giudizi di accusa davanti alla Corte costituzionale. A lato di ogni articolo del testo unificato sono riportati i riferimenti alle varie leggi ovvero al regolamento parlamentare od alle norme integrative contenuti nella Parte II.

A loro volta, nella parte seconda, sono riportati, a lato degli articoli delle varie norme, i riferimenti agli articoli del testo unificato.

La seconda parte contiene quattro capi. Nel primo sono contenute la Costituzione della Repubblica Italiana e la legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, recante norme integrative della Costituzione concernenti la Corte costituzionale.

Nel capo II sono raccolte la legge 11 marzo 1953, n. 87, contenente norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale nonché la legge 25 gennaio 1962, n. 20, relativa alle norme sui procedimenti e giudizi di accusa.

Il capo III comprende il Regolamento parlamentare per i procedimenti di accusa approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 14 luglio 1961 e dal Senato della Repubblica nella seduta del 20 luglio dello stesso anno.

Il capo IV contiene le norme integrative per i giudizi di accusa davanti alla Corte costituzionale.

Nella parte terza sono contenuti il Regolamento della Camera dei deputati, le norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale approvate dalla Corte costituzionale ed il Regolamento generale della Corte costituzionale.

Seguono un indice sommario contenente l'indicazione delle varie norme nelle loro suddivisioni, una tavola a raffronto tra le disposizioni di cui alla prima parte del manuale e gli articoli del testo unificato, nonché una tavola a raffronto tra gli articoli del testo unificato ed i corrispondenti articoli delle norme contenute in vari testi ed, infine un indice analitico relativo alle norme del testo unificato.

La presente pubblicazione è stata curata dai Funzionari del Servizio Prerogative e Immunità, con la collaborazione dell'onorevole deputato Francesco Cossiga.

INTRODUZIONE

Lo Statuto, concesso da Carlo Alberto il 4 marzo 1848 e che divenne poi la Carta costituzionale del Regno d'Italia, prevedeva che il Senato si costituisse in Alta Corte di giustizia, esercitando la giurisdizione penale, per i delitti di alto tradimento e di attentato alla sicurezza dello Stato (art. 36), per le accuse promosse contro i Ministri da parte della Camera dei Deputati (art. 36) e per giudicare sul reato di cui fosse stato imputato un senatore (art. 37).

Che tale funzione giurisdizionale fosse stata demandata al Senato del Regno anziché alla Camera dei Deputati, dipendeva, essenzialmente, da ragioni storiche; infatti, tale potere risaliva a un analogo potere attribuito, in Inghilterra, alla Camera dei Lords, che possedeva queste attribuzioni come antico *consilium regis*, amministrante giustizia essendo presieduto dal Re, e rimasta per altro, la suprema Corte giudiziaria dell'Inghilterra.

Per quanto previsto dall'art. 36 dello Statuto, vale a dire per i delitti di alto tradimento e di attentato alla sicurezza dello Stato, nonché per le accuse promosse contro i Ministri da parte della Camera dei Deputati, la costituzione del Senato in Alta Corte di giustizia avveniva con decreto reale, mentre il giudizio sui reati commessi dai propri componenti (art. 37 dello Statuto) apparteneva, di per sé, alla competenza del Senato, escludendosi l'intervento regio attraverso un decreto.

Secondo la dottrina prevalente, la emanazione del relativo decreto reale per la costituzione in Alta corte,

non inficiava l'esclusività della competenza del Senato nel giudicare sulle accuse promosse contro i Ministri da parte della Camera dei Deputati, così come, del resto, la promozione delle accuse era nella competenza della Camera dei Deputati.

Per una simmetria di ordine costituzionale, basantesi su di una logica sistematica, le accuse promosse contro i Ministri implicavano il giudizio del Senato costituito in Alta Corte di giustizia, ma erano in diretta dipendenza con la messa in stato di accusa da parte della Camera dei Deputati. Vi erano poi delle concrete ragioni di convenienza secondo cui la caratteristica politica del reato giustificava quella eccezionale competenza del Senato così come l'alta carica di ministro trovava corrispondenza nell'alta posizione dell'organo giudicante.

Da tali norme era esclusa la persona del re, considerata secondo l'art. 4 dello Statuto « sacra ed inviolabile »; tali termini, congiuntamente ad altre norme statutarie e legislative, stavano a significare che il monarca italiano godeva della inviolabilità, della irresponsabilità e della insindacabilità. Di conseguenza il re non solamente si poteva avvalere di una particolare protezione penale, ma era irresponsabile penalmente e civilmente per tutti gli atti da lui compiuti sia nella veste di monarca sia in quella di cittadino.

Il Senato, costituito in Alta Corte di giustizia, esercitò, nel 1867, la detta funzione nei confronti dell'ammiraglio Persano, senatore del Regno, accusato, per il suo comportamento nella battaglia di Lissa, dei reati previsti negli articoli 240 e 241 del R. Editto penale militare marittimo del 18 luglio 1826, cioè di negligenza, disobbedienza e imperizia. L'ammiraglio Persano fu condannato alla pena delle dimissioni, alla degradazione ed alle spese del giudizio.

L'onorevole Nunzio Nasi, Ministro delle poste nel primo gabinetto Pelloux e Ministro della pubblica istruzione con Zanardelli, accusato di aver commesso vari reati

abusando della sua carica di Ministro della pubblica istruzione, fu ritenuto dal Senato, costituitosi in Alta Corte di giustizia nel 1908, colpevole di peculato continuato e condannato a 11 mesi e 20 giorni di reclusione ed alla interdizione dai pubblici uffici per la durata di quattro anni e due mesi.

* * *

Quanto sopra brevemente illustrato riguarda la disciplina dei giudizi di accusa, nella pienezza della validità dello statuto Albertino. La situazione doveva logicamente mutare allorquando — dopo l'armistizio con gli Alleati dell'8 settembre 1943 — si cominciò a trattare della questione istituzionale che implicava anche l'assetto costituzionale del Senato.

Tra gli atti della Consulta nazionale, organo collegiale consultivo del Governo in materia legislativa, convocato con d.l.lgt. 5 aprile 1945, n. 146, si trova una proposta (Doc. n. 172) dell'on.le Gilardoni che tratta della creazione di un organo di controllo sulla legittimità costituzionale delle leggi. Nella relazione che accompagna tale proposta si legge che i lineamenti costituzionali proposti dal Partito repubblicano italiano prevedono la istituzione di una « Corte di giustizia costituzionale » che, tra l'altro, dovrebbe giudicare il Presidente della Repubblica ed i Ministri per le azioni di responsabilità penale, promosse dalla Camera dei Deputati.

Nella stessa relazione si legge che nel Congresso del Partito socialista italiano, tenuto a Firenze nel 1946, il prof. Massimo Saverio Giannini aveva presentato una mozione nella quale si auspicava la creazione di una Corte suprema costituzionale che, oltre al controllo di costituzionalità delle leggi, avrebbe avuto il potere di giudicare il Capo del Governo accusato di reati politici.

Il problema della responsabilità penale dei Ministri fu esaminato dalla 1^a Sottocommissione « Problemi costituzionali » della Commissione per gli studi attinenti alla

riorganizzazione dello Stato, nominata presso il Ministero per la Costituente, istituito con decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 435. La maggioranza della Sottocommissione propendeva per la tesi secondo la quale era opportuno che la Camera devolvesse il giudizio sui ministri, responsabili penalmente, ad un apposito tribunale il quale avrebbe dovuto essere eletto all'inizio di ogni legislatura e composto per una metà di elementi appartenenti alla magistratura e per l'altra metà di uomini politici, esclusi i membri della Camera in quanto a costoro sarebbe spettato di promuovere l'accusa.

Questo tribunale, secondo la predetta Sottocommissione, avrebbe dovuto essere un organo differenziato rispetto a quello cui sarebbe stato demandato il controllo sulla costituzionalità delle leggi.

Per quanto concerne la definizione del reato e la sanzione della pena che avrebbe dovuto essere inflitta al Ministro responsabile penalmente, la predetta Sottocommissione consigliava all'Assemblea costituente di provvedere con una legge speciale.

* * *

Compito dell'Assemblea Costituente, eletta il 2 giugno 1946 e riunitasi, per la prima volta il 25 giugno 1946, fu la elaborazione e l'approvazione della nuova Costituzione dello stato repubblicano.

Esaminando, in particolare, gli articoli della Costituzione interessanti i procedimenti ed i giudizi di accusa contro il Presidente della Repubblica ed i Ministri, notiamo che l'art. 90 della Costituzione ha stabilito che il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni tranne che per alto tradimento o per attentato alla Costituzione. In questi casi il Presidente è posto sotto accusa dal Parlamento in seduta comune a maggioranza assoluta dei suoi membri. Tale articolo — corrispondente al secondo e terzo comma dell'articolo 85 del progetto — fu discusso ed

approvato dall'Assemblea Costituente nelle sedute del 23 e 24 ottobre 1947.

In sede di seconda Sottocommissione della speciale Commissione dei 75, incaricata di redigere uno schema di costituzione, il problema delle irresponsabilità del Presidente della Repubblica era stato trattato, con particolare riguardo alla responsabilità penale, dai deputati Bozzi, Fuschini, Perassi, Fabbri, Terracini, Mortati e dal Relatore Tosato.

L'on.le Bozzi, ritenendo che il Presidente della Repubblica godesse di una immunità di grado inferiore rispetto a quella prevista per i componenti del Parlamento, proponeva che, nel periodo dell'esercizio delle sue funzioni, il Presidente della Repubblica fosse immune da procedimenti penali.

La tesi di non includere alcuna norma relativamente alla responsabilità del Presidente fu sostenuta dal Relatore Tosato e dall'on.le Fuschini. L'onorevole Fabbri propose la formulazione di una norma tale da consentire la sospensione del procedimento penale nei confronti del Presidente della Repubblica fino a quando questi non fosse decaduto dalla carica. Contro questa tesi si pronunciò l'on.le Terracini il quale fece osservare che il Presidente della Repubblica anche se ricopre il massimo ufficio politico non poteva essere sottratto per 7 anni ad ogni procedimento penale. L'on.le Mortati propose la soppressione dell'inciso « per gli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni » per cui la formulazione del primo comma di quello che divenne poi l'articolo 90 della Costituzione sarebbe stata la seguente: « Il Presidente della Repubblica non è responsabile tranne che per violazione della Costituzione », in modo da avvicinare la formulazione di tale norma a quella corrispondente della Costituzione francese la quale escludeva la responsabilità politica civile e penale del Presidente della Repubblica. La Sottocommissione approvò il secondo comma di detto articolo nel seguente testo: « In que-

sto caso, su accusa dell'Assemblea nazionale, dichiarata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, sarà giudicato dalla Corte Costituzionale». Nella discussione in Assemblea, l'on.le Fuschini suggerì la tesi di lasciare la possibilità della messa in istato di accusa per il solo caso dell'alto tradimento. L'on.le Bettiol propose di dare una migliore specificazione ai casi in cui il Presidente della Repubblica sarebbe incorso nel delitto di alto tradimento e di violazione della Costituzione. Il Relatore Tosato, nella sua replica, osservò che il Presidente sarebbe incorso nella responsabilità per violazione della Costituzione per gravi violazioni commesse con dolo o colpa grave con la esclusione di una sua messa in stato di accusa per una violazione della Costituzione puramente formale. Il Presidente della Commissione dei 75, on.le Ruini, osservò che: « In giudizi di violazione della Costituzione e di denuncia, a tale effetto, del Presidente della Repubblica non occorre che il Presidente della Repubblica incorra in una rubrica di reato specificato dalla legge penale. In materie analoghe per giudizi di Ministri all'Alta corte (e cioè al Senato), durante lo Statuto albertino, si è ritenuto — ed Orlando ha scritto al riguardo una pagina mirabile — che vi possa essere giudizio e condanna anche per atti non rubricati appositamente nel Codice penale, ma che implicino violazione costituzionale; e del resto la rubrica è qui: nella disposizione della Costituzione ». Il testo fu, quindi, approvato nella formulazione della Commissione. In fase di coordinamento finale le parole « violazione della Costituzione » furono sostituite dalle altre « attentato alla Costituzione ». Nel concludere la discussione su questo punto l'on.le Ruini disse: « Il Comitato (1) non può che mantenere l'originaria proposta di

(1) Comitato di redazione a cui dalla Commissione dei 75 fu affidato il compito di coordinare le formulazioni approvate dalle Sotto-commissioni.

non mettere nulla nella Costituzione, proposta deliberata a suo tempo per le considerazioni così largamente svolte in seno alla Sottocommissione. Certo è che, dopo avere parlato della irresponsabilità negli atti di ufficio, non si dice nulla di quelli fuori ufficio: si deve ritenere, per essi, la responsabilità; ma la Sottocommissione ha ritenuto che, o si tratterà di violazioni lievi, e non si darà corso ai procedimenti, o di violazioni gravi, che rendano impossibile la sua permanenza in ufficio; nei quali casi si avrà una delle figure dell'impedimento di cui parla altrove la Costituzione. L'argomento è così delicato che la Commissione ritenne a suo tempo che fosse meglio lasciarne la risoluzione alla prassi».

Pertanto il Presidente della Repubblica è da ritenersi irresponsabile politicamente per gli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni esclusi i casi dell'alto tradimento e dell'attentato alla Costituzione. Per queste due ipotesi non è necessario che il delitto abbia una configurazione espressamente prevista dal Codice Penale poiché la valutazione della esistenza del delitto spetta al Parlamento. Il Presidente della Repubblica, qualora infrangesse, con una grave violazione, la legge penale potrebbe, per norma di correttezza costituzionale, o rassegnare le dimissioni ovvero farsi sostituire temporaneamente secondo quanto disposto dall'art. 86 della Costituzione. Questi argomenti potrebbero essere maggiormente sostenuti nel caso in cui il Presidente della Repubblica fosse posto in stato di accusa per alto tradimento o attentato alla Costituzione; in questi casi la inevitabilità della sua dimissione appare evidente a meno che il Presidente stesso non potesse dimostrare la inesistenza del capo di accusa. Una interessante questione potrebbe sorgere circa la competenza a giudicare il delitto qualora lo stato di accusa sia stato approvato dal Parlamento, in quanto se il Presidente decadesse, per dimissioni, dalla carica rimanendo, per ciò stesso, un privato cittadino, secondo alcuni dovrebbe essere giu-

dicato dalla Magistratura ordinaria mentre se si trovasse nella posizione di temporaneo impedimento dovrebbe essere giudicato dalla Corte Costituzionale.

L'articolo 90 del progetto di Costituzione — discusso ed approvato nella seduta del 24 ottobre 1947 — divenuto poi art. 96 del testo definitivo della Costituzione stabilisce che il Presidente del Consiglio dei Ministri ed i Ministri siano posti in stato d'accusa dal Parlamento in seduta comune per reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni. La sostituzione del termine « atti » con l'altro « reati » ha tolto ogni dubbio in merito alla impossibilità di incriminare componenti del Governo per degli « atti » politici, in quanto di questi sono invece responsabili dinanzi alle Camere che emettono un giudizio politico. Fra i « reati » rientrano, in corrispondenza con quanto disposto dall'art. 90 della Costituzione, anche i reati di alto tradimento e attentato alla Costituzione. Tali reati per il Presidente della Repubblica costituiscono un'eccezione alla sua irresponsabilità. Opportuno è notare che mentre, secondo l'art. 90 della Costituzione lo stato di accusa nei confronti del Presidente della Repubblica è deliberato dal Parlamento in seduta comune a maggioranza assoluta dei suoi membri, detta maggioranza non è richiesta per la messa in stato di accusa, da parte del Parlamento, del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri. Evidentemente per tutti gli altri reati che non siano « commessi nell'esercizio delle loro funzioni » valgono le comuni norme di diritto penale ferma restando, ben s'intende, per i componenti del Governo che siano appartenenti alle Camere, la richiesta da parte dell'Autorità giudiziaria dell'autorizzazione a procedere.

L'art. 126 del progetto di discussione, approvato nelle sedute del 28 e 29 novembre 1947, divenuto poi l'art. 134 del testo definitivo della Costituzione, stabilisce che la Corte Costituzionale giudica sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti, aventi forza di legge, dello Stato e delle Regioni; sui

conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato e le Regioni e tra le Regioni; *sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica ed i Ministri a norma della Costituzione.*

In relazione a quest'ultima competenza della Corte, l'on.le Preti si pronunciò per la sua soppressione in quanto era dell'avviso che il giudizio su delle responsabilità di preminente ordine politico non dovesse essere demandato ad un organo composto in prevalenza di magistrati. Secondo una proposta dell'on.le Musolino, il giudizio sul Presidente della Repubblica e sui Ministri — una volta che fossero stati posti in stato di accusa dal Parlamento — sarebbe stato necessario affidarlo alle due Camere riunite, costituite in Alta corte di giustizia. L'on.le Gullo si pronunciò per la soppressione dell'ultima parte dell'articolo 134. Nella seduta del 3 dicembre 1947 venne respinto, per preclusione, un emendamento dell'on.le Ambrosini volto a stabilire che la messa in stato di accusa spettasse alla Camera e che il giudizio dovesse essere demandato al Senato costituito in Alta corte di giustizia. Nella discussione presso la II sezione della II Sottocommissione, che elaborò le dette norme, l'on.le Targetti sottolineò l'opportunità che, presso la Corte Costituzionale, fosse istituito l'ufficio del Pubblico Ministero particolarmente per giudizi di natura penale aventi come responsabili i Presidenti della Repubblica ed i Ministri. L'on.le Ambrosini, in merito a tale proposta, osservò che la « Camera dei Deputati, nell'accusare, designa anche la persona che deve sostenere l'accusa ». Il Presidente della predetta seconda sezione, on.le Conti, deliberò quindi che doveva essere dato atto, nel verbale, che secondo quanto era l'intendimento della Sezione « l'eventualità prospettata dall'on.le Targetti dovrà essere considerata dal futuro legislatore ».

L'art. 127 del progetto di Costituzione — discusso ed approvato nelle sedute del 28 e 29 novembre e 2 e 3 dicembre 1947 — divenuto poi articolo 135 della Costituzione,

stabilisce che: « La Corte Costituzionale è composta di 15 giudici nominati per un terzo dal Presidente della Repubblica per un terzo dal Parlamento in seduta comune e per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria e amministrativa.

I giudici della Corte Costituzionale sono scelti tra i magistrati anche a riposo dalle giurisdizioni superiori ordinarie ed amministrative, i professori ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni di esercizio.

La Corte elegge il Presidente tra i suoi componenti.

I giudici sono nominati per dodici anni, si rinnovano parzialmente secondo le norme stabilite dalla legge e non sono immediatamente rieleggibili.

L'ufficio di giudice della Corte è incompatibile con quello di membro del Parlamento o d'un Consiglio regionale, con l'esercizio della professione d'avvocato e con ogni carica ed ufficio indicati dalla legge.

Nei giudizi d'accusa contro il Presidente della Repubblica e contro i Ministri intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, sedici membri eletti, all'inizio di ogni legislatura, dal Parlamento in seduta comune tra i cittadini aventi i requisiti per la eleggibilità a Senatore ».

L'ultimo comma fu proposto dall'on.le Mortati il quale, rilevato che l'attività ordinaria giurisdizionale della Corte aveva come contrapposto quella politica di un giudizio in un certo senso straordinario — vale a dire quello di accusa contro il Presidente della Repubblica e contro i Ministri — ritenne opportuna la introduzione nella Corte di un elemento politico tale che si adeguasse alla politicità del giudizio stesso. L'Assemblea decise in favore di questo emendamento dopo che questa ebbe ad approvare la norma relativa alla competenza della Corte in merito al giudizio del Presidente della Repubblica e dei Ministri posti in stato di accusa dalle Camere. Il numero

dei membri aggregati da 15 fu portato a 16 su proposta del Presidente della Commissione dei 75, Ruini, che, a nome della Commissione, aveva accolto la proposta dell'on.le Mortati contraria alla proposta avanzata dagli on.li Moro e Ambrosini — che venne poi ritirata — di demandare il giudizio sulle accuse al Senato costituito in Alta corte di giustizia.

Per quanto concerne il completamento delle notazioni relative alla materia dei giudizi di accusa è da rilevare che l'ultimo comma dell'art. 137 del testo definitivo della Costituzione (già art. 129 del progetto) discusso ed approvato nelle sedute del 29 novembre e del 2 e 3 dicembre 1947, stabilisce che non è ammessa alcuna impugnazione contro le decisioni della Corte Costituzionale.

* * *

La legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1 proviene da una originaria proposta di legge dei deputati Leone ed altri, annunciata il 20 maggio 1950, (atto Camera n. 1292) avente per titolo «Integrazione delle norme della Costituzione inerenti la Corte Costituzionale». Detta proposta di legge fu discussa da una Commissione speciale (Presidente l'on.le Leone) e di essa fu Relatore l'on.le Tesauro che presentò la relazione il 17 novembre 1950 (atto Camera n. 1292/A). Tale proposta di legge, per quanto concerne i giudizi di accusa nei confronti del Presidente della Repubblica, del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri, stabiliva che il giudizio si svolgesse con la collaborazione di uno o più commissari eletti dal Parlamento e destinati ad esercitare, dinanzi alla Corte stessa, le funzioni di pubblico ministero. Detta proposta, tra l'altro, prevedeva che per i reati di attentato alla Costituzione e di alto tradimento, dovesse essere stabilito il limite massimo delle sanzioni penali. Inoltre era, in detta proposta, stabilito che per

i reati commessi dai Ministri, o dal Presidente del Consiglio dei Ministri, il limite delle sanzioni previste dalle leggi penali doveva essere elevato di un terzo ed infine che era data alla Corte la facoltà di comminare sanzioni costituzionali o amministrative commisurate alla entità del fatto tanto nel caso di responsabilità del Presidente della Repubblica quanto nel caso di responsabilità del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri. La discussione in Assemblea si svolse, in prima lettura, nelle sedute del 13 febbraio e 16 marzo 1951. Taluni articoli della proposta Leone, non aventi carattere costituzionale, furono inseriti nel disegno di legge n. 469 che divenne poi la legge ordinaria 11 marzo 1953, n. 87.

Da detto disegno di legge n. 469 vennero, peraltro, trasferite le disposizioni relative alla rinnovazione dei giudici e la norma che il Presidente della Corte, qualora lo ritenga necessario, può, con provvedimento motivato, ridurre fino alla metà i termini dei procedimenti. Tra gli articoli che vennero aggiunti durante la discussione in Aula alcuni concernono le norme sulla decadenza dalla carica per il giudice che per sei mesi non eserciti le sue funzioni; le modalità per la nomina dei giudici aggregati mediante sorteggio da un elenco compilato dal Parlamento; e, infine, la messa in stato di accusa del Presidente della Repubblica, del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri che si attua, con deliberazione del Parlamento in seduta comune e su *relazione di una Commissione costituita di dieci deputati e di dieci senatori*. Il titolo della proposta fu così « Consiglio dei Ministri e dei Ministri che si attua concernenti la Corte Costituzionale ». Nella discussione in seconda lettura, iniziata il 12 novembre 1951, la Camera dovette decidere sulla questione dell'ammissibilità degli emendamenti in sede di secondo esame e se la proposta di legge dovesse essere votata in seconda lettura dalla stessa Camera o se dovesse essere trasmessa prima all'altra. Su proposta del Presidente Gronchi, la Camera,

il 28 novembre 1951, approvava il rinvio della discussione di merito al fine di sentire su tali questioni di carattere procedurale la Giunta del Regolamento. La discussione poté riprendere il 2 luglio 1952 dopo che la Camera aveva approvato le proposte avanzate dalla Giunta del Regolamento sulla procedura da seguire nella discussione dei progetti di legge costituzionale. La proposta, quindi, fu approvata, senza discussione, con lo stralcio dell'art. 16 relativo alla soppressione dell'Alta corte siciliana e con una maggioranza superiore ai due terzi. La discussione al Senato iniziò il 1° ottobre 1952 e, il 2 ottobre, il progetto di legge fu approvato, nel suo complesso, senza discussione. La seconda deliberazione del Senato ebbe luogo il 5 marzo 1953 ed il provvedimento, approvato con maggioranza superiore ai due terzi, divenne, quindi, la legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1.

* * *

Il disegno di legge presentato il 14 luglio 1948 dal Presidente del Consiglio De Gasperi (atto Senato n. 23) recante il titolo « Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte Costituzionale » intendeva dare attuazione all'art. 137 della Costituzione il quale, nel secondo comma, prevedeva la emanazione di una legge ordinaria per stabilire tutte le altre norme necessarie per la costituzione ed il funzionamento della Corte. La Commissione Giustizia del Senato presentò la sua relazione (Relatore Persico) il 20 gennaio 1949. La discussione si svolse nelle sedute del 25, 26, 27 e 28 gennaio; 1°, 3, 4, 10, 11, 15, 16, 17, 18 e 23 febbraio e 10, 12, 16 e 17 marzo 1949. Alla discussione generale parteciparono i senatori Zotta, Azara, Nitti, Berlinguer, Raja, Terracini, Orlando, Mancini, Lussu, Li Causi, Aldisio, Merlin Umberto, Conti, Persico e Labriola. Al testo proposto dalla Commissione Giustizia vennero apportati numerosi emendamenti su proposte del Ministro Grassi,

del Relatore Persico, dei senatori Bosio, Conti, Azara, De Pietro, Terracini, Tessitori, Lussu, Berlinguer, Zoli, Mastino, Conci, Gonzales e Jannuzzi.

Detto disegno di legge fu trasmesso alla Camera il 2 aprile 1949 (documento n. 469). L'8 aprile il Presidente Gronchi nominò, per l'esame del disegno di legge, una Commissione speciale (Presidente Leone Giovanni, vice Presidenti Scalfaro e Gullo, Relatore Tesauero) che presentò il 17 aprile 1950, insieme alla relazione, un nuovo testo che modificava, notevolmente, il testo del Senato. La discussione alla Camera, abbinata con quella della proposta di legge costituzionale Leone, di cui prima si è parlato, iniziò il 22 novembre 1950, proseguendo poi, il 23, 24, 28 novembre dello stesso anno e il 31 gennaio, 1^o, 7, 8, 9, 13 febbraio e 14, 15 e 16 marzo 1951. Il testo della Commissione speciale venne, quindi, approvato con emendamenti proposti dal Ministro Pettrilli, dal Relatore Tesauero, dai deputati Martino Gaetano, Rocchetti, Sailis, Costa, Colitto, Amadeo, Fumagalli, Leone Giovanni, Caserta, Targetti e Casalnuovo. Il disegno di legge tornò al Senato, per la discussione degli emendamenti approvati dalla Camera, il 5 marzo 1951. Relatore fu l'on.le Persico, che presentò la sua relazione il 1^o agosto 1951. La discussione in Aula si svolse nelle sedute del 27 marzo e del 2 ottobre 1952 dopo di che il disegno di legge fu rinviato alla Commissione Giustizia per il coordinamento degli articoli. Il testo coordinato fu approvato dal Senato il 21 ottobre 1952. Il disegno di legge fu di nuovo trasmesso alla Camera, per l'approvazione delle modifiche apportate dal Senato, il 22 ottobre 1952. L'on.le Tesauero presentò la sua relazione per l'Assemblea il 12 gennaio 1953 e la discussione avvenne nelle sedute del 19 e 26 e 27 febbraio e 3, 4 e 5 marzo 1953. Furono approvate, su proposta della Commissione Giustizia, altre modifiche per cui il disegno di legge tornò al Senato per la terza discussione. Il 7 marzo 1953 il Senato, dopo breve relazione orale del Sena-

tore Azara, approvava, infine, le modifiche proposte dalla Camera. Così il disegno di legge presentato dal Presidente del Consiglio De Gasperi il 14 luglio 1948 recante « Norme sulla costituzione e il funzionamento della Corte Costituzionale » divenne la legge 11 marzo 1953, n. 87.

* * *

Nel gennaio 1956, secondo quanto disposto dagli articoli 14, 1° comma, e 22, 2° comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, la Corte Costituzionale nominò un Comitato per la redazione delle norme processuali che avrebbero dovuto regolare i procedimenti dinanzi alla Corte stessa. Di tale Comitato erano componenti i giudici Azariti, Bracci e Jaeger. Ciascuno dei componenti detto Comitato formulò un suo progetto e, in un secondo tempo, fu redatto un unico testo che venne sottoposto all'esame della Corte Costituzionale. Sotto la presidenza del Presidente De Nicola, la Corte esaminò, in numerose sedute, il progetto, approvando il testo definitivo e stabilendo i criteri che dovevano presiedere alla sistemazione definitiva di tali norme. Il giudice Bracci, incaricato di coordinare le varie deliberazioni, redasse un nuovo testo il quale fu, poi, sottoposto ad esame da parte di tutti i giudici che formularono le opportune osservazioni al riguardo. Tali osservazioni furono esaminate dal giudice Bracci che, in base ad esse, formulò un ultimo testo. Infine le norme furono approvate nel testo attuale nelle sedute della Corte del 15 e 16 marzo 1956.

* * *

Il Regolamento generale della Corte Costituzionale fu approvato dalla Corte stessa il 22 aprile 1958, ottemperando al disposto dell'art. 14, 1° comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87.

* * *

Nel corso delle discussioni, svoltesi in seno al Comitato, presieduto dal Senatore Paratore e composto dai rappresentanti della Giunta del Regolamento della Camera e della Giunta del Regolamento del Senato, per la redazione di un apposito Regolamento per i procedimenti d'accusa (che fu poi approvato dalla Camera il 14 luglio 1961 e dal Senato il 20 luglio 1961), fu ritenuto che talune norme dovessero essere emanate attraverso una legge ordinaria. In base a questa considerazione furono presentati due distinti progetti di legge: dai Senatori Paratore ed altri, al Senato, (Atto n. 1642) e, alla Camera, dai deputati Bozzi ed altri (Atto n. 3173). Quest'ultima proposta, presentata il 6 luglio 1961, fu assegnata alla Commissione Affari costituzionali, in sede referente, fu da questa esaminata il 4 ottobre 1961 (Relatore l'on.le Cossiga) e fu approvata, con emendamenti, dall'Assemblea nelle due sedute, antimeridiana e pomeridiana, del 12 dicembre 1961. Il Senato esaminò il 15 dicembre dello stesso anno detto progetto di legge abbinandolo alla proposta di legge di iniziativa del Senatore Paratore recante norme sui procedimenti e giudizi di accusa. La proposta di legge Bozzi ed altri fu esaminata, in sede referente, dalla Commissione Giustizia il 15 dicembre 1961, essendo Relatore il Senatore Magliano, e fu, quindi, discussa e approvata, senza emendamenti, dall'Assemblea senatoriale il 16 gennaio 1962 con il conseguente assorbimento del predetto disegno di legge Paratore. La proposta di legge Bozzi ed altri divenne, pertanto, la legge n. 20 del 1962.

Nella relazione dell'on.le Cossiga sulla detta proposta di legge Bozzi si può chiaramente evincere la giustificazione della presentazione della proposta di legge in merito a tali questioni.

Si era rilevato necessario — si legge nella predetta relazione dell'on.le Cossiga — di dare una organica si-

stemazione alle disposizioni sui procedimenti e i giudizi di accusa contro il Presidente della Repubblica ed il Presidente del Consiglio dei Ministri ed i Ministri, disposizioni che erano contenute negli artt. 90, 96, 134 e 135 della Costituzione e negli artt. 10 e 12 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1. Sempre secondo quanto autorevolmente affermato dal Relatore Cossiga, tali norme di attuazione e di integrazione dovevano essere più particolareggiate in modo da assicurare ad una materia, nel suo complesso così delicata, una regolamentazione che, dal punto di vista giuridico, fosse più completa e d'altra parte meno suscettibile di difformi interpretazioni, in sede politica, rispetto a quella che forse sarebbe stato possibile ricostruire — e solo in parte — in base alle norme esistenti, attraverso il ricorso alla interpretazione estensiva, alla analogia o al rinvio alle norme del Codice penale e del Codice di procedura penale.

È al fine proprio di evitare controversie non giuridiche ma politiche che si era posta la necessità di ricercare norme regolatrici colmando le lacune dell'ordinamento. Le esigenze di dare una migliore sistemazione a tutta la materia — prosegue nella sua relazione l'on.le Cossiga — si rendeva più evidente per la emanazione di disposizioni tali da permettere concreta applicazione delle norme costituzionali stesse.

Del resto queste esigenze furono chiaramente avvertite dal legislatore il quale con la legge 11 marzo 1953, n. 87 concretizzò un corpo di norme integrative e di attuazione delle disposizioni costituzionali sulla Corte Costituzionale e fra esse anche le norme sui procedimenti e i giudizi di accusa. Successivamente però si delineò — prosegue nella sua relazione l'on.le Cossiga — la necessità o la opportunità, a seconda dei casi, di completare, in modo ancora più concreto e particolareggiato, la disciplina positiva espressa e di restringere così l'ambito di una politicamente pericolosa e giuridicamente

sempre discutibile normazione per via interpretativa, analogica o di rinvio.

L'on.le Cossiga accennava, quindi, al lavoro svolto dal Comitato di coordinamento delle Giunte del Regolamento della Camera e del Senato, presiedute dal Senatore Paratore e faceva, appunto, notare come il problema della emanazione di nuove disposizioni che, insieme a quelle già esistenti, dovevano formare un *corpus* di norme completo avente come finalità una sua attuazione chiara ed immediata, fosse stato a lungo e profondamente esaminato dalle due Giunte del Regolamento della Camera e del Senato della Repubblica.

Le Giunte, trovandosi di fronte al problema di decidere se tutte le norme dovessero avere forma di legge ordinaria o di norme regolamentari delle Camere ovvero del Parlamento in seduta comune, ovvero se dette norme dovessero essere emanate in parte sotto forma di legge e in parte come norme regolamentari, ritenne opportuno adottare quest'ultima soluzione.

Infatti le norme regolamentari dovevano disciplinare quale « *interna corporis acta* » le disposizioni connesse alla costituzione ed al funzionamento degli organi parlamentari salvaguardando l'autonomia e la sovranità dell'istituto parlamentare nel rispetto delle norme costituzionali ed ordinarie vigenti sull'argomento.

L'on.le Cossiga specificava, che le altre norme da emanare in quanto contenenti regolamentazioni di atti aventi rilievo esterno agli organi parlamentari ed incidenti nella sfera dell'autonomia dei cittadini, dovevano essere comprese nella proposta di legge Bozzi ed altri.

* * *

In base a quanto precedentemente esposto si comprenderà come il Regolamento parlamentare sui procedimenti di accusa, allo studio della Giunta del Regolamento della Camera e della Giunta del Regolamento

del Senato, avrebbe dovuto avere una sua ben specifica autonomia, considerato l'oggetto, rispetto ai due Regolamenti della Camera e del Senato, non solo per quanto concerne i rispettivi atti di singola competenza ma anche per gli atti propri del Parlamento in seduta comune.

Il Regolamento parlamentare per i procedimenti di accusa fu emanato al fine di rendere applicabili gli articoli 90, 96, 134 e 135 della Costituzione della Repubblica, nonché gli articoli 10, 12 e 13 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, sui procedimenti ed i giudizi d'accusa contro il Presidente della Repubblica, il Presidente del Consiglio dei Ministri ed i Ministri.

Le Giunte del Regolamento della Camera e del Senato si avvalsero, come base del loro lavoro, del testo predisposto da un Comitato ristretto della Giunta del Regolamento della Camera dei Deputati e del testo predisposto dalla Presidenza del Senato della Repubblica; su tale base, il Comitato per il coordinamento delle Giunte, presieduto dal Senatore Paratore, elaborò ed approvò, all'unanimità dei suoi componenti, un complesso organico di disposizioni che furono approvate, nella sua definitiva stesura, dalle Giunte del Regolamento della Camera e del Senato, all'unanimità, da parte dei componenti delle Giunte stesse.

Essendo Relatore l'on.le Cossiga, le norme contenute nel regolamento parlamentare per i procedimenti d'accusa furono esaminate ed approvate senza modificazioni dall'Assemblea nella seduta del 14 luglio 1961.

Al Senato dette norme furono approvate, nell'identico testo, su relazione del Senatore Schiavone, nella seduta pomeridiana del 20 luglio 1961. Il Regolamento parlamentare contiene le norme concernenti l'elezione dei giudici aggregati, della Commissione inquirente; il rifiuto della nomina, il divieto di dimissione, l'incompatibilità e astensione, nonché la sostituzione dei Commissari; la costituzione della Commissione inquirente; la validità delle sedute e delle deliberazioni; il divieto di astensione

dal voto; l'ufficio di segreteria; la sede della Commissione (che è presso la Camera); il numero ed elezione dei commissari di accusa, la loro ineleggibilità, incompatibilità e relativa sostituzione; l'inizio del procedimento di accusa, il rapporto, referto, denuncia e trasmissione di atti da parte dell'Autorità giudiziaria; la convocazione della Commissione inquirente, la sua dichiarazione di incompetenza, di archiviazione degli atti e di relativa revoca; l'apertura dell'inchiesta; la deliberazione di non doversi procedere; i rapporti con le Commissioni parlamentari d'inchiesta; la convocazione del Parlamento in seduta comune per la messa in stato d'accusa, la discussione, le eventuali nuove indagini della Commissione inquirente, la deliberazione di messa in stato d'accusa con conseguente trasmissione del relativo atto alla Corte Costituzionale ed il divieto di rinvii delle sedute del Parlamento riunito in seduta comune.

* * *

Secondo quanto stabilito dagli articoli 14, 1° comma, e 22, 2° comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, la Corte Costituzionale, ha emanato, in data 27 novembre 1962, le « Norme integrative per i giudizi di accusa davanti alla Corte Costituzionale » che furono poi pubblicate nella *Gazzetta ufficiale* del 15 dicembre 1962, n. 20.

Tali norme si applicano per la integrazione della Corte Costituzionale nei giudizi di accusa, per la notificazione dell'atto di accusa, per la costituzione del collegio, per l'adozione di provvedimenti cautelari e coercitivi, per la contestazione della eccezionale gravità del reato, per la istruzione, per il dibattimento presso la Corte, per i giudizi di revisione, riabilitazione e per l'applicazione di amnistia e indulto.

PARTE PRIMA

TESTO UNIFICATO DELLE NORME SUI PROCEDIMENTI E SUI GIUDIZI DI ACCUSA

I riferimenti a lato degli articoli del testo unificato devono essere così interpretati:

C: Costituzione della Repubblica Italiana.

L.C. 53: legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1.

L. 53: legge 11 marzo 1953, n. 87.

L. 62: legge 25 gennaio 1962, n. 20.

N.I.C.C.: norme integrative per i giudizi di accusa davanti alla Corte Costituzionale.

R.P.: Regolamento parlamentare per i procedimenti di accusa.

Quando l'articolo del testo unificato comprende un solo articolo originario, il riferimento è riportato all'altezza del titolo; quando, invece, l'articolo del testo comprende disposizioni derivanti da più articoli originari, il riferimento è riportato all'altezza di ogni comma.

**TESTO UNIFICATO DELLE NORME
SUI PROCEDIMENTI E SUI GIUDIZI DI ACCUSA**

NORME REGOLATRICI

ART. 1.

(Applicabilità dei codici penale e di procedura penale). **L. 62. art. 34**

Nel procedimento d'accusa e nel giudizio previsti dal presente Testo Unificato si osservano, in quanto applicabili e salvo che non sia diversamente disposto, le norme dei codici penale e di procedura penale.

TITOLO I.

DEGLI ORGANI DEL PROCEDIMENTO DI ACCUSA

CAPO I.

DELLA GIURISDIZIONE
DELLA CORTE COSTITUZIONALE

ART. 2.

(Competenza della Corte costituzionale).

C., art. 134

La Corte costituzionale giudica... sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica ed i Ministri, a norma della Costituzione.

ART. 3.

*(Messa in stato di accusa
del Presidente della Repubblica)*.

C., art. 90

Il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per attentato alla Costituzione.

In tali casi è messo in stato di accusa dal Parlamento in seduta comune a maggioranza assoluta dei suoi membri

ART. 4.

C., art. 96 (*Messa in stato di accusa del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri*).

Il Presidente del Consiglio dei Ministri ed i Ministri sono posti in stato di accusa dal Parlamento in seduta comune per reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni.

ART. 5.

L.C. 53,
art. 12 (*Messa in stato di accusa da parte del Parlamento in seduta comune*).

La messa in stato di accusa del Presidente della Repubblica, del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri è deliberata dal Parlamento in seduta comune su relazione di una Commissione, costituita di dieci deputati e di dieci senatori, eletti da ciascuna delle due Camere, ogni volta che si rinnovano, con deliberazione adottata a maggioranza, in conformità del proprio regolamento.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il Presidente è eletto dalla Commissione nel proprio seno.

ART. 6.

C., art. 135,
u.c. (*Composizione della Corte costituzionale*).

Nei giudizi di accusa contro il Presidente della Repubblica ed i Ministri intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, sedici membri eletti, all'inizio di ogni legislatura dal Parlamento in seduta comune tra i cittadini aventi i requisiti per la eleggibilità a senatore (*).

ART. 7.

L.C. 53,
art. 10 (*Elenco dei giudici aggregati*).

Il Parlamento, con le stesse modalità stabilite per la nomina dei giudici della Corte Costituzionale, compila ogni dodici anni un elenco di persone tra le quali sono

(*) Parzialmente modificato dall'articolo 10 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1 (art. 7, T.U.).

sorteggiati, in caso di necessità, i giudici aggregati che devono partecipare ai giudizi di accusa contro il Presidente della Repubblica, il Presidente del Consiglio dei Ministri ed i Ministri.

ART. 8.**R.P., art. 1**

(Elezione dei giudici aggregati).

L'elenco previsto dall'articolo 7 è costituito di 45 persone aventi i requisiti per l'eleggibilità a senatore.

L'elenco è formato ogni dodici anni, mediante elezione, dal Parlamento in seduta comune, osservando le modalità stabilite per l'elezione dei giudici ordinari della Corte costituzionale.

Con le stesse modalità il Parlamento provvede ad elezioni suppletive qualora per sopravvenute vacanze l'elenco si riduca a meno di 36 persone.

I nomi degli eletti sono immediatamente comunicati dal Presidente della Camera dei deputati al Presidente della Repubblica e al Presidente della Corte costituzionale.

ART. 9.**N.I.C.C.,
art. 1**

(Verifica dei requisiti di eleggibilità dei giudici aggregati).

Il Presidente della Corte costituzionale, ricevuto dal Presidente della Camera dei deputati l'elenco delle persone, tra le quali in caso di necessità dovranno essere sorteggiati coloro che eserciteranno le funzioni di giudici aggregati nei giudizi di accusa, invita le persone comprese nell'elenco a documentare il possesso dei requisiti per la loro eleggibilità.

Per la verifica dei requisiti di tali persone, la Corte è convocata nelle forme previste dall'art. 5 del Regolamento generale approvato il 22 aprile 1958 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 107 del 3 maggio 1958 (1).

(1) V. pag. 235.

ART. 10.

N.I.C.C.,
art. 2*(Procedure per l'accertamento
della ineleggibilità dei giudici aggregati).*

Qualora la Corte abbia ragione di ritenere che per talune delle persone comprese nell'elenco sussistano motivi di ineleggibilità o di incompatibilità, il Presidente ne dà immediata notizia all'interessato, il quale, entro venti giorni successivi può prendere visione dei documenti esistenti presso la Presidenza e presentare memorie.

Decorso il termine di cui al comma precedente, la Corte decide, sentito l'interessato, se questo ne abbia fatto richiesta. In caso di urgenza il termine può essere ridotto alla metà.

La Corte, ove accerti la ineleggibilità o l'incompatibilità di taluna delle persone comprese nell'elenco, ne dispone la esclusione. Del provvedimento il Presidente dà immediata comunicazione al Presidente della Camera dei deputati.

ART. 11.

N.I.C.C.,
art. 3*(Accertamento biennale dei requisiti
di eleggibilità dei giudici aggregati).*

Le persone comprese nell'elenco sono tenute a informare il Presidente della Corte di sopravvenuti motivi di ineleggibilità o di incompatibilità.

Ogni due anni la Corte verifica che siano sopravvenuti motivi di ineleggibilità o di incompatibilità.

ART. 12.

N.I.C.C.,
art. 4*(Decadenza dei giudizi aggregati).*

Qualora si abbia ragione di ritenere che per taluna delle persone comprese nell'elenco siano sopravvenuti motivi di ineleggibilità o di incompatibilità, il Presidente convoca la Corte a norma degli articoli 10 e 11 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (1). Si osserva la procedura prevista dall'articolo 10.

(1) ART. 10. — La Corte, con il solo intervento dei giudici ordinari, pronuncia la decadenza dei cittadini eletti dal Parlamento ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 135 della Costituzione qua-

Della decisione di decadenza il Presidente della Corte dà comunicazione al Presidente della Camera dei deputati.

ART. 13.

(Integrazione dell'elenco dei giudici aggregati).

N.I.C.C.
art. 5

Quando per qualsiasi causa l'elenco si sia ridotto in misura tale da renderne necessaria l'integrazione, il Presidente della Corte ne dà comunicazione al Presidente della Camera dei deputati.

ART. 14.

(Sorteggio dei giudici aggregati).

La Corte costituzionale, ricevuto l'atto di accusa, procede in pubblica udienza e con la partecipazione dei Commissari d'accusa, al sorteggio dei giudici aggregati previsto dall'articolo 7.

L. 62, art. 21,
1° comma

Per il sorteggio sono immesse nell'urna tante schede, quante sono le persone comprese nell'elenco, recanti ciascuna il nome di una di tali persone. Le schede devono essere chiuse e non devono presentare segni di riconoscimento.

N.I.C.C.,
art. 6, 2°
comma

Il sorteggio ha luogo mediante l'estrazione di 16 schede. Alla estrazione e all'annotazione dei nomi indicati sulle schede, man mano che vengono estratte, provvedono in qualità di scrutatori i due giudici meno anziani. Il risultato viene proclamato dal Presidente.

N.I.C.C.,
art. 6, 3°
comma

ART. 15.

(Sorteggio dei giudici aggregati supplenti).

N.I.C.C.,
art. 7

Subito dopo il sorteggio di cui all'articolo precedente, si procede con le medesime modalità al sorteggio di quattro supplenti.

lora gli stessi, dopo la loro elezione, vengano a perdere i requisiti per l'eleggibilità o si rendano incompatibili.

La decisione della Corte è comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento per la sostituzione.

ART. 11. — Tutti i provvedimenti che la Corte adotta nei confronti dei giudici ordinari e dei giudici aggregati sono deliberati in camera di consiglio ed a maggioranza dei suoi componenti. Essi devono essere motivati e sono resi pubblici nei modi disposti dall'articolo 19.

ART. 16.

N.I.C.C.,
art. 8

(Sostituzione dei giudici aggregati impediti).

Qualora uno o più dei sorteggiati ad assumere le funzioni di giudice aggregato siano impediti, sottentrano i supplenti secondo l'ordine del sorteggio.

In tal caso la Corte viene immediatamente convocata per integrare il numero necessario. Per il nuovo sorteggio si osservano le modalità stabilite dal secondo e terzo comma dell'articolo 14.

Nello stesso modo si provvede qualora sia impedito taluno dei sorteggiati come supplenti.

ART. 17.

(Modalità del giuramento dei giudici aggregati).

L. 62, art. 21,
2° comma I giudici sorteggiati prestano giuramento nelle mani del Presidente della Corte costituzionale secondo la formula prescritta dall'articolo 5 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (1).

N.I.C.C.,
art. 9

Il giuramento dei sorteggiati ha luogo nelle mani del Presidente della Corte alla presenza di due giudici. Il processo verbale è redatto dal cancelliere.

L. 62, art. 21,
3° comma Il giuramento non è ripetuto se è già stato prestato in occasione di un precedente giudizio.

ART. 18.

N.I.C.C.,
art. 10

*(Durata in carica dei giudici aggregati,
costituzione del collegio).*

Con la prestazione del giuramento i sorteggiati assumono la qualifica e le funzioni di giudice aggregato e le mantengono fino alla definizione del procedimento al quale partecipano.

Prestato il giuramento da parte di tutti i giudici aggregati, il collegio si intende costituito e non sono possibili sostituzioni se non mediante i supplenti.

(1) ART. 5. — I giudici della Corte, prima di assumere le funzioni, prestano giuramento di osservare la Costituzione e le leggi, nelle mani del Presidente della Repubblica, alla presenza dei Presidenti delle due Camere del Parlamento.

ART. 19.

*(Decadenza dei giudici aggregati).***L. 53, art. 10**

La Corte, con il solo intervento dei giudici ordinari, pronuncia la decadenza dei cittadini eletti dal Parlamento ai sensi dell'articolo 6 o qualora gli stessi, dopo la loro elezione, vengano a perdere i requisiti per la eleggibilità o si rendano incompatibili.

La decisione della Corte è comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento per la sostituzione.

ART. 20.

(Astensione e ricusazione dei giudici).

Prima dell'inizio delle formalità di apertura del dibattimento i giudici ordinari ed aggregati possono presentare istanza motivata con la quale chiedono di astenersi dal giudizio e possono essere ricusati con istanza motivata dell'accusato o del suo difensore ovvero dei commissari d'accusa.

**L. 62, art. 25,
1° comma**

Qualora sia stata presentata una istanza di astensione o di ricusazione, il decreto di convocazione della Corte è notificato all'ufficio dei commissari di accusa e ai difensori, nonché al giudice o ai giudici ai quali l'istanza si riferisce.

**N.I.C.C.,
art. 13**

La Corte decide immediatamente sulla richiesta di astensione o sulla ricusazione senza l'intervento dei giudici ai quali l'astensione o la ricusazione si riferisce.

**L. 62, art. 25,
2° comma**

ART. 21.

(Composizione del collegio giudicante).

Ai giudizi di accusa partecipano tutti i giudici della Corte, ordinari e aggregati, che non siano legittimamente impediti.

**L. 62, art. 26:
1°, 2° e
3° comma
(per il 4°
e 5° com-
ma vedi
art. 91)**

Il collegio giudicante deve, in ogni caso, essere costituito da almeno ventuno giudici, dei quali i giudici aggregati devono essere in maggioranza.

Il giudice che non sia intervenuto ad una udienza non può partecipare alle udienze successive.

ART. 22.

**N.I.C.C.,
art. 11**

(Mantenimento della maggioranza dei giudici aggregati).

Se per qualsiasi ragione il numero dei giudici aggregati facenti parte del collegio diventi pari o inferiore a quello dei giudici ordinari, il numero di questi ultimi viene ridotto in modo che i giudici aggregati siano in maggioranza. A tal fine si procede a sorteggio, osservando le disposizioni contenute nel secondo e terzo comma dell'art. 14. Il nome del giudice istruttore non è posto in sorteggio. Al sorteggio hanno facoltà di assistere anche i giudici aggregati.

ART. 23.

**N.I.C.C.,
art. 12**

(Composizione di un nuovo collegio).

Tutte le volte che il numero dei componenti del collegio sia ridotto a meno di 21, il Presidente dispone che si faccia luogo alla composizione di un nuovo collegio.

ART. 24.

L. 62, art. 27 *(Relazione tra il giudizio innanzi alla Corte costituzionale e l'atto di accusa. Reati connessi).*

La Corte costituzionale può conoscere soltanto i reati compresi nell'atto d'accusa.

Nelle ipotesi contemplate dall'articolo 45 del codice di procedura penale, può conoscere per connessione, se lo ritiene necessario, reati non compresi nell'atto d'accusa, diversi da quelli previsti dagli articoli 3 e 4.

Può altresì dichiarare la connessione per un reato previsto dagli articoli 3 e 4 non compreso nell'atto d'accusa, dandone comunicazione al Presidente della Camera dei deputati. In tal caso il giudizio innanzi alla Corte Costituzionale è sospeso sino alla definizione davanti al Parlamento del procedimento per il reato connesso.

Può tuttavia in ogni momento ordinare la separazione dei procedimenti qualora lo ritenga conveniente.

Ai procedimenti per i reati connessi si applicano le disposizioni dell'articolo 56.

ART. 25.

(Sanzioni penali, costituzionali, civili ed amministrative in caso di condanna).

**L.C. 53,
art. 15**

Per i reati di attentato alla Costituzione e di alto tradimento commessi dal Presidente della Repubblica, la Corte costituzionale, nel pronunciare sentenza di condanna, determina le sanzioni penali nei limiti del massimo di pena previsto dalle leggi vigenti al momento del fatto, nonché le sanzioni costituzionali, amministrative e civili adeguate al fatto.

Le norme contenute nelle leggi penali relative alla sussistenza del reato, alla punibilità ed alla perseguibilità sono applicabili nei giudizi di accusa nei confronti del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri, ma la Corte può aumentare la pena fino ad un terzo anche oltre la misura stabilita, in caso di circostanze che rivelino l'eccezionale gravità del reato. La Corte può infliggere, altresì, le sanzioni costituzionali ed amministrative adeguate al fatto.

ART. 26.

(Azione civile).

L. 62, art. 30

L'azione civile derivante dal fatto che forma oggetto del giudizio di accusa è esercitata davanti all'Autorità giudiziaria ordinaria dopo la definizione del giudizio dinanzi alla Corte costituzionale.

CAPO II.

DELLA COMMISSIONE INQUIRENTE

ART. 27.

(Elezione della Commissione inquirente).

R.P., art. 2

La Camera ed il Senato ogni volta che si rinnovano provvedono alla elezione rispettivamente dei dieci deputati e senatori componenti la Commissione prevista dall'articolo 5 secondo le norme seguenti.

Il Presidente della Camera e il Presidente del Senato, intesi i Presidenti dei gruppi parlamentari e, rispettivamente, il Presidente del Senato e il Presidente della Camera, determinano la ripartizione dei dieci seggi di commissario tra i vari gruppi, in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi stessi nella formazione della Commissione inquirente.

In conformità della ripartizione prevista dal comma precedente e su designazione dei gruppi parlamentari il Presidente forma la lista dei candidati e la sottopone al voto dell'Assemblea.

La votazione è fatta a scrutinio segreto, a norma dell'articolo 98 del Regolamento della Camera e dell'articolo 80 del Regolamento del Senato.

Con le stesse modalità la Camera ed il Senato eleggono rispettivamente dieci commissari supplenti.

ART. 28.

R.P., art. 3 (*Rifiuto della nomina - Divieto di dimissioni*).

I commissari possono rifiutare la nomina, dandone comunicazione al Presidente dell'Assemblea entro tre giorni dalla nomina stessa.

Decorso tale termine non possono dare le dimissioni.

ART. 29.

R.P., art. 4 (*Incompatibilità e astensione*).

L'ufficio di commissario è incompatibile con la carica di Presidente del Consiglio, di Ministro, di Sottosegretario di Stato o di Commissario del Governo.

I commissari non possono essere ricusati.

Hanno tuttavia facoltà di astenersi, con il consenso del Presidente della Camera dei deputati, nei casi in cui il codice di procedura penale ammette la ricusazione

del giudice o quando esistono gravi ragioni di convenienza.

Devono astenersi i commissari che abbiano ricoperto le cariche indicate nel primo comma nel periodo in cui si sono verificati i fatti per cui si procede.

ART. 30.

(Sostituzione dei commissari).

R.P., art. 5

Nei casi di rifiuto della nomina, cessazione dall'ufficio, astensione e impedimento, i commissari effettivi sono sostituiti dai commissari supplenti appartenenti allo stesso gruppo, secondo l'ordine di designazione del gruppo stesso.

ART. 31.

(Costituzione della Commissione inquirente).

R.P., art. 19

La Commissione inquirente è convocata per la prima volta e ad ogni sua rinnovazione dal Presidente della Camera sentito il Presidente del Senato, per procedere alla elezione del Presidente, di due Vice presidenti e di due Segretari, a norma dell'articolo 4 [e seguenti] del Regolamento della Camera (1).

(1) ART. 4. — (Regolamento della Camera). — Costituito l'Ufficio provvisorio, la Camera procede alla nomina del Presidente, di quattro Vicepresidenti, di otto Segretari e di tre Questori.

Quando nessuno abbia riportato la maggioranza assoluta di voti per la nomina a Presidente, computando tra i votanti anche le schede bianche, la Camera procede nel giorno stesso o nel giorno successivo ad una nuova elezione libera. Dopo questa e nel giorno stesso si procede eventualmente al ballottaggio fra i due candidati che hanno conseguito il maggior numero di voti e si proclama eletto quello che consegua la maggioranza relativa.

ART. 5. — (Regolamento della Camera). — Per la nomina dei Vicepresidenti e dei Segretari, ciascun deputato scrive sulla propria scheda due nomi per i Vicepresidenti, quattro per i Segretari.

Sono eletti coloro che a primo scrutinio hanno ottenuto il maggior numero di voti.

Per la nomina dei Questori si applica la disposizione del secondo comma dell'articolo 9.

La convocazione deve avvenire entro quindici giorni dall'elezione della Commissione, ovvero dei dieci deputati o dei dieci senatori nel caso di elezione parziale per rinnovazione di una sola Camera.

Successivamente la Commissione è convocata dal suo Presidente.

ART. 32.

R.P., art. 7

*(Validità delle sedute e delle deliberazioni -
Divieto di astensione dal voto).*

Le sedute della Commissione non sono valide se non è presente la maggioranza dei suoi componenti.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

I commissari non possono astenersi dal voto.

ART. 33.

L. 62, art. 5

(Atti della Commissione).

I provvedimenti della Commissione sono deliberati collegialmente e sono emanati e sottoscritti dal Presidente e da un Segretario.

In caso di necessità ed urgenza il Presidente può adottare, in via provvisoria, i provvedimenti di competenza della Commissione, riferendone immediatamente ad essa.

Se la Commissione non li convalida, essi si intendono revocati.

ART. 34.

L. 62, art. 6

(Commissari delegati).

La Commissione può delegare a uno o più commissari il compimento di determinati atti istruttori.

In caso di necessità e di urgenza i commissari delegati possono provvedere a norma del secondo e del terzo comma dell'articolo precedente.

ART. 35.

(Segretezza degli atti della Commissione).

L. 62, art. 7

I membri della Commissione inquirente, gli addetti al suo ufficio di segreteria e ogni altra persona che collabori con la Commissione stessa o che compia o concorra a compiere atti dell'inchiesta o ne abbia conoscenza per ragioni di ufficio o servizio, sono obbligati al segreto per tutto ciò che riguarda gli atti medesimi e i documenti acquisiti al procedimento.

Salvo che il fatto costituisca un delitto più grave, la violazione del segreto è punita a norma dell'articolo 326 del codice penale (1).

Le stesse pene si applicano a chiunque pubblici, in tutto o in parte, anche per riassunto o a guisa d'informazione, atti o documenti del procedimento d'inchiesta, salvo che per il fatto siano previste pene più gravi.

ART. 36.

(Ufficio di segreteria).

R.P., art. 8

L'ufficio di segreteria della Commissione inquirente è costituito di dipendenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, messi a disposizione dai rispettivi Presidenti, sentito il Presidente della Commissione.

(1) Art. 326, Cod. Pen. *Rivelazione di segreti di ufficio.*

Il pubblico ufficiale (357) o la persona incaricata di un pubblico servizio (358), che, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della sua qualità, rivela notizie di ufficio, le quali debbono rimanere segrete, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se l'agevolazione è soltanto colposa (43), si applica la reclusione fino ad un anno.

Durante i lavori della Commissione, all'ufficio di segreteria possono essere addetti, su richiesta del Presidente della Commissione stessa, magistrati, cancellieri o segretari degli uffici giudiziari.

ART. 37.

R.P., art. 9

(Sede della Commissione).

La Commissione inquirente ha sede presso la Camera dei deputati.

ART. 38.

R.P., art. 30

(Ripartizione delle spese tra le due Camere).

Le spese per il funzionamento della Commissione inquirente sono ripartite a metà tra le due Camere.

CAPO III.

DEI COMMISSARI DI ACCUSA

ART. 39.

L.C. 53,
art. 13*(Elezione dei commissari di accusa).*

Il Parlamento in seduta comune, nel porre in stato di accusa il Presidente della Repubblica, il Presidente del Consiglio dei Ministri o i Ministri, elegge, anche tra i suoi componenti, uno o più commissari per sostenere l'accusa.

I commissari esercitano davanti alla Corte le funzioni di pubblico ministero ed hanno facoltà di assistere a tutti gli atti istruttori.

ART. 40.

R.P., art. 10

(Numero ed elezione dei commissari di accusa).

Il Parlamento, deliberata la messa in stato di accusa, determina il numero dei commissari di accusa previsti dall'articolo 39, e provvede alla loro elezione con votazione a scrutinio segreto.

Ogni membro del Parlamento vota per un numero di persone pari a quello dei commissari da eleggere. Si intendono nominati coloro che ottengono il maggior numero di voti.

ART. 41.

*(Ineleggibilità e incompatibilità).***R.P., art. 11**

Non possono essere eletti commissari d'accusa coloro che hanno fatto parte del Governo in carica nel periodo in cui si sono verificati i fatti contestati nell'atto di accusa.

Ai commissari d'accusa si applicano le disposizioni dell'articolo 28 e dell'articolo 29, primo comma.

In caso di incompatibilità sopravvenuta o conosciuta in un momento successivo all'elezione, la decadenza dall'ufficio di commissario è dichiarata dal Presidente della Camera dei deputati.

ART. 42.

(Costituzione del Collegio d'accusa. Commissari delegati). **L. 62, art. 18**

Quando i commissari eletti dal Parlamento per sostenere l'accusa a norma dell'articolo 39 sono più di due, essi, subito dopo la loro elezione, si costituiscono in Collegio di accusa eleggendo fra loro il Presidente.

Il Collegio di accusa può nominare tra i suoi componenti uno o più commissari delegati a prendere la parola nel dibattimento e a formulare le richieste secondo l'atto di accusa e le deliberazioni del Collegio stesso.

ART. 43.

*(Costituzione dell'ufficio dei commissari di accusa).***N.I.C.C.,
art. 15**

All'inizio di ciascun procedimento è costituito presso la Corte l'ufficio dei commissari di accusa. A tale ufficio sono fatte le comunicazioni e le notificazioni.

ART. 44.

*(Sostituzione dei commissari d'accusa.
Sospensione del giudizio).***L. 62, art. 19,
1° comma**

Nel caso di cessazione dall'ufficio o di impedimento di tutti i commissari d'accusa, il giudizio innanzi alla Corte costituzionale è sospeso sin quando il Parlamento non abbia provveduto alla loro sostituzione.

Quando si verifica l'ipotesi prevista dal comma precedente, la Corte dispone la sospensione del giudizio

**N.I.C.C.,
art. 16**

con una ordinanza, della quale il Presidente dà comunicazione al Presidente della Camera dei deputati.

L. 62, art. 19, 2° comma Il Parlamento è riunito per provvedervi entro dieci giorni.

ART. 45.

R.P., art. 12

(*Sostituzione*).

Non si fa luogo alla sostituzione dei commissari d'accusa sempre che ne rimanga in carica almeno uno.

Nel caso di rifiuto della nomina, di cessazione dall'ufficio o di impedimento di tutti i commissari, il Parlamento è riunito in seduta comune entro dieci giorni per provvedere alla loro sostituzione.

ART. 46.

L. 62, art. 20 (*Cessazione dall'incarico dei commissari d'accusa*).

I commissari d'accusa cessano dall'incarico col deposito della sentenza in cancelleria.

CAPO IV.

DEI RAPPORTI TRA ORGANI DEL PROCEDIMENTO DI ACCUSA, AUTORITA' GIUDIZIARIA E COMMISSIONI PARLAMENTARI DI INCHIESTA

ART. 47.

L. 62, art. 15

(*Efficacia preclusiva della definizione del procedimento d'accusa*).

La definizione del procedimento d'accusa per causa diversa da quella prevista dall'articolo 53 impedisce l'inizio o il proseguimento dell'azione penale per gli stessi fatti innanzi all'autorità giudiziaria ordinaria o militare.

ART. 48.

R.P., art. 16

(*Dichiarazione di incompetenza della Commissione inquirente*).

L'ordinanza con la quale la Commissione inquirente dichiara, a norma dell'articolo 53, la propria incompetenza perché il fatto non rientra nelle ipotesi degli articoli 3 e 4, è trasmessa ai Presidenti delle due Camere per la comunicazione alle rispettive Assemblee.

ART. 49.

(Incompetenza dell'autorità giudiziaria ordinaria o militare).

L. 62, art. 10

Se il pubblico ministero, nel corso della istruzione preliminare o sommaria, ritiene che il fatto integra alcuna delle ipotesi previste dagli articoli 3 e 4, trasmette gli atti al Presidente della Camera dei deputati.

Se il giudice ordinario o militare, in qualsiasi stato e grado del procedimento, ritiene del pari che ricorra alcuna delle ipotesi di cui agli articoli 90 e 96 della Costituzione, dispone con ordinanza, anche d'ufficio, la trasmissione degli atti al Presidente della Camera dei deputati.

ART. 50.

(Pendenza di un procedimento innanzi al Parlamento o alla Corte costituzionale).

L. 62, art. 11

Se l'autorità giudiziaria ordinaria o militare, in qualunque stato e grado del procedimento, ha notizia che innanzi alla Commissione inquirente o al Parlamento in seduta comune è in corso un procedimento per gli stessi fatti e ritiene tuttavia la propria competenza, trasmette gli atti alla Corte costituzionale perché questa si pronunci sulla competenza. Della trasmissione è data notizia al Presidente della Camera dei deputati.

La Corte costituzionale decide con sentenza in camera di consiglio, nella composizione prevista per i giudici d'accusa, sentito un rappresentante della Commissione inquirente.

Qualora il procedimento sia già innanzi alla Corte costituzionale, l'autorità giudiziaria ordinaria o militare trasmette gli atti alla Corte stessa.

ART. 51.

(Notizia dell'azione penale a carico di persone indicate negli articoli 90 e 96 della Costituzione).

L. 62 art. 12

Salvo quanto disposto dagli articoli precedenti, il pubblico ministero che inizia l'azione penale a carico di alcuna delle persone indicate negli articoli 3 e 4, ne dà notizia al Presidente della Camera dei deputati, il quale ne informa immediatamente la Commissione inquirente.

ART. 52.

L. 62, art. 13

(Pendenza di un procedimento innanzi all'autorità giudiziaria ordinaria o militare).

Se la Commissione inquirente ha notizia di un procedimento innanzi all'autorità giudiziaria ordinaria o militare, a carico di alcuna delle persone indicate negli articoli 3 e 4 e ritiene che il fatto integra alcuna delle ipotesi previste dagli stessi articoli, ne informa il Presidente della Camera dei deputati, il quale richiede all'autorità giudiziaria la trasmissione degli atti di procedimento.

Se l'autorità richiesta ritiene la propria competenza, trasmette gli atti alla Corte costituzionale, la quale provvede a norma del secondo comma dell'art. 50.

ART. 53.

L. 62, art. 14 *(Dichiarazione di incompetenza della Commissione inquirente, del Parlamento in seduta comune o della Corte costituzionale).*

Se la Commissione inquirente o il Parlamento in seduta comune ritengono che il fatto sia diverso da quelli previsti dagli articoli 3 e 4, dichiarano la propria incompetenza e ordinano la trasmissione degli atti all'autorità giudiziaria.

Questa, nel caso di dissenso, trasmette gli atti alla Corte Costituzionale, la quale provvede a norma del secondo comma dell'articolo 50.

Se la Corte costituzionale, nel corso del giudizio di accusa, ritiene la propria incompetenza, ordina con sentenza la trasmissione degli atti all'autorità giudiziaria.

ART. 54.

L. 62, art. 16

(Procedimento d'accusa per reati connessi).

Se nel corso di un procedimento d'accusa la Commissione inquirente o il Parlamento in seduta comune hanno notizia di reati connessi ai sensi dell'articolo 45

del codice di procedura penale (1), possono disporre, se la ritengono necessaria, la riunione dei procedimenti.

Possono tuttavia ordinare la separazione dei procedimenti stessi qualora in un momento successivo la ritengano conveniente.

Per i reati connessi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli precedenti.

ART. 55.

(Commissioni parlamentari d'inchiesta).

R.P., art. 23

Le Commissioni parlamentari d'inchiesta nominate da una o da entrambe le Camere, anche con legge, per gli stessi fatti che formano oggetto di un'inchiesta d'accusa o ad essi connessi, debbono sospendere la propria attività e trasmettere gli atti alla Commissione inquirente non appena ricevano comunicazione dalla Commissione stessa dell'inizio delle indagini.

Se il Parlamento in seduta comune delibera la messa in stato di accusa, la Commissione parlamentare d'inchiesta decade dal proprio ufficio.

In tutti gli altri casi la Commissione riprende la sua attività, ma è vincolata ai fatti accertati e alle decisioni prese dalla Commissione inquirente o dal Parlamento.

(1) Art. 45 C.p.p. — Casi di connessione.

Si ha connessione dei procedimenti nei casi seguenti:

1) se i reati per cui si procede sono stati commessi nello stesso tempo da più persone riunite o da più persone anche in tempi e luoghi diversi, ma in concorso tra loro, ovvero da più persone in danno reciprocamente le une delle altre;

2) se dei reati per cui si procede gli uni sono stati commessi per eseguire o per occultare gli altri o in occasione di questi, ovvero per conseguirne o assicurarne al colpevole o ad altri il profitto, il prezzo, il prodotto o l'impunità;

3) se una persona è imputata di più reati;

4) se la prova di un reato o di una circostanza di esso influisce sulla prova di un altro reato o di una sua circostanza.

TITOLO II.

DEL PROCEDIMENTO INNANZI AL PARLAMENTO

CAPO I.

DELLA INCHIESTA
DELLA COMMISSIONE INQUIRENTE

SEZIONE I.

PROMUOVIMENTO DELL'INCHIESTA

ART. 56.

L. 62, art. 1

*(Esenzione dalle autorizzazioni
per il procedimento di accusa).*

Per il procedimento d'accusa e per il giudizio innanzi alla Corte costituzionale non è necessaria l'autorizzazione, ancorché essa sia richiesta per l'esercizio dell'azione penale.

Non sono del pari necessarie, per l'esecuzione di provvedimenti coercitivi e cautelari, le autorizzazioni previste dall'articolo 68 della Costituzione (1).

ART. 57.

L. 62, art. 2

(Rapporto, referto e denuncia).

Il rapporto ed il referto relativi a un fatto previsto dagli articoli 3 e 4 devono essere presentati al Presidente della Camera dei deputati.

(1) ART. 68. — I membri del Parlamento non possono essere perseguiti per le opinioni espresse e i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a procedimento penale; né può essere arrestato, o altrimenti privato della libertà personale, o sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, salvo che sia colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è obbligatorio il mandato o l'ordine di cattura.

Eguale autorizzazione è richiesta per trarre in arresto o mantenere in detenzione un membro del Parlamento in esecuzione di una sentenza anche irrevocabile.

La denuncia, oltre che alle autorità previste dall'articolo 7 del codice di procedura penale (1) può essere presentata direttamente al Presidente della Camera.

Il membro del Parlamento che intende fare una denuncia deve presentarla al Presidente della Camera alla quale appartiene.

Nei casi in cui il rapporto, il referto o la denuncia non sono presentati direttamente al Presidente della Camera, l'autorità che li riceve deve curarne l'immediata trasmissione al Presidente stesso.

ART. 58.

(Inizio del procedimento d'accusa).

R.P., art. 13

La Commissione inquirente inizia il procedimento per la messa in stato di accusa, ai sensi degli articoli 3 e 4, in seguito a rapporto, referto o denuncia ad essa trasmessi a norma dell'articolo seguente.

ART. 59.

(Rapporto, referto, denuncia e trasmissione di atti da parte dell'autorità giudiziaria).

R.P., art. 14

Il Presidente della Camera dei deputati, ricevuto un rapporto, un referto o una denuncia relativi a un fatto previsto dagli articoli 3 e 4 e accertatane, se del caso, l'autenticità, lo trasmette alla Commissione inquirente, dandone notizia al Presidente del Senato.

Negli stessi modi provvede nell'ipotesi di trasmissione degli atti da parte dell'autorità giudiziaria a norma dell'articolo 49.

La Commissione può chiedere ai Presidenti delle due Camere di dare comunicazione alle rispettive Assemblee delle trasmissioni previste dai commi precedenti.

(1) (ART. 7. C.p.p. — *Denuncia.* — Ogni persona, anche diversa dall'offeso che ha notizia di un reato perseguibile di ufficio, può farne denuncia al procuratore della Repubblica, al pretore o ad un ufficiale di polizia giudiziaria (221).

La legge determina i casi nei quali la denuncia è obbligatoria. (364 C.p.).

ART. 60.

R.P., art. 15

(Convocazione della Commissione).

Il Presidente della Commissione inquirente convoca la Commissione entro dieci giorni dal ricevimento degli atti trasmessi a norma del primo e secondo comma dell'articolo 59.

ART. 61.

R.P., art. 17

(Archiviazione).

Quando la Commissione inquirente, esperite, se del caso, sommarie indagini preliminari, ritiene che la notizia del fatto è manifestamente infondata, delibera con ordinanza l'archiviazione.

Copia dell'ordinanza è trasmessa ai Presidenti delle due Camere.

ART. 62.

R.P., art. 18

(Revoca dell'archiviazione).

Se la deliberazione di archiviazione è approvata con il voto favorevole di meno dei quattro quinti dei componenti della Commissione, i Presidenti delle due Camere ne danno comunicazione alle rispettive Assemblee nella prima seduta successiva.

Qualora entro cinque giorni dalla comunicazione prevista dal comma precedente o dalla seconda di esse se fatte in date diverse, la maggioranza assoluta dei membri del Parlamento lo richieda, la Commissione procede all'inchiesta.

La richiesta è presentata in forma scritta al Presidente della Camera alla quale i richiedenti appartengono.

I Presidenti delle Camere verificano l'autenticità delle firme.

Il Presidente del Senato trasmette immediatamente al Presidente della Camera le richieste a lui pervenute.

ART. 63.

(Apertura dell'inchiesta).

R.P., art. 19

Se la Commissione non delibera l'archiviazione o se questa è revocata a norma dell'articolo precedente, il Presidente dichiara aperta l'inchiesta con ordinanza.

Copia dell'ordinanza è trasmessa ai Presidenti delle due Camere, che ne danno comunicazione alle rispettive Assemblee.

È trasmessa altresì ai commissari d'accusa qualora a carico dell'inquisito sia già in corso un giudizio innanzi alla Corte costituzionale.

ART. 64.

(Deliberazione di non doversi procedere).

R.P., art. 20

Compiuta l'inchiesta, la Commissione, se non ritiene di proporre al Parlamento la messa in stato di accusa, delibera di non doversi procedere.

Se la deliberazione è approvata a maggioranza di tre quinti dei componenti della Commissione, questa provvede con ordinanza e ne trasmette copia ai Presidenti delle due Camere per la comunicazione alle rispettive Assemblee.

Se la deliberazione è approvata con il voto favorevole di meno di tre quinti dei componenti, la Commissione presenta una relazione per il Parlamento secondo le disposizioni dell'articolo seguente.

ART. 65.

(Relazione della Commissione).

R.P., art. 21

La relazione della Commissione al Parlamento in seduta comune deve contenere la enunciazione del fatto e del titolo del reato, l'indicazione delle prove raccolte, la esposizione dei motivi di fatto e di diritto della deliberazione, le conclusioni.

Se la relazione propone la messa in stato d'accusa, le conclusioni devono riportare l'indicazione degli addebiti e delle prove su cui l'accusa si fonda.

Nell'approvare la relazione la Commissione nomina uno o più relatori per sostenere la discussione innanzi al Parlamento.

La relazione è presentata ai Presidenti delle due Camere ed è stampata e distribuita secondo le disposizioni del Regolamento della Camera dei deputati.

ART. 66.

R.P., art. 22 (*Rimessione al Parlamento della deliberazione di non doversi procedere*).

Nel caso previsto dall'ultimo comma dell'articolo 64 entro cinque giorni dalla distribuzione della relazione, la maggioranza assoluta dei componenti del Parlamento può chiedere al Presidente della Camera dei deputati che la deliberazione di non doversi procedere sia rimessa all'esame del Parlamento in seduta comune.

La richiesta deve contenere un ordine del giorno inteso a disporre la messa in stato d'accusa, con l'indicazione degli addebiti e delle prove su cui l'accusa si fonda.

Si applicano le disposizioni degli ultimi tre commi dell'articolo 62.

Il Presidente della Camera, sentito il Presidente del Senato, convoca il Parlamento entro dieci giorni dalla richiesta.

SEZIONE II.

DEI POTERI DELLA COMMISSIONE INQUIRENTE

ART. 67.

L. 62, art. 3 (*Poteri della Commissione inquirente*).

Salvo quanto stabilito dalle disposizioni seguenti, la Commissione inquirente procede all'indagine ed agli esami con gli stessi poteri, compresi quelli coercitivi e cautelari, attribuiti dal codice di procedura penale al pubblico ministero nell'istruzione sommaria.

Esercita anche gli altri poteri attribuiti al pubblico ministero dallo stesso codice, salvo che sia diversamente disposto dalla presente legge.

Dispone direttamente della polizia giudiziaria e della forza pubblica, può richiedere l'impiego delle altre forze armate ed applicare le sanzioni previste dall'articolo 229 del codice di procedura penale (1).

Se ritiene necessario assicurare la custodia dell'inquisito, la dispone indicando il luogo in cui deve essere eseguita.

ART. 68.

(Esame dei testimoni - Doveri di esibizione).

L. 62, art. 4

Ai testimoni esaminati dalla Commissione inquirente e dalla Corte costituzionale si applicano le disposizioni dell'articolo 449 del codice di procedura penale (2).

Ad essi non si applicano le disposizioni degli articoli 352 e 356 del codice stesso.

I pubblici ufficiali e impiegati e gli incaricati di un pubblico servizio non possono rifiutare l'esibizione pre-

(1) ART. 229 C.p.p. — *Sanzioni disciplinari per gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria.* — Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, che violano disposizioni di legge relative all'esercizio delle loro funzioni ovvero che ricusano o ritardano l'esecuzione d'un ordine dell'autorità giudiziaria o lo eseguono soltanto in parte o negligenemente, sono soggetti alla sanzione della censura e, nei casi più gravi, alla sospensione dallo stipendio e dall'impiego per un tempo non eccedente un mese.

Le sanzioni anzidette sono applicate dal procuratore generale presso la corte d'appello, sentito il trasgressore nelle sue discolpe, e sono comunicate per la immediata esecuzione al capo dell'Amministrazione a cui appartiene l'ufficiale o l'agente.

Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria rimangono tuttavia soggetti alle sanzioni disciplinari stabilite dai propri ordinamenti e resta in ogni caso impregiudicata l'azione penale.

(2) ART. 449 C.p.p. — *Giuramento dei testimoni.* — Tutti i testimoni, anche se hanno qualità di denunciante, querelante o parte civile, devono prestare giuramento quando non l'hanno precedentemente prestato o non ne sono espressamente dispensati dalla legge.

Osservate le disposizioni dell'art. 142, il presidente o il pretore fa prestare individualmente il giuramento ai testimoni, nell'atto in cui ciascuno di essi si presenta per essere esaminato, con la formula seguente:

« Consapevole della responsabilità che col giuramento assumete davanti a Dio e agli uomini, giurate di dire tutta la verità e null'altro che la verità ».

Non è ammesso a prestare giuramento chi nel momento in cui depone non ha compiuto gli anni 14. Non di meno il giudice lo ammonisce circa l'obbligo di dire tutta la verità, null'altro che la verità, e gli fa presente i provvedimenti che possono essere ordinati per i minori degli anni 14 i quali commettono un fatto che la legge prevede come delitto (224).

vista dall'articolo 342 (1) del codice medesimo adducendo il segreto politico, militare o di ufficio.

ART. 69.

L. 62, art. 8 (*Rifiuto di obbedienza alla Commissione*).

Chiunque rifiuta indebitamente di eseguire un ordine della Commissione inquirente è punito con la reclusione da sei mesi a due anni, salvo che per il fatto siano previste sanzioni diverse.

ART. 70.

L. 62, art. 9 (*Autorizzazione a procedere*).

Non si procede senza autorizzazione della Commissione inquirente o della Corte costituzionale contro i funzionari rispettivamente addetti alla Commissione o alla Corte, gli ufficiali o agenti di polizia giudiziaria o della forza pubblica, per fatti compiuti in esecuzione di ordini della Commissione o della Corte.

La stessa norma si applica a coloro che, legalmente richiesti, hanno prestato assistenza.

CAPO II.

DELLA MESSA IN STATO DI ACCUSA

ART. 71.

R.P., art. 24 (*Convocazione del Parlamento in seduta comune*).

Se la relazione della Commissione inquirente propone la messa in stato d'accusa o se viene presentata la richiesta prevista dall'articolo 66, il Presidente della Camera

(1) ART. 342 C.p.p. — *Dovere di esibizione da parte dei pubblici ufficiali e di altre persone.* — I pubblici ufficiali (357 C.p.) e impiegati, gli incaricati di un pubblico servizio (358 C.p.) e le persone indicate nell'art. 351 devono consegnare immediatamente all'autorità giudiziaria, che ne faccia richiesta, gli atti e i documenti, anche in originale se così è ordinato, e ogni altra cosa esistente presso di essi per ragione del loro ufficio, incarico, professione od arte, salvo che dichiarino per iscritto anche senza motivazione che si tratta di segreto politico o militare, ovvero di segreto d'ufficio o professionale.

Quando la dichiarazione concerne un segreto politico o militare, l'autorità procedente, se non la ritiene fondata, provvede a norma del secondo capoverso dell'art. 352.

Quando la dichiarazione concerne un segreto d'ufficio o professionale, l'autorità procedente, se ha motivo di dubitare della fondatezza di essa e ritiene di non poter proseguire nella istruzione senza gli atti, i documenti o le cose, indicati nella prima parte di questo articolo, provvede agli accertamenti necessari, dopo i quali, se la dichiarazione risulta infondata, ordina il sequestro.

dei deputati, sentito il Presidente del Senato, convoca il Parlamento in seduta comune entro dieci giorni dalla distribuzione della relazione o dalla presentazione della richiesta.

ART. 72.

(Divieto di rinvii).

R.P., art. 29

Quando il Parlamento è riunito in seduta comune per un procedimento di accusa non sono ammessi rinvii, ma soltanto brevi sospensioni della seduta disposte insindacabilmente dal Presidente.

ART. 73.

(Discussione).

R.P., art. 25

La discussione inizia con la relazione orale della Commissione.

Salvo che non sia diversamente stabilito, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del capo X del regolamento della Camera dei deputati (1).

ART. 74.

(Nuove indagini della Commissione inquirente).

R.P., art. 26

Prima che sia esaurita la discussione generale, cinquanta membri del Parlamento possono chiedere che venga dato incarico alla Commissione inquirente di compiere ulteriori indagini assegnando un congruo termine.

Il Parlamento delibera sulla richiesta a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

La Commissione, adempiuto l'incarico, presenta una relazione suppletiva scritta.

ART. 75.

(Deliberazione di messa in stato d'accusa).

R.P., art. 27

Esaurita la discussione generale, il Presidente pone in votazione le conclusioni della relazione della Commissione quando queste propongono la messa in stato di accusa.

(1) V. pag. 200 e segg.

Se le conclusioni della Commissione propongono il non doversi procedere, viene posto in votazione l'ordine del giorno inteso a disporre la messa in stato d'accusa.

Sulle conclusioni della Commissione che propongono la messa in stato d'accusa e sull'ordine del giorno previsto dal comma precedente non è consentita la presentazione di emendamenti né di ordini del giorno.

La votazione ha luogo a scrutinio segreto e può essere disposta per parti separate.

La deliberazione di messa in stato d'accusa è adottata a maggioranza assoluta dei componenti del Parlamento.

ART. 76.

R.P., art. 28

(Trasmissione dell'atto di accusa alla Corte costituzionale).

Il Presidente della Camera dei deputati, entro due giorni dalla deliberazione del Parlamento, trasmette l'atto di accusa al Presidente della Corte costituzionale, unitamente alla relazione della Commissione inquirente e agli atti e documenti del procedimento.

Comunica altresì il nome dei commissari d'accusa e del Presidente del Collegio di accusa previsto dall'articolo 42.

TITOLO III.

DEL GIUDIZIO DI ACCUSA

ART. 77.

L. 62, art. 17

(Deliberazione di messa in stato d'accusa).

La deliberazione di messa in stato d'accusa, prevista dall'articolo 5 è adottata dal Parlamento a norma dell'articolo 4 e a scrutinio segreto.

L'atto di accusa deve contenere l'indicazione degli addebiti e delle prove su cui l'accusa si fonda.

Il Presidente della Camera dei deputati, entro due giorni dalla deliberazione del Parlamento, trasmette l'atto di accusa al Presidente della Corte costituzionale.

Il Presidente della Corte dispone che entro due giorni dalla ricezione dell'atto esso sia notificato all'accusato.

ART. 78.

*(Notificazione dell'atto di accusa -
Sorteggio dei giudici aggregati).*

N.I.C.C.,
art. 6, 1°
comma

Il Presidente della Corte, ricevuto l'atto di accusa dal Presidente della Camera dei deputati, dispone che esso sia notificato all'accusato entro due giorni a cura della cancelleria e convoca la Corte in pubblica udienza per procedere al sorteggio delle persone che dovranno esercitare le funzioni di giudici aggregati, dandone avviso all'ufficio dei commissari di accusa (1).

ART. 79.

(Poteri della Corte costituzionale).

L. 62, art. 23

La Corte può, anche d'ufficio, adottare i provvedimenti, cautelari e coercitivi, personali o reali, che ritiene opportuni.

Ha i poteri previsti dal terzo e dal quarto comma dell'articolo 67 e può revocare o modificare l'ordine di custodia già emesso dalla Commissione inquirente a norma del citato quarto comma dell'articolo 67.

Dispone la sospensione dalla carica nei casi non previsti dall'articolo 14 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1 (2).

ART. 80.

(Provvedimenti cautelari e coercitivi).

N.I.C.C.,
art. 17

I provvedimenti previsti dall'articolo 79 possono essere adottati dalla Corte di propria iniziativa, ovvero su proposta del giudice istruttore, o su richiesta dei commissari di accusa.

(1) ART. 21 della legge 25 gennaio 1962, n. 20. — *Sorteggio e giuramento dei giudici aggregati.* — La Corte costituzionale, ricevuto l'atto di accusa, procede, in pubblica udienza e con la partecipazione dei commissari d'accusa, al sorteggio dei giudici aggregati previsto dall'articolo 10 della legge costituzione 11 marzo 1953, n. 1.

(2) ART. 14 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1. — L'atto di accusa contro il Presidente del Consiglio dei Ministri o i Ministri implica di pieno diritto la sospensione dalla carica.

In caso di eccezionale urgenza, il Presidente può adottare i provvedimenti stessi convocando immediatamente il collegio per le risoluzioni definitive.

Qualora debba adottare tali provvedimenti prima della costituzione del collegio, il Presidente li sottopone al collegio nella prima seduta.

ART. 81.

(Contestazione della eccezionale gravità del reato).

**N.I.C.C.,
art. 18**

La circostanza aggravante della eccezionale gravità del reato, prevista dall'articolo 15, secondo comma, della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1 (1), deve essere contestata all'accusato.

ART. 82.

L. 62, art. 22 *(Nomina del giudice relatore e del difensore).*

Il Presidente della Corte costituzionale nomina un giudice per l'interrogatorio e gli atti istruttori ritenuti necessari, e per la relazione; provvede, altresì, alla nomina del difensore di ufficio ove l'imputato non abbia un difensore di fiducia.

Quando è in stato di accusa il Presidente della Repubblica, all'interrogatorio e agli altri eventuali atti istruttori provvede il Presidente della Corte costituzionale.

ART. 83.

(Nomina del giudice relatore).

**N.I.C.C.,
art. 19**

Dopo la costituzione del collegio, salva l'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 82, il Presidente nomina un giudice per l'interrogatorio e per la istruzione e la relazione.

In caso di sopravvenuto impedimento del giudice istruttore, il Presidente provvede alla sostituzione.

(1) 2° comma dell'articolo 15 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1:

« Le norme contenute nelle leggi penali relative alla sussistenza del reato, alla punibilità ed alla perseguibilità sono applicabili nei giudizi di accusa nei confronti del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri, ma la Corte può aumentare la pena fino ad un terzo anche oltre la misura stabilita, in caso di circostanze che rivelino l'eccezionale gravità del reato. La Corte può infliggere, altresì, le sanzioni costituzionali e amministrative adeguate al fatto ».

ART. 84.

*(Istruzione per la relazione).*N.I.C.C.,
art. 20

Il giudice istruttore procede agli atti istruttori che ritiene necessari o che la Corte abbia disposti.

ART. 85.

*(Atti istruttori).*N.I.C.C.,
art. 21

Gli atti istruttori sono compiuti con le forme stabilite dal Codice di procedura penale, previa comunicazione ai commissari di accusa per l'esercizio della facoltà prevista dall'articolo 13, secondo comma, della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1 (1). Eguale comunicazione deve essere fatta ai difensori, quando, a norma del Codice di procedura penale, essi hanno facoltà di assistere agli atti istruttori (2).

Le richieste e le istanze dei commissari di accusa e dei difensori per il compimento di atti istruttori non accolte dal giudice istruttore possono essere presentate alla Corte, la quale decide in camera di consiglio.

Ogni volta che il giudice istruttore ritenga necessario un provvedimento alla Corte, presenta a questa le sue proposte, sentiti i commissari di accusa.

ART. 86.

*(Chiusura dell'istruzione).*N.I.C.C.,
art. 22

Quando il giudice istruttore ha espletato la istruzione, il Presidente convoca la Corte in camera di consiglio. La Corte, se non ritiene di disporre ulteriori atti istruttori, dichiara con ordinanza chiusa l'istruzione.

(1) 2° comma dell'articolo 13 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1:

« I commissari esercitano davanti alla Corte le funzioni di pubblico ministero e hanno la facoltà di assistere a tutti gli atti istruttori ».

(2) 2° comma dell'articolo 372 del Cod. di proc. pen.:

« I difensori hanno facoltà di prendere visione di ogni cosa, di estrarre copia degli atti e dei documenti e di presentare le istanze e le memorie che ritengono opportune, entro cinque giorni dall'avviso che deve essere fatto notificare a cura del cancelliere ai difensori medesimi ».

Gl'atti e i documenti del processo sono depositati in cancelleria. Del deposito si dà avviso agli accusati, ai difensori e ai commissari di accusa, per l'esercizio delle facoltà previste dall'articolo 372 del Codice di procedura penale (1).

ART. 87.

L. 62, art. 24 (*Fissazione della data del dibattimento*).

Chiusa l'istruzione, il Presidente fissa nel termine non inferiore a venti giorni la data del dibattimento e dispone che per quella data siano convocati i giudici ordinari e aggregati. Il decreto è notificato all'accusato e al suo difensore.

ART. 88.

**N.I.C.C.,
art. 23** (*Convocazione della Corte per il dibattimento*).

Chiusa l'istruzione, il Presidente, nel termine stabilito dall'articolo 87, convoca la Corte per il dibattimento.

ART. 89.

**N.I.C.C.,
art. 24** (*Apertura del dibattimento, questioni preliminari, relazione, interrogatorio e assunzione delle prove*).

Espletate le formalità di apertura del dibattimento, la Corte decide le eventuali questioni preliminari. Il Presidente invita poi il giudice relatore a fare la relazione e successivamente procede all'interrogatorio e all'assunzione delle prove.

(1) ART. 372 C.p.p. — *Deposito in cancelleria e facoltà dei difensori.* — Gli atti e i documenti del processo sono depositati in cancelleria. Il giudice, quando le cose sequestrate non sono depositate in cancelleria, può ordinare che siano lasciate nel luogo dove si trovano custodite.

I difensori hanno facoltà di prendere visione di ogni cosa, di estrarre copia degli atti e dei documenti e di presentare le istanze e le memorie che ritengono opportune, entro 5 giorni dall'avviso che deve essere fatto notificare a cura del cancelliere ai difensori medesimi.

Il giudice istruttore può, a domanda dei difensori e per giusta causa, prorogare il termine per una volta sola e per quel tempo che egli ritiene assolutamente indispensabile.

Scaduto il termine, il giudice istruttore deve provvedere entro 15 giorni nel modo indicato negli articoli seguenti (Reg. 3).

ART. 90.

(*Requisitorie, difesa e chiusura del dibattimento*).

**N.I.C.C.,
art. 25**

Terminata l'assunzione delle prove, il commissario o i commissari di accusa pronunciano la requisitoria. Successivamente i difensori espongono le difese. L'accusato ha per ultimo la parola. Il Presidente infine dichiara chiuso il dibattimento e la Corte si ritira in camera di consiglio.

ART. 91.

(*Collegio giudicante*).

**L. 62, art. 26:
4° e 5° comma**

Chiuso il dibattimento, la Corte si riunisce in camera di consiglio senza interruzione con la presenza dei giudici ordinari ed aggregati intervenuti a tutte le udienze in cui si è svolto il giudizio.

I giudici ordinari e aggregati che costituiscono il collegio giudicante continuano a farne parte sino all'esaurimento del giudizio, anche se sia sopravvenuta la scadenza del loro incarico.

ART. 92.

(*Deliberazione e pubblicazione della sentenza*).

Il Presidente formula separatamente per ogni accusato e per ogni capo d'imputazione le questioni di fatto e di diritto; dopo che queste sono state discusse e votate, formula, ove ne sia il caso, le questioni sulla applicazione della pena; le mette in discussione e le fa votare. Nelle votazioni, il Presidente raccoglie i voti cominciando dal giudice meno anziano e vota per ultimo. Nessuno dei votanti può esprimere per iscritto i motivi del proprio voto. Non sono ammesse astensioni dal voto.

**L. 62, art. 28,
1° comma**

L'anzianità dei componenti del collegio si determina in base all'età.

**N.I.C.C.,
art. 14**

In caso di parità di voti prevale l'opinione più favorevole all'accusato.

**L. 62, art. 28:
2° comma**

Il dispositivo della sentenza è letto dal Presidente in pubblica udienza.

**L. 62, art. 28,
3° comma**

L. 62, art. 28,
4° comma La sentenza è depositata in cancelleria ed è trasmessa al Ministero di grazia e giustizia per la pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica.

ART. 93.

N.I.C.C.,
art. 26

(*Estensione della sentenza. Lettura del dispositivo*).

Subito dopo la decisione, il Presidente estende il dispositivo e dà incarico a uno dei giudici di redigere la sentenza. Il dispositivo è immediatamente letto in udienza dal Presidente.

ART. 94.

N.I.C.C.,
art. 27

(*Approvazione, sottoscrizione e deposito della sentenza*).

Il testo della sentenza deve essere presentato al collegio entro 15 giorni, per essere approvato in Camera di consiglio e sottoscritto. Quando si tratti di procedimento di particolare complessità, il Presidente può disporre una proroga del termine.

Dopo la sottoscrizione, la sentenza è depositata in cancelleria.

ART. 95.

N.I.C.C.,
art. 28

(*Pubblicazione della sentenza*).

Entro due giorni dal deposito in cancelleria, una copia della sentenza è trasmessa dal Presidente al Ministero di grazia e giustizia per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Altra copia della sentenza è trasmessa d'ufficio al Procuratore generale presso la Corte di appello di Roma per la esecuzione.

ART. 96.

C., art. 137,
u.c.

(*Non impugnabilità delle decisioni della Corte costituzionale*).

Contro le decisioni della Corte costituzionale non è ammessa alcuna impugnazione.

ART. 97.

(Irrevocabilità e revisione della sentenza).

L. 62, art. 29

La sentenza è irrevocabile, ma può essere sottoposta a revisione con ordinanza della Corte costituzionale se, dopo la condanna, sopravvengono o si scoprono nuovi fatti o nuovi elementi di prova, i quali, soli o uniti a quelli già esaminati nel procedimento, rendono evidente che il fatto non sussiste ovvero che il condannato non lo ha commesso.

Il potere di chiedere la revisione, attribuito al pubblico ministero dall'articolo 556 del Codice di procedura penale (1) è esercitato dalla Commissione inquirente.

L'ordinanza che ammette la revisione è comunicata al Presidente della Camera dei deputati. Questi convoca il Parlamento in seduta comune per l'elezione dei commissari d'accusa.

TITOLO IV.

DELL'ESECUZIONE

ART. 98.

(Poteri nell'esecuzione penale).

L. 62, art. 31

I poteri previsti dall'articolo 144 del codice penale (2) sono esercitati dal primo presidente della Corte d'appello di Roma. Quelli attribuiti dal codice penale e dal

(1) ART. 556 C.p.p. — *Soggetti del diritto di chiedere la revisione.* — Possono domandare la revisione:

1) il condannato o un suo prossimo congiunto (307 C.p.) ovvero la persona che ha sul condannato l'autorità tutoria e, se il condannato è morto, l'erede o un prossimo congiunto;

2) il procuratore generale presso la Corte d'appello nel cui distretto fu pronunciata la sentenza di condanna o il procuratore generale presso la Corte di cassazione, d'ufficio o a richiesta del Ministro della giustizia. La parte privata interessata può unire la propria istanza a quella del pubblico ministero.

Le persone indicate nel n. 1 quando si trovano nelle condizioni richieste dalla legge, possono essere ammesse al patrocinio gratuito con decreto del presidente del collegio o del pretore che ha pronunciato la sentenza di condanna. L'ammissione vale per tutto il giudizio di revisione.

(2) ART. 144 C.p. — *Vigilanza sulla esecuzione delle pene.* — L'esecuzione delle pene detentive è vigilata dal giudice. Egli delibera circa l'ammissione al lavoro all'aperto e dà parere sull'ammissione alla liberazione condizionale.

codice di procedura penale al pubblico ministero nella esecuzione penale sono esercitati dal procuratore generale presso la Corte stessa.

ART. 99.

L. 62, art. 32 (*Amnistia ed indulto - Riabilitazione*).

La Corte applica l'amnistia e l'indulto e decide sulle domande di riabilitazione relative a sentenze di condanna da essa pronunciate.

ART. 100.

L. 62, art. 33 (*Composizione del collegio per l'istanza di revisione, per l'applicazione dell'amnistia e dell'indulto e per la riabilitazione*).

La Corte costituzionale giudica sulle istanze di revisione e provvede all'applicazione dell'amnistia o dell'indulto e alla riabilitazione nella composizione prevista per i giudizi di accusa.

Il sorteggio dei giudici aggregati è fatto dalla Corte in pubblica udienza con la partecipazione di un delegato della Commissione inquirente.

Ai provvedimenti di cui al primo comma si applica la disposizione del quinto comma dell'articolo 92.

ART. 101.

**N.I.C.C.,
art. 29** (*Comunicazione dell'ordinanza che accoglie l'istanza di revisione*).

Il Presidente dispone la comunicazione al Presidente della Camera dei deputati dell'ordinanza che accoglie la istanza di revisione del giudizio.

ART. 102.

**N.I.C.C.,
art. 30** (*Norme applicabili in materia di revisione, riabilitazione, amnistie e indulti*).

Per i giudizi di revisione e di riabilitazione e per quelli di applicazione di amnistie e indulti, oltre alle disposizioni degli articoli 1 e 100, si osservano le disposizioni dei titoli precedenti, in quanto applicabili.

DISPOSIZIONE FINALE

ART. 103.

(Abrogazione di norme precedenti).

L. 62, art. 35

È abrogato il capo IV del titolo II della legge 11 marzo 1953, n. 87 (1).

(1) V. pag. 133.

PARTE SECONDA

CAPO I

§ 1) COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

§ 2) LEGGE COSTITUZIONALE 11 MARZO 1953, N. 1
(Norme integrative della Costituzione concernenti
la Corte Costituzionale).

§1) COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA (*)

(Gazz. Uff. n. 298, ediz. straord., del 27 dicembre 1947)

(*Gli articoli sottolineati sono riportati nel testo unificato. L'indicazione T.U., a lato, fa riferimento all'articolato del testo unificato: pagg. 29 e seguenti.*)

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

VISTA la deliberazione dell'Assemblea Costituente, che nella seduta del 22 dicembre 1947 ha approvato la Costituzione della Repubblica italiana;

VISTA la XVIII disposizione finale della Costituzione;

PROMULGA

la Costituzione della Repubblica italiana nel seguente testo:

PRINCIPI FONDAMENTALI

ART. 1. — L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.

(*) L'Assemblea Costituente, che approvò la nuova Costituzione, entrata in vigore il 1° gennaio 1948, era stata eletta dal popolo il 2 giugno 1946. Tale Assemblea era stata prevista anzitutto dal decreto luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151 (convertito in legge per effetto della XV disposizione transitoria della Costituzione), che dispose nell'articolo 1:

«Dopo la liberazione del territorio nazionale, le forme istituzionali saranno scelte dal popolo italiano che al tal fine eleggerà, a suffragio universale diretto e segreto, una Assemblea Costituente per deliberare la nuova Costituzione dello Stato.

«I modi e le procedure saranno stabiliti con successivo provvedimento».

Venivano infatti col decreto legislativo luogotenenziale 10 marzo 1946, n. 74, emanate le norme per la elezione dei deputati alla Assemblea Costituente. Successivamente il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98 stabiliva il *referendum* popolare per la

La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione

ART. 2. — La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

ART. 3. — Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

ART. 4. — La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.

Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.

scelta della forma istituzionale dello Stato, da tenersi contemporaneamente alle elezioni per l'Assemblea Costituente (2 giugno 1946).

Con i predetti decreti n. 151 del 1944 e n. 98 del 1946 fu disciplinata altresì la emanazione delle norme giuridiche nel periodo di carenza delle Camere legislative ordinarie, così disponendo:

Decreto legge luogotenenziale n. 151 del 1944: « Art. 4 - Finché non sarà entrato in funzione il nuovo Parlamento, i provvedimenti aventi forza di legge sono deliberati dal Consiglio dei Ministri ».

Decreto legislativo luogotenenziale n. 98 del 1946: « Art. 3 - Durante il periodo della Costituente e fino alla convocazione del Parlamento a norma della nuova Costituzione il potere legislativo resta delegato, salva la materia costituzionale, al Governo, ad eccezione delle leggi elettorali e delle leggi di approvazione dei trattati internazionali, le quali saranno deliberate dall'Assemblea.

Il Governo potrà sottoporre all'esame dell'Assemblea qualunque altro argomento per il quale ritenga opportuna la deliberazione di essa.

ART. 5. — La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principî ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento.

ART. 6. — La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche.

ART. 7. — Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani.

I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi (*). Le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale.

ART. 8. — Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge.

Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano.

I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.

ART. 9. — La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.

Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.

ART. 10. — L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute.

La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali.

« Art. 6 - I provvedimenti legislativi che non siano di competenza dell'Assemblea Costituente ai sensi del primo comma dell'art. 3, deliberati nel periodo ivi indicato, devono essere sottoposti a ratifica del nuovo Parlamento entro un anno dalla sua entrata in funzione ».

(*) Legge 27 maggio 1929, n. 810, per l'esecuzione del trattato, dei quattro allegati annessi e del concordato, sottoscritti in Roma, tra la Santa Sede e l'Italia, l'11 febbraio 1929.

Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge.

Non è ammessa l'estradizione dello straniero per reati politici.

ART. 11. — L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.

ART. 12. — La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni.

PARTE I.

DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI

TITOLO I.

RAPPORTI CIVILI.

ART. 13. — La libertà personale è inviolabile.

Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge.

In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l'autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all'autorità giu-

diziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto.

E' punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà.

La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva.

ART. 14. — Il domicilio è inviolabile.

Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri se non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale.

Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e di incolumità pubblica o a fini economici e fiscali sono regolati da leggi speciali.

ART. 15. — La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili.

La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge.

ART. 16. — Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza. Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche.

Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge.

ART. 17. — I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz'armi.

Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso.

Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica.

ART. 18. — I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale.

Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare (*).

ART. 19. — Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume.

ART. 20. — Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d'una associazione od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività.

ART. 21 (**). — Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.

La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.

Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili.

In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare

(*) In connessione con questa disposizione cfr. il decreto legislativo 14 febbraio 1948, n. 43, concernente il divieto delle associazioni di carattere militare.

(**) Cfr. il testo della legge 8 febbraio 1948, n. 47, contenente disposizioni sulla stampa.

denunzia all'autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro si intende revocato e privo d'ogni effetto.

La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica.

Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.

ART. 22. — Nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica, della cittadinanza, del nome.

ART. 23. — Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge.

ART. 24. — Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi.

La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.

Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione.

La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari.

ART. 25. — Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge.

Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso.

Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge.

ART. 26. — L'extradizione del cittadino può essere consentita soltanto ove sia espressamente prevista dalle convenzioni internazionali.

Non può in alcun caso essere ammessa per reati politici.

ART. 27. — La responsabilità penale è personale.

L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva.

Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato.

Non è ammessa la pena di morte, se non nei casi previsti dalle leggi militari di guerra.

ART. 28. — I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.

TITOLO II.

RAPPORTI ETICO-SOCIALI.

ART. 29. — La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio.

Il matrimonio è ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare.

ART. 30. — È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio.

Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti.

La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima.

La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità.

ART. 31. — La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della fami-

glia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose.

Protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo.

ART. 32. — La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.

Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.

ART. 33. — L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento.

La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi.

Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato.

La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali.

È prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale.

Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.

ART. 34. — La scuola è aperta a tutti.

L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita.

I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi.

La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso.

TITOLO III.

RAPPORTI ECONOMICI.

ART. 35. — La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni.

Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori.

Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro.

Riconosce la libertà di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla legge nell'interesse generale, e tutela il lavoro italiano all'estero.

ART. 36. — Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sè e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa.

La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge.

Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi.

ART. 37. — La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione.

La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato.

La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione.

ART. 38. — Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale.

I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria.

Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale.

Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato.

L'assistenza privata è libera.

ART. 39. — L'organizzazione sindacale è libera.

Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme di legge.

È condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a base democratica.

I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce.

ART. 40. — Il diritto di sciopero si esercita nell'ambito delle leggi che lo regolano.

ART. 41. — L'iniziativa economica privata è libera.

Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.

La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali.

ART. 42 — La proprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono allo Stato, ad enti o a privati.

La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti.

La proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d'interesse generale.

La legge stabilisce le norme ed i limiti della successione legittima e testamentaria e i diritti dello Stato sulle eredità.

ART. 43. — A fini di utilità generale la legge può riservare originariamente o trasferire, mediante espropriazione e salvo indennizzo, allo Stato, ad enti pubblici o a comunità di lavoratori o di utenti, determinate imprese o categorie di imprese, che si riferiscano a servizi pubblici essenziali o a fonti di energia o a situazioni di monopolio ed abbiano carattere di preminente interesse generale.

ART. 44. — Al fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti sociali, la legge impone obblighi e vincoli alla proprietà terriera privata, fissa limiti alla sua estensione secondo le regioni e le zone agrarie, promuove ed impone la bonifica delle terre, la trasformazione del latifondo e la ricostituzione delle unità produttive; aiuta la piccola e la media proprietà.

La legge dispone provvedimenti a favore delle zone montane.

ART. 45. — La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata. La legge ne promuove e favorisce l'incremento con i mezzi più idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità.

La legge provvede alla tutela e allo sviluppo dell'artigianato.

ART. 46. — Ai fini della elevazione economica e sociale del lavoro e in armonia con le esigenze della produzione, la Repubblica riconosce il diritto dei lavora-

tori a collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, alla gestione delle aziende.

ART. 47. — La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme; disciplina, coordina e controlla l'esercizio del credito.

Favorisce l'accesso del risparmio popolare alla proprietà dell'abitazione, alla proprietà diretta coltivatrice e al diretto e indiretto investimento azionario nei grandi complessi produttivi del Paese.

TITOLO IV.

RAPPORTI POLITICI.

ART. 48 (*). — Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età.

Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico.

Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge.

ART. 49. — Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale.

ART. 50. — Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni alle Camere per chiedere provvedimenti legislativi o esporre comuni necessità.

ART. 51. — Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge.

La legge può, per l'ammissione ai pubblici uffici e alle cariche elettive, parificare ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

(*) Cfr. la legge 7 ottobre 1947, n. 1058, contenente norme per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione annuale delle liste elettorali e le modifiche apportate con le leggi 23 marzo 1956, n. 137, e 9 febbraio 1963, n. 46.

Chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro.

ART. 52. — La difesa della Patria è sacro dovere del cittadino.

Il servizio militare è obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge. Il suo adempimento non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino, né l'esercizio dei diritti politici.

L'ordinamento delle Forze armate si informa allo spirito democratico della Repubblica.

ART. 53. — Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva.

Il sistema tributario è informato a criteri di progressività.

ART. 54. — Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi.

I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge.

PARTE II.

ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA

TITOLO I.

IL PARLAMENTO.

SEZIONE I.

Le Camere.

ART. 55. — Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione.

ART. 56 (*). — La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto, in ragione di un deputato per ottantamila abitanti o per frazione superiore a quarantamila.

Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età.

ART. 57 (**). — Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale.

A ciascuna Regione è attribuito un senatore per duecentomila abitanti o per frazione superiore a centomila.

Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sei. La Valle d'Aosta ha un solo senatore.

ART. 58. — I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il venticinquesimo anno di età.

Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il quarantesimo anno.

ART. 59. — È senatore di diritto e a vita, salvo rinuncia, chi è stato Presidente della Repubblica.

(*) Sostituito dall'articolo 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1963, n. 2:

Art. 1. - L'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto.
Il numero dei deputati è di seicentotrenta.

Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età.

La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per seicentotrenta e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti».

(**) Sostituito dall'articolo 2 della legge costituzionale 9 febbraio 1963, n. 2, a sua volta sostituito dal seguente articolo 2 della legge costituzionale 27 dicembre 1963, n. 3:

Art. 2. - L'articolo 57 della Costituzione della Repubblica italiana è così modificato:

«Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale.

Il numero dei senatori elettivi è di trecentoquindici.

Nessuna regione può avere un numero di senatori inferiore a sette; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le regioni, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti».

Il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita cinque cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario.

ART. 60 (*). — La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica sono eletti per cinque anni.

La durata di ciascuna Camera non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra.

ART. 61. — Le elezioni delle nuove Camere hanno luogo entro settanta giorni dalla fine delle precedenti. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni.

Finché non siano riunite le nuove Camere sono prorogati i poteri delle precedenti.

ART. 62. — Le Camere si riuniscono di diritto il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre.

Ciascuna Camera può essere convocata in via straordinaria per iniziativa del suo Presidente o del Presidente della Repubblica o di un terzo dei suoi componenti.

Quando si riunisce in via straordinaria una Camera, è convocata di diritto anche l'altra.

ART. 63. — Ciascuna Camera elegge fra i suoi componenti il Presidente e l'Ufficio di presidenza.

Quando il Parlamento si riunisce in seduta comune, il Presidente e l'Ufficio di presidenza sono quelli della Camera dei deputati.

ART. 64. — Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti (**).

(*) Testo modificato dall'articolo 3 della legge costituzionale 9 febbraio 1963, n. 2.

L'articolo 60 della Costituzione originariamente era così formulato:
«La Camera dei deputati è eletta per cinque anni, il Senato della Repubblica per sei.

La durata di ciascuna Camera non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra».

(**) Per la *Camera dei Deputati* vige il testo coordinato dalla Giunta del Regolamento con gli articoli 61, 62, 63, 64, 72, 81, 82,

Le sedute sono pubbliche; tuttavia ciascuna delle due Camere e il Parlamento a Camere riunite possono deliberare di adunarsi in seduta segreta.

Le deliberazioni di ciascuna Camera e del Parlamento non sono valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti, e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale.

I membri del Governo, anche se non fanno parte delle Camere, hanno diritto, e se richiesti obbligo, di assistere alle sedute. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono.

ART. 65. — La legge determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l'ufficio di deputato o di senatore (*).

Nessuno può appartenere contemporaneamente alle due Camere.

ART. 66. — Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità.

ART. 67. — Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.

ART. 68. — I membri del Parlamento non possono essere perseguiti per le opinioni espresse e i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

94, 138 della Costituzione, e con le Aggiunte del 6 agosto 1920 e del 22-23 giugno 1922, approvato dalla Camera il 15 novembre 1949; con ulteriori modificazioni introdotte dalla Camera il 1° e il 4 giugno e 15 settembre 1948; 10-11 febbraio, 27 aprile, 14-15 novembre 1949; 17 e 24 marzo 1950; 16 gennaio 1951; 26-27 giugno e 2 luglio 1952; 10 aprile 1957; 10 luglio e 17 dicembre 1958; 27 giugno e 24 ottobre 1963.

Per il *Senato della Repubblica* vige il testo approvato il 18 giugno 1948, con modificazioni del 2 febbraio e 17 novembre 1950, del 12 dicembre 1958 e del 24 gennaio 1963.

(*) Cfr. per le *ineleggibilità*, il testo unico 30 marzo 1957, n. 361 delle leggi per l'elezione della Camera dei Deputati; e, per le *incompatibilità*, la legge 13 febbraio 1953, n. 60.

Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a procedimento penale; né può essere arrestato, o altrimenti privato della libertà personale, o sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, salvo che sia colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è obbligatorio il mandato o l'ordine di cattura.

Eguale autorizzazione è richiesta per trarre in arresto o mantenere in detenzione un membro del Parlamento in esecuzione di una sentenza anche irrevocabile.

ART. 69. — I membri del Parlamento ricevono una indennità stabilita dalla legge.

SEZIONE II.

La formazione delle leggi.

ART. 70. — La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere.

ART. 71. — L'iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale.

Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli.

ART. 72. — Ogni disegno di legge, presentato ad una Camera è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una Commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale.

Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza.

Può altresì stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge sono deferiti a Commissioni, anche permanenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione

definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della Commissione richiedono che sia discusso e votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle Commissioni.

La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi.

ART. 73. — Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dall'approvazione.

Se le Camere, ciascuna a maggioranza assoluta dei propri componenti, ne dichiarano l'urgenza, la legge è promulgata nel termine da essa stabilito.

Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso.

ART. 74. — Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può con messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione.

Se le Camere approvano nuovamente la legge, questa deve essere promulgata.

ART. 75. — È indetto *referendum* popolare per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.

Non è ammesso il *referendum* per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.

Hanno diritto di partecipare al *referendum* tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.

La proposta soggetta a *referendum* è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

La legge determina le modalità di attuazione del *referendum*.

ART. 76. — L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principî e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

ART. 77. — Il Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.

Quando, in casi straordinari di necessità e d'urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni.

I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.

ART. 78. — Le Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al Governo i poteri necessari.

ART. 79. — L'amnistia e l'indulto sono concessi dal Presidente della Repubblica su legge di delegazione delle Camere.

Non possono applicarsi ai reati commessi successivamente alla proposta di delegazione.

ART. 80. — Le Camere autorizzano con legge la ratifica dei trattati internazionali che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi.

ART. 81. — Le Camere approvano ogni anno i bilanci e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo.

L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.

Con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese.

Ogni altra legge che importi nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte.

ART. 82. — Ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse.

A tale scopo nomina fra i propri componenti una Commissione formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La Commissione d'inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

TITOLO II.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA.

ART. 83. — Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri.

All'elezione partecipano tre delegati per ogni Regione eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. La Valle d'Aosta ha un solo delegato.

L'elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi dell'assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta.

ART. 84. — Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto cinquanta anni d'età e goda dei diritti civili e politici.

L'ufficio di Presidente della Repubblica è incompatibile con qualsiasi altra carica.

L'assegno e la dotazione del Presidente sono determinati per legge.

ART. 85. — Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni.

Trenta giorni prima che scada il termine, il Presidente della Camera dei deputati convoca in seduta comune il Parlamento e i delegati regionali, per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica.

Se le Camere sono sciolte, o manca meno di tre mesi alla loro cessazione, la elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione delle Camere nuove. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica.

ART. 86. — Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso che egli non possa adempierle, sono esercitate dal Presidente del Senato.

In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati indice la elezione del nuovo Presidente della Repubblica entro quindici giorni, salvo il maggior termine previsto se le Camere sono sciolte o manca meno di tre mesi alla loro cessazione.

ART. 87. — Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.

Può inviare messaggi alle Camere.

Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.

Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.

Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

Indice il *referendum* popolare nei casi previsti dalla Costituzione.

Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.

Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, la autorizzazione delle Camere.

Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.

Presiede il Consiglio superiore della magistratura.

Può concedere grazia e commutare le pene.

Conferisce le onorificenze della Repubblica.

ART. 88. — Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse.

Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato.

ART. 89. — Nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato dai ministri proponenti, che ne assumono la responsabilità.

Gli atti che hanno valore legislativo e gli altri indicati dalla legge sono controfirmati anche dal Presidente del Consiglio dei ministri.

ART. 90. — Il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per attentato alla Costituzione. T.U., art. 3

In tali casi è messo in stato di accusa dal Parlamento in seduta comune, a maggioranza assoluta dei suoi membri.

ART. 91. — Il Presidente della Repubblica, prima di assumere le sue funzioni, presta giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione dinanzi al Parlamento in seduta comune.

TITOLO III.

IL GOVERNO

SEZIONE I.

Il Consiglio dei ministri.

ART. 92. — Il Governo della Repubblica è composto del Presidente del Consiglio e dei ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri.

Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, i ministri.

ART. 93. — Il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri, prima di assumere le funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica.

ART. 94. — Il Governo deve avere la fiducia delle due Camere.

Ciascuna Camera accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale.

Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta alle Camere per ottenerne la fiducia.

Il voto contrario di una o di entrambe le Camere su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni.

La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti della Camera e non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione.

ART. 95. — Il Presidente del Consiglio dei ministri dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile. Mantiene l'unità di indirizzo politico ed amministrativo, promovendo e coordinando l'attività dei ministri.

I ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei ministri, e individualmente degli atti dei loro dicasteri.

La legge provvede all'ordinamento della Presidenza del Consiglio e determina il numero, le attribuzioni e l'organizzazione dei ministeri.

T.U., art. 4

ART. 96. — Il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri sono posti in stato d'accusa dal Parlamento in seduta comune per reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni (*).

SEZIONE II.

La Pubblica Amministrazione.

ART. 97. — I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione.

(*) Cfr. la legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, la legge 25 gennaio 1962, n. 20, recante norme sui procedimenti e giudizi di accusa, nonché il regolamento parlamentare per i procedimenti di accusa.

Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari.

Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.

ART. 98. — I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione.

Se sono membri del Parlamento, non possono conseguire promozioni se non per anzianità.

Si possono con legge stabilire limitazioni al diritto d'isciversi ai partiti politici per i magistrati, i militari di carriera in servizio attivo, i funzionari ed agenti di polizia, i rappresentanti diplomatici e consolari all'estero.

SEZIONE III.

Gli organi ausiliari.

ART. 99. — Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro è composto, nei modi stabiliti dalla legge, di esperti e di rappresentanti delle categorie produttive, in misura che tenga conto della loro importanza numerica e qualitativa (*).

È organo di consulenza delle Camere e del Governo per le materie e secondo le funzioni che gli sono attribuite dalla legge.

Ha l'iniziativa legislativa e può contribuire alla elaborazione della legislazione economica e sociale secondo i principi ed entro i limiti stabiliti dalla legge.

ART. 100. — Il Consiglio di Stato è organo di consulenza giuridico-amministrativa e di tutela della giustizia nell'amministrazione.

La Corte dei conti esercita il controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo, e anche quello successivo sulla gestione del bilancio dello Stato. Partecipa, nei casi e nelle forme stabiliti dalla legge, al controllo sulla

(*) Cfr. la legge 5 gennaio 1957, n. 33, e la legge 25 luglio 1959, n. 593, sull'ordinamento e attribuzioni del Consiglio nazionale della economia e del lavoro.

gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria. Riferisce direttamente alle Camere sul risultato del riscontro eseguito (*).

La legge assicura l'indipendenza dei due Istituti e dei loro componenti di fronte al Governo.

TITOLO IV.

LA MAGISTRATURA.

SEZIONE I.

Ordinamento giurisdizionale.

ART. 101. — La giustizia è amministrata in nome del popolo.

I giudici sono soggetti soltanto alla legge.

ART. 102. — La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario.

Non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali. Possono soltanto istituirsi presso gli organi giudiziari ordinari sezioni specializzate per determinate materie, anche con la partecipazione di cittadini idonei estranei alla magistratura.

La legge regola i casi e le forme della partecipazione diretta del popolo all'amministrazione della giustizia.

ART. 103. — Il Consiglio di Stato e gli altri organi di giustizia amministrativa hanno giurisdizione per la tutela nei confronti della pubblica amministrazione degli interessi legittimi e, in particolari materie indicate dalla legge, anche dei diritti soggettivi.

La Corte dei conti ha giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica e nelle altre specificate dalla legge.

I tribunali militari in tempo di guerra hanno la giurisdizione stabilita dalla legge. In tempo di pace hanno

(*) Cfr. legge 21 marzo 1958, n. 259, sulla partecipazione della Corte dei Conti al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria.

giurisdizione soltanto per i reati militari commessi da appartenenti alle Forze armate.

ART. 104. — La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere.

Il Consiglio superiore della magistratura è presieduto dal Presidente della Repubblica. (*)

Ne fanno parte di diritto il primo presidente e il procuratore generale della Corte di cassazione.

Gli altri componenti sono eletti per due terzi da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie, e per un terzo dal Parlamento in seduta comune tra professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio.

Il Consiglio elegge un vicepresidente fra i componenti designati dal Parlamento.

I membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili.

Non possono, finché sono in carica, essere iscritti negli albi professionali, né far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale.

ART. 105. — Spettano al Consiglio superiore della magistratura, secondo le norme dell'ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni ed i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati.

ART. 106. — Le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso.

La legge sull'ordinamento giudiziario può ammettere la nomina, anche elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli.

Su designazione del Consiglio superiore della magistratura possono essere chiamati all'ufficio di consiglieri di cassazione, per meriti insigni, professori ordinari di

(*) Cfr. la legge 24 marzo 1958, n. 195, sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura.

università in materie giuridiche e avvocati che abbiano quindici anni d'esercizio e siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori.

ART. 107. — I magistrati sono inamovibili. Non possono essere dispensati o sospesi dal servizio, né destinati ad altre sedi o funzioni se non in seguito a decisione del Consiglio superiore della magistratura, adottata o per i motivi e con le garanzie di difesa stabilite dall'ordinamento giudiziario o con il loro consenso.

Il Ministro della giustizia ha facoltà di promuovere l'azione disciplinare.

I magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni.

Il pubblico ministero gode delle garanzie stabilite nei suoi riguardi dalle norme sull'ordinamento giudiziario.

ART. 108. — Le norme sull'ordinamento giudiziario e su ogni magistratura sono stabilite con legge.

La legge assicura l'indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali, del pubblico ministero presso di esse, e degli estranei che partecipano all'amministrazione della giustizia.

ART. 109. — L'autorità giudiziaria dispone direttamente della polizia giudiziaria.

ART. 110. — Ferme le competenze del Consiglio superiore della magistratura, spettano al Ministro della giustizia l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia.

SEZIONE II.

Norme sulla giurisdizione.

ART. 111. — Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati.

Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge. Si può derogare a tale nor-

ma soltanto per le sentenze dei tribunali militari in tempo di guerra.

Contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti il ricorso in Cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione.

ART. 112. — Il pubblico ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione penale.

ART. 113. — Contro gli atti della pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa.

Tale tutela giurisdizionale non può essere esclusa o limitata a particolari mezzi di impugnazione o per determinate categorie di atti.

La legge determina quali organi di giurisdizione possono annullare gli atti della pubblica amministrazione nei casi e con gli effetti previsti dalla legge stessa.

TITOLO V.

LE REGIONI, LE PROVINCIE, I COMUNI

ART. 114. — La Repubblica si riparte in Regioni, Province e Comuni.

ART. 115. — Le Regioni sono costituite in enti autonomi con propri poteri e funzioni secondo i principi fissati nella Costituzione.

ART. 116. — Alla Sicilia, alla Sardegna, al Trentino-Alto Adige, al Friuli-Venezia Giulia e alla Valle d'Aosta sono attribuite forme e condizioni particolari di autonomia secondo statuti speciali adottati con leggi costituzionali (*).

(*) Cfr. il regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, relativo allo statuto della Regione siciliana convertito nella legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2; la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, relativa allo Statuto speciale per la Sardegna; la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, relativa allo Statuto speciale per la Valle d'Aosta; la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, relativa allo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige; la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, relativa allo Statuto speciale per il Friuli-Venezia Giulia.

ART. 117. — La Regione emana per le seguenti materie norme legislative nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato, semprechè le norme stesse non siano in contrasto con l'interesse nazionale e con quello di altre Regioni:

ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi dipendenti dalla Regione;

circoscrizioni comunali;

polizia locale urbana e rurale;

fiere e mercati;

beneficenza pubblica ed assistenza sanitaria ed ospedaliera;

istruzione artigiana e professionale e assistenza scolastica;

musei e biblioteche di enti locali;

urbanistica;

turismo ed industria alberghiera;

tramvie e linee automobilistiche d'interesse regionale;

viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale;

navigazione e porti lacuali;

acque minerali e termali;

cave e torbiere;

caccia;

pesca nelle acque interne;

agricoltura e foreste;

artigianato;

altre materie indicate da leggi costituzionali.

Le leggi della Repubblica possono demandare alla Regione il potere di emanare norme per la loro attuazione.

ART. 118. — Spettano alla Regione le funzioni amministrative per le materie elencate nel precedente articolo, salvo quelle di interesse esclusivamente locale, che possono essere attribuite dalle leggi della Repubblica alle Province, ai Comuni o ad altri enti locali.

Lo Stato può con legge delegare alla Regione l'esercizio di altre funzioni amministrative.

La Regione esercita normalmente le sue funzioni amministrative delegandole alle Province, ai Comuni o ad altri enti locali, o valendosi dei loro uffici.

ART. 119. — Le Regioni hanno autonomia finanziaria nelle forme e nei limiti stabiliti da leggi della Repubblica, che la coordinano con la finanza dello Stato, delle Province e dei Comuni.

Alle Regioni sono attribuiti tributi propri e quote di tributi erariali, in relazione ai bisogni delle Regioni per le spese necessarie ad adempiere le loro funzioni normali.

Per provvedere a scopi determinati, e particolarmente per valorizzare il Mezzogiorno e le Isole, lo Stato assegna per legge a singole Regioni contributi speciali.

La Regione ha un proprio demanio e patrimonio, secondo le modalità stabilite con legge della Repubblica.

ART. 120. — La Regione non può istituire dazi d'importazione o esportazione o transito fra le Regioni.

Non può adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose fra le Regioni.

Non può limitare il diritto dei cittadini di esercitare in qualunque parte del territorio nazionale la loro professione, impiego o lavoro.

ART. 121. — Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta e il suo Presidente.

Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative e regolamentari attribuite alla Regione e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi. Può fare proposte di legge alle Camere.

La Giunta regionale è l'organo esecutivo delle Regioni.

Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione; promulga le leggi ed i regolamenti regionali; dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo centrale.

ART. 122. — Il sistema d'elezione, il numero e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità dei consiglieri regionali sono stabiliti con legge della Repubblica.

Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio regionale e ad una delle Camere del Parlamento o ad un altro Consiglio regionale.

Il Consiglio elegge nel suo seno un presidente e un ufficio di presidenza per i propri lavori.

I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

Il Presidente ed i membri della Giunta sono eletti dal Consiglio regionale tra i suoi componenti.

ART. 123. — Ogni Regione ha uno statuto il quale, in armonia con la Costituzione e con le leggi della Repubblica, stabilisce le norme relative all'organizzazione interna della Regione. Lo statuto regola l'esercizio del diritto di iniziativa e del *referendum* su leggi e provvedimenti amministrativi della Regione e la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali.

Lo statuto è deliberato dal Consiglio regionale a maggioranza assoluta dei suoi componenti, ed è approvato con legge della Repubblica.

ART. 124. — Un commissario del Governo, residente nel capoluogo della Regione, soprintende alle funzioni amministrative esercitate dallo Stato e le coordina con quelle esercitate dalla Regione.

ART. 125. — Il controllo di legittimità sugli atti amministrativi della Regione è esercitato, in forma decentrata, da un organo dello Stato, nei modi e nei limiti stabiliti da leggi della Repubblica. La legge può in determinati casi ammettere il controllo di merito, al solo effetto di promuovere, con richiesta motivata, il riesame della deliberazione da parte del Consiglio regionale.

Nella Regione sono istituiti organi di giustizia amministrativa di primo grado, secondo l'ordinamento stabilito

da legge della Repubblica. Possono istituirsi sezioni con sede diversa dal capoluogo della Regione.

ART. 126. — Il Consiglio regionale può essere sciolto, quando compia atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge, o non corrisponda all'invito del Governo di sostituire la Giunta o il Presidente, che abbiano compiuto analoghi atti o violazioni.

Può essere sciolto quando, per dimissioni o per impossibilità di formare una maggioranza, non sia in grado di funzionare.

Può essere altresì sciolto per ragioni di sicurezza nazionale.

Lo scioglimento è disposto con decreto motivato del Presidente della Repubblica, sentita una Commissione di deputati e senatori costituita, per le questioni regionali, nei modi stabiliti con legge della Repubblica.

Col decreto di scioglimento è nominata una Commissione di tre cittadini eleggibili al Consiglio regionale, che indice le elezioni entro tre mesi e provvede all'ordinaria amministrazione di competenza della Giunta e agli atti improrogabili, da sottoporre alla ratifica del nuovo Consiglio.

ART. 127. — Ogni legge approvata dal Consiglio regionale è comunicata al Commissario che, salvo il caso di opposizione da parte del Governo, deve vistarla nel termine di trenta giorni dalla comunicazione.

La legge è promulgata nei dieci giorni dalla apposizione del visto ed entra in vigore non prima di quindici giorni dalla sua pubblicazione. Se una legge è dichiarata urgente dal Consiglio regionale, e il Governo della Repubblica lo consente, la promulgazione e l'entrata in vigore non sono subordinate ai termini indicati.

Il Governo della Repubblica, quando ritenga che una legge approvata dal Consiglio regionale ecceda la competenza della Regione o contrasti con gli interessi nazionali o con quelli di altre Regioni, la rinvia al Con-

siglio regionale nel termine fissato per l'apposizione del visto.

Ove il Consiglio regionale la approvi di nuovo a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il Governo della Repubblica può, nei quindici giorni dalla comunicazione, promuovere la questione di legittimità davanti alla Corte costituzionale, o quella di merito per contrasto di interessi davanti alle Camere. In caso di dubbio, la Corte decide di chi sia la competenza.

ART. 128. — Le Province e i Comuni sono enti autonomi nell'ambito dei principi fissati da leggi generali della Repubblica, che ne determinano le funzioni.

ART. 129. — Le Province e i Comuni sono anche circoscrizioni di decentramento statale e regionale.

Le circoscrizioni provinciali possono essere suddivise in circondari con funzioni esclusivamente amministrative per un ulteriore decentramento.

ART. 130. — Un organo della Regione, costituito nei modi stabiliti da legge della Repubblica, esercita, anche in forma decentrata, il controllo di legittimità sugli atti delle Province, dei Comuni e degli altri enti locali.

In casi determinati dalla legge può essere esercitato il controllo di merito nella forma di richiesta motivata agli enti deliberanti di riesaminare la loro deliberazione.

ART. 131 (*). — Sono costituite le seguenti Regioni:

Piemonte;
Valle d'Aosta;
Lombardia;

(*) Sostituito dall'articolo 1 della legge costituzionale 27 dicembre 1963, n. 3:

Art. 1. - L'articolo 131 della Costituzione della Repubblica italiana è così modificato:

« Sono costituite le seguenti Regioni:

Piemonte; Valle d'Aosta; Lombardia; Trentino-Alto Adige; Veneto; Friuli-Venezia Giulia; Liguria; Emilia-Romagna; Toscana; Umbria; Marche; Lazio; Abruzzi; Molise; Campania; Puglia; Basilicata; Calabria; Sicilia; Sardegna ».

Trentino-Alto Adige;
Veneto;
Friuli-Venezia Giulia;
Liguria;
Emilia-Romagna;
Toscana;
Umbria;
Marche;
Lazio;
Abruzzi e Molise;
Campania;
Puglia;
Basilicata;
Calabria;
Sicilia;
Sardegna.

ART. 132. — Si può con legge costituzionale, sentiti i Consigli regionali, disporre la fusione di Regioni esistenti o la creazione di nuove Regioni con un minimo di un milione di abitanti, quando ne facciano richiesta tanti Consigli comunali che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessate, e la proposta sia approvata con *referendum* dalla maggioranza delle popolazioni stesse.

Si può, con *referendum* e con legge della Repubblica, sentiti i Consigli regionali, consentire che Province e Comuni, che ne facciano richiesta, siano staccati da una Regione ed aggregati ad un'altra.

ART. 133. — Il mutamento delle circoscrizioni provinciali e la istituzione di nuove Province nell'ambito di una Regione sono stabiliti con leggi della Repubblica, su iniziativa dei Comuni, sentita la stessa Regione.

La Regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi Comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni.

TITOLO VI.

GARANZIE COSTITUZIONALI

SEZIONE I.

La Corte costituzionale (*).

T.U., art. 2

ART. 134. — La Corte costituzionale giudica:

sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti, aventi forza di legge, dello Stato e delle Regioni;

sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato e le Regioni, e tra le Regioni;

sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica ed i Ministri, a norma della Costituzione.

ART. 135. — La Corte costituzionale è composta di quindici giudici nominati per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento in seduta comune e per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative.

I giudici della Corte costituzionale sono scelti tra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrative, i professori ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni d'esercizio.

La Corte elegge il presidente fra i suoi componenti.

I giudici sono nominati per dodici anni, si rinnovano parzialmente secondo le norme stabilite dalla legge e non sono immediatamente rieleggibili.

L'ufficio di giudice della Corte è incompatibile con quello di membro del Parlamento o d'un Consiglio re-

(*) Cfr. la legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, contenente norme sui giudizi di legittimità costituzionale e sulle garanzie d'indipendenza della Corte costituzionale; la legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, recante norme integrative della Costituzione concernenti la Corte costituzionale; la legge 11 marzo 1953, n. 87, recante norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale; la legge 18 marzo 1958, n. 265, recante integrazioni e modificazioni alla legge 11 marzo 1953, n. 87; e la legge 25 gennaio 1962, n. 20, recante norme sui procedimenti e giudizi di accusa.

gionale, con l'esercizio della professione d'avvocato e con ogni carica ed ufficio indicati dalla legge.

Nei giudizi d'accusa contro il Presidente della Repubblica e contro i Ministri intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, sedici membri eletti, all'inizio di ogni legislatura, dal Parlamento in seduta comune tra cittadini aventi i requisiti per l'eleggibilità a senatore (*) **T.U., art. 6**

ART. 136. — Quando la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale di una norma di legge o di atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione.

La decisione della Corte è pubblicata e comunicata alle Camere ed ai Consigli regionali interessati, affinché, ove lo ritengano necessario, provvedano nelle forme costituzionali.

ART. 137. — Una legge costituzionale stabilisce le condizioni, le forme, i termini di proponibilità dei giudizi di legittimità costituzionale, e le garanzie di indipendenza dei giudici della Corte.

Con legge ordinaria sono stabilite le altre norme necessarie per la costituzione e il funzionamento della Corte.

Contro le decisioni della Corte costituzionale non è ammessa alcuna impugnazione. **T.U., art. 96**

SEZIONE II.

Revisione della Costituzione. Leggi costituzionali.

ART. 138. — Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione.

(*) Comma parzialmente modificato dall'articolo 10 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1.

Le leggi stesse sono sottoposte a *referendum* popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a *referendum* non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.

Non si fa luogo a *referendum* se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti.

ART. 139. — La forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

I.

Con l'entrata in vigore della Costituzione il Capo provvisorio dello Stato esercita le attribuzioni di Presidente della Repubblica e ne assume il titolo.

II.

Se alla data della elezione del Presidente della Repubblica non sono costituiti tutti i Consigli regionali, partecipano alla elezione soltanto i componenti delle due Camere.

III.

Per la prima composizione del Senato della Repubblica sono nominati senatori, con decreto del Presidente della Repubblica, i deputati dell'Assemblea Costituente che posseggono i requisiti di legge per essere senatori e che:

sono stati presidenti del Consiglio dei ministri o di Assemblee legislative;

hanno fatto parte del disciolto Senato;

hanno avuto almeno tre elezioni, compresa quella all'Assemblea Costituente;

sono stati dichiarati decaduti nella seduta della Camera dei deputati del 9 novembre 1926;

hanno scontato la pena della reclusione non inferiore a cinque anni in seguito a condanna del tribunale speciale fascista per la difesa dello Stato.

Sono nominati altresì senatori, con decreto del Presidente della Repubblica, i membri del disciolto Senato che hanno fatto parte della Consulta nazionale.

Al diritto di essere nominati senatori si può rinunciare prima della firma del decreto di nomina. L'accettazione della candidatura alle elezioni politiche implica rinuncia al diritto di nomina a senatore.

IV.

Per la prima elezione del Senato il Molise è considerato come Regione a sé stante, con il numero dei senatori che gli compete in base alla sua popolazione.

V.

La disposizione dell'articolo 80 della Costituzione, per quanto concerne i trattati internazionali che importano oneri alle finanze o modificazioni di legge, ha effetto dalla data di convocazione delle Camere.

VI.

Entro cinque anni dall'entrata in vigore della Costituzione si procede alla revisione degli organi speciali di giurisdizione attualmente esistenti, salvo le giurisdizioni del Consiglio di Stato, della Corte dei conti e dei tribunali militari.

Entro un anno dalla stessa data si provvede con legge al riordinamento del Tribunale supremo militare in relazione all'articolo 111.

VII.

Fino a quando non sia emanata la nuova legge sull'ordinamento giudiziario in conformità con la Costituzione, continuano ad osservarsi le norme dell'ordinamento vigente.

Fino a quando non entri in funzione la Corte costituzionale, la decisione delle controversie indicate nell'articolo 134 ha luogo nelle forme e nei limiti delle norme preesistenti all'entrata in vigore della Costituzione.

I giudici della Corte costituzionale nominati nella prima composizione della Corte stessa non sono soggetti alla parziale rinnovazione e durano in carica dodici anni.

VIII.

Le elezioni dei Consigli regionali e degli organi elettivi delle amministrazioni provinciali sono indette entro un anno dall'entrata in vigore della Costituzione.

Leggi della Repubblica regolano per ogni ramo della pubblica amministrazione il passaggio delle funzioni statali attribuite alle Regioni. Fino a quando non sia provveduto al riordinamento e alla distribuzione delle funzioni amministrative fra gli enti locali, restano alle Province ed ai Comuni le funzioni che esercitano attualmente e le altre di cui le Regioni deleghino loro l'esercizio.

Leggi della Repubblica regolano il passaggio alle Regioni di funzionari e dipendenti dello Stato, anche delle amministrazioni centrali, che sia reso necessario dal nuovo ordinamento. Per la formazione dei loro uffici le Regioni devono, tranne che in casi di necessità, trarre il proprio personale da quello dello Stato e degli enti locali.

IX.

La Repubblica, entro tre anni dall'entrata in vigore della Costituzione, adegua le sue leggi alle esigenze delle autonomie locali e alla competenza legislativa attribuita alle Regioni.

X.

Alla Regione del Friuli-Venezia Giulia, di cui all'articolo 116, si applicano provvisoriamente le norme generali del Titolo V della parte seconda, ferma restando la tutela delle minoranze linguistiche in conformità con l'articolo 6.

XI.

Fino a cinque anni dall'entrata in vigore della Costituzione si possono, con leggi costituzionali, formare altre Regioni, a modificazione dell'elenco di cui all'articolo 131, anche senza il concorso delle condizioni richieste dal primo comma dell'articolo 132, fermo rimanendo tuttavia l'obbligo di sentire le popolazioni interessate (*).

XII.

È vietata la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista (**).

In deroga all'articolo 48, sono stabilite con legge, per non oltre un quinquennio dall'entrata in vigore della Costituzione, limitazioni temporanee al diritto di voto e alla eleggibilità per i capi responsabili del regime fascista (***)).

XIII.

I membri e i discendenti di Casa Savoia non sono elettori e non possono ricoprire uffici pubblici, né cariche elettive.

Agli ex re di Casa Savoia, alle loro consorti e ai loro discendenti maschi sono vietati l'ingresso e il soggiorno nel territorio nazionale.

I beni, esistenti nel territorio nazionale, degli ex re di Casa Savoia, delle loro consorti e dei loro discendenti maschi, sono avocati allo Stato. I trasferimenti e le costituzioni di diritti reali sui beni stessi, che siano avvenuti dopo il 2 giugno 1946, sono nulli.

(*) La legge costituzionale 18 marzo 1958, n. 1, ha prorogato il termine fino al 31 dicembre 1963.

(**) Cfr. la legge 3 dicembre 1947, n. 1546, contenente norme per la repressione dell'attività fascista e dell'attività diretta alla restaurazione dell'istituto monarchico e la legge 20 giugno 1952, n. 645, contenente Norme di attuazione della XII disposizione transitoria e finale (comma primo) della Costituzione.

(***) Cfr. la legge 23 dicembre 1947, n. 1453: norme per la limitazione temporanea del diritto di voto ai capi responsabili del regime fascista (di durata limitata a 5 anni dal giorno successivo alla sua pubblicazione avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* del 31 dicembre 1947).

XIV.

I titoli nobiliari non sono riconosciuti.

I predicati di quelli esistenti prima del 28 ottobre 1922 valgono come parte del nome.

L'Ordine mauriziano è conservato come ente ospedaliero e funziona nei modi stabiliti dalla legge.

La legge regola la soppressione della Consulta araldica.

XV.

Con l'entrata in vigore della Costituzione si ha per convertito in legge il decreto legislativo luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, sull'ordinamento provvisorio dello Stato.

XVI.

Entro un anno dall'entrata in vigore della Costituzione si procede alla revisione e al coordinamento con essa delle precedenti leggi costituzionali che non siano state finora esplicitamente o implicitamente abrogate.

XVII.

L'Assemblea Costituente sarà convocata dal suo Presidente per deliberare, entro il 31 gennaio 1948, sulla legge per la elezione del Senato della Repubblica, sugli statuti regionali speciali e sulla legge per la stampa.

Fino al giorno delle elezioni delle nuove Camere, l'Assemblea Costituente può essere convocata, quando vi sia necessità di deliberare nelle materie attribuite alla sua competenza dagli articoli 2, primo e secondo comma, e 3, comma primo e secondo, del decreto legislativo 16 marzo 1946, n. 98.

In tale periodo le Commissioni permanenti restano in funzione. Quelle legislative rinviano al Governo i disegni di legge, ad esse trasmessi, con eventuali osservazioni e proposte di emendamenti.

I deputati possono presentare al Governo interrogazioni con richiesta di risposta scritta.

L'Assemblea Costituente, agli effetti di cui al secondo comma del presente articolo, è convocata dal suo Presidente su richiesta motivata del Governo o di almeno duecento deputati.

XVIII.

La presente Costituzione è promulgata dal Capo provvisorio dello Stato entro cinque giorni dalla sua approvazione da parte dell'Assemblea Costituente, ed entra in vigore il 1° gennaio 1948.

Il testo della Costituzione è depositato nella sala comunale di ciascun Comune della Repubblica per rimanere esposto, durante tutto l'anno 1948, affinché ogni cittadino possa prenderne cognizione.

La Costituzione, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica.

La Costituzione dovrà essere fedelmente osservata come Legge fondamentale della Repubblica da tutti i cittadini e dagli organi dello Stato.

Data a Roma, addì 27 dicembre 1947.

ENRICO DE NICOLA

CONTROFIRMANO:

Il Presidente dell'Assemblea Costituente

UMBERTO TERRACINI

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

ALCIDE DE GASPERI

V. *Il Guardasigilli*

GRASSI

§ 2) NORME INTEGRATIVE DELLA COSTITUZIONE CONCERNENTI LA CORTE COSTITUZIONALE

LEGGE COSTITUZIONALE 11 MARZO 1953, N. 1.

(*Gli articoli sottolineati sono quelli riportati nel testo unificato. L'indicazione T.U., a lato, fa riferimento all'articolato del testo unificato stesso: pagg. 29 e seguenti*).

ART. 1. — La Corte costituzionale esercita le sue funzioni nelle forme, nei limiti ed alle condizioni di cui alla Carta costituzionale, alla legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, ed alla legge ordinaria emanata per la prima attuazione delle predette norme costituzionali.

ART. 2. — Spetta alla Corte costituzionale giudicare se le richieste di *referendum* abrogativo presentate a norma dell'articolo 75 della Costituzione siano ammissibili ai sensi del secondo comma dell'articolo stesso.

Le modalità di tale giudizio saranno stabilite dalla legge che disciplinerà lo svolgimento del *referendum* popolare.

ART. 3. — La Corte costituzionale giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e dei cittadini eletti dal Parlamento ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 135 della Costituzione, deliberando a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

ART. 4. — I giudici della Corte restano in carica dodici anni.

I giudici che sono nominati alla scadenza dei dodici anni dalla prima formazione della Corte si rinnovano, decorsi nove anni, mediante sorteggio di due giudici tra quelli nominati dal Presidente della Repubblica, di due tra quelli nominati dal Parlamento e di due tra quelli nominati dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative.

Il sorteggio dei giudici è fatto dalla Corte tre mesi prima della scadenza del predetto termine di nove anni.

Decorsi gli altri tre anni, si rinnovano i giudici che non sono stati rinnovati.

Successivamente si rinnovano ogni nove anni i giudici rimasti in carica dodici anni.

In caso di vacanza dovuta alla scadenza del termine di dodici anni o ad altra causa la sostituzione avviene entro un mese dalla vacanza stessa.

ART. 5. — I giudici della Corte costituzionale non sono sindacabili, né possono essere perseguiti per le opinioni espresse e i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

ART. 6. — I giudici della Corte costituzionale hanno una retribuzione mensile che non può essere inferiore a quella del più alto magistrato della giurisdizione ordinaria ed è determinata con legge.

ART. 7. — I giudici della Corte costituzionale possono essere rimossi o sospesi dal loro ufficio a norma dell'articolo 2 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, solo in seguito a deliberazione della Corte presa a maggioranza di due terzi dei componenti che partecipano all'adunanza.

ART. 8. — Il giudice della Corte costituzionale che per sei mesi non eserciti le sue funzioni decade dalla carica.

ART. 9. — Il Presidente della Corte, quando lo ritenga necessario, può, con provvedimento motivato, ridurre fino alla metà i termini dei procedimenti.

T U., art. 7

ART. 10. — Il Parlamento, con le stesse modalità stabilite per la nomina dei giudici della Corte costituzionale, compila ogni dodici anni un elenco di persone tra le quali sono sorteggiati, in caso di necessità, i giudici aggregati che devono partecipare ai giudizi di accusa contro il Presidente della Repubblica, il Presidente del Consiglio dei Ministri ed i Ministri.

ART. 11. — Le disposizioni degli articoli 5 e 6 si applicano anche ai cittadini eletti dal Parlamento ai sensi

dell'ultimo comma dell'articolo 135 della Costituzione, limitatamente al periodo in cui esercitano le loro funzioni presso la Corte.

ART. 12. — La messa in istato di accusa del Presidente della Repubblica, del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri è deliberata dal Parlamento in seduta comune su relazione di una Commissione, costituita di dieci deputati e di dieci senatori, eletti da ciascuna delle due Camere, ogni volta che si rinnova, con deliberazione adottata a maggioranza, in conformità del proprio regolamento. **T.U., art. 5**

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il Presidente è eletto dalla Commissione nel proprio seno.

ART. 13. — Il Parlamento in seduta comune, nel porre in istato di accusa il Presidente della Repubblica, il Presidente del Consiglio dei Ministri o i Ministri, elegge, anche tra i suoi componenti, uno o più commissari per sostenere l'accusa. **T.U., art. 39**

I commissari esercitano davanti alla Corte le funzioni di pubblico ministero e hanno la facoltà di assistere a tutti gli atti istruttori.

ART. 14. — L'atto di accusa contro il Presidente del Consiglio dei Ministri o i Ministri implica di pieno diritto la sospensione dalla carica.

ART. 15. — Per i reati di attentato alla Costituzione e di alto tradimento commessi dal Presidente della Repubblica la Corte costituzionale, nel pronunciare sentenza di condanna, determina le sanzioni penali nei limiti del massimo di pena previsto dalle leggi vigenti al momento del fatto, nonché le sanzioni costituzionali, amministrative e civili adeguate al fatto. **T.U., art. 25**

Le norme contenute nelle leggi penali relative alla sussistenza del reato, alla punibilità ed alla perseguibilità sono applicabili nei giudizi di accusa nei confronti del

Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri, ma la Corte può aumentare la pena fino ad un terzo anche oltre la misura stabilita, in caso di circostanze che rivelino l'eccezionale gravità del reato. La Corte può infliggere, altresì, le sanzioni costituzionali e amministrative adeguate al fatto.

DISPOSIZIONE TRANSITORIA

La prima elezione della Commissione preveduta dall'articolo 12 avrà luogo entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

CAPO II

§ 1) LEGGE 11 MARZO 1953, N. 87
(Norme sulla costituzione e sul funzionamento
della Corte Costituzionale).

§ 2) LEGGE 25 GENNAIO 1962, N. 20
(Norme sui procedimenti e giudizi di accusa).

§ 1) NORME SULLA COSTITUZIONE E SUL FUNZIONAMENTO DELLA CORTE COSTITUZIONALE

LEGGE 11 MARZO 1953, N. 87.

(L'articolo sottolineato è riportato nel testo unificato. La indicazione T.U., a lato, fa riferimento all'articolato del testo unificato stesso: pag. 35).

TITOLO I.

COSTITUZIONE DELLA CORTE

ART. 1. — La Corte costituzionale è composta di quindici giudici nominati, in ordine successivo, cinque dalle supreme magistrature ordinaria e amministrative, cinque dal Parlamento in seduta comune, cinque dal Presidente della Repubblica.

ART. 2. — I giudici della Corte la cui nomina spetta alle supreme magistrature ordinaria ed amministrative, sono eletti:

a) tre da un collegio del quale fanno parte il presidente della Corte di cassazione, che lo presiede, il procuratore generale, i presidenti di sezione, gli avvocati generali, i consiglieri e i sostituti procuratori generali della Cassazione;

b) uno da un collegio del quale fanno parte il presidente del Consiglio di Stato, che lo presiede, i presidenti di sezione ed i consiglieri del Consiglio di Stato;

c) uno da un collegio del quale fanno parte il presidente della Corte dei conti che lo presiede, i presidenti di sezione, i consiglieri, il procuratore generale ed i vice-procuratori generali della Corte dei conti.

I componenti di ciascun collegio possono votare per un numero di candidati pari a quello dei giudici che il collegio deve eleggere. Si considerano non iscritti i nomi eccedenti tale numero.

I nomi degli eletti vengono immediatamente comunicati, dal presidente di ciascun collegio, al Presidente della Corte costituzionale, ai Presidenti delle due Camere del Parlamento ed al Presidente della Repubblica.

ART. 3. — I giudici che nomina il Parlamento sono eletti da questo in seduta comune delle due Camere, a scrutinio segreto e con maggioranza di tre quinti della Assemblea.

Per gli scrutini successivi al secondo è sufficiente la maggioranza dei tre quinti dei votanti.

Dopo ogni scrutinio saranno gradualmente proclamati eletti coloro che avranno riportato la maggioranza preveduta, rispettivamente, nei commi precedenti.

I nomi dei giudici eletti dal Parlamento vengono immediatamente comunicati dal Presidente della Camera dei deputati al Presidente della Repubblica e al Presidente della Corte costituzionale.

ART. 4. — I giudici della Corte costituzionale, la cui nomina spetta al Presidente della Repubblica, sono nominati con suo decreto.

Il decreto è controfirmato dal Presidente del Consiglio dei ministri.

ART. 5. — I giudici della Corte, prima di assumere le funzioni, prestano giuramento di osservare la Costituzione e le leggi, nelle mani del Presidente della Repubblica, alla presenza dei Presidenti delle due Camere del Parlamento.

ART. 6. — La Corte elegge a maggioranza dei suoi componenti il Presidente. Nel caso che nessuno riporti la maggioranza, si procede ad una nuova votazione e, dopo di questa, eventualmente alla votazione di ballottaggio tra i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti e si proclama eletto chi abbia riportato la maggioranza.

In caso di parità è proclamato eletto il più anziano di carica e, in mancanza, il più anziano di età.

Della nomina è data immediata comunicazione dallo stesso Presidente eletto al Presidente della Repubblica, ai Presidenti delle due Camere del Parlamento ed al Presidente del Consiglio dei ministri.

Il Presidente rimane in carica quattro anni ed è rieleggibile.

Il Presidente, subito dopo l'insediamento nella carica, designa un giudice destinato a sostituirlo per il tempo necessario in caso di impedimento.

ART. 7. — I giudici della Corte costituzionale non possono assumere o conservare altri uffici o impieghi pubblici o privati, né esercitare attività professionali, commerciali o industriali, funzioni di amministratore o sindaco in società che abbiano fine di lucro.

Durante il periodo di appartenenza alla Corte costituzionale i giudici che siano magistrati in attività di servizio, o professori universitari, non potranno continuare nell'esercizio delle loro funzioni.

Essi saranno collocati fuori ruolo per tutto il periodo in cui restano in carica e fino a quando non raggiungano i limiti di età per essere collocati a riposo.

All'atto della cessazione dalla carica di giudici della Corte costituzionale, i professori universitari ordinari verranno riammessi in ruolo, anche in soprannumero ove occorra, nella sede già occupata.

I giudici della Corte costituzionale non possono fare parte di commissioni giudicatrici di concorso, né ricoprire cariche universitarie e non possono essere candidati in elezioni amministrative o politiche.

ART. 8. — I giudici della Corte non possono svolgere attività inerente ad una associazione o partito politico.

ART. 9. — Le domande dell'autorità competente per sottoporre a procedimento penale o procedere all'arresto di un giudice della Corte costituzionale sono trasmesse alla Corte stessa per il tramite del Ministero di grazia e giustizia.

T.U., art. 19 ART. 10. — La Corte, con il solo intervento dei giudici ordinari, pronuncia la decadenza dei cittadini eletti dal Parlamento ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 135 della Costituzione qualora gli stessi, dopo la loro elezione, vengano a perdere i requisiti per l'eleggibilità o si rendano incompatibili.

La decisione della Corte è comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento per la sostituzione.

ART. 11. — Tutti i provvedimenti che la Corte adotta nei confronti dei giudici ordinari e dei giudici aggregati sono deliberati in camera di consiglio ed a maggioranza dei suoi componenti. Essi devono essere motivati e sono resi pubblici nei modi disposti dall'articolo 19.

ART. 12. — I giudici della Corte costituzionale hanno tutti ugualmente una retribuzione corrispondente al complessivo trattamento economico che viene percepito dal magistrato della giurisdizione ordinaria investito delle più alte funzioni. Al Presidente è inoltre attribuita una indennità di rappresentanza pari ad un quinto della retribuzione.

Tale trattamento sostituisce ed assorbe quello che ciascuno, nella sua qualità di funzionario di Stato o di altro Ente pubblico, in servizio o a riposo, aveva prima della nomina a giudice della Corte.

Ai giudici eletti a norma dell'ultimo comma dell'articolo 135 della Costituzione è assegnata una indennità giornaliera di presenza pari ad un trentesimo della retribuzione mensile spettante ai giudici ordinari.

ART. 13. — La Corte può disporre l'audizione di testimoni e, anche in deroga ai divieti stabiliti da altre leggi, il richiamo di atti o documenti.

ART. 14. — La Corte può disciplinare l'esercizio delle sue funzioni con Regolamento approvato a maggioranza dei suoi componenti. Il Regolamento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La Corte, nei limiti di un fondo stanziato a tale scopo con legge del Parlamento, provvede alla gestione delle spese dei servizi e degli uffici e stabilisce in apposita pianta organica il numero, la qualità e gli assegni, nonché le attribuzioni, i diritti ed i doveri dei funzionari addetti a ciascun ufficio, con requisiti, trattamento e garanzie identici a quelli del personale degli uffici della Corte di cassazione.

La Corte è competente in via esclusiva a giudicare sui ricorsi dei suoi dipendenti.

TITOLO II.

FUNZIONAMENTO DELLA CORTE

CAPO I. — NORME GENERALI DI PROCEDURA.

ART. 15. — Le udienze della Corte costituzionale sono pubbliche, ma il Presidente può disporre che si svolgano a porte chiuse quando la pubblicità può nuocere alla sicurezza dello Stato o all'ordine pubblico o alla morale, ovvero, quando avvengono, da parte del pubblico, manifestazioni che possano turbare la serenità.

ART. 16. — I membri della Corte hanno obbligo di intervenire alle udienze quando non siano legittimamente impediti.

La Corte funziona con l'intervento di almeno undici giudici.

Le decisioni sono deliberate in camera di consiglio dai giudici presenti a tutte le udienze in cui si è svolto il giudizio e vengono prese con la maggioranza assoluta dei votanti. Nel caso di parità di voto prevale quello del Presidente, salvo quanto è stabilito nel secondo comma dell'articolo 49.

ART. 17. — Il cancelliere assiste alle sedute della Corte e stende il processo verbale sotto la direzione del Presidente.

Il processo verbale è sottoscritto da chi presiede l'udienza e dal cancelliere; di esso non si dà lettura, salvo espressa istanza di parte.

ART. 18. — La Corte giudica in via definitiva con sentenza. Tutti gli altri provvedimenti di sua competenza sono adottati con ordinanza.

I provvedimenti del Presidente sono adottati con decreto.

Le sentenze sono pronunciate in nome del popolo italiano e debbono contenere, oltre alla indicazione dei motivi di fatto e di diritto, il dispositivo, la data della decisione e la sottoscrizione dei giudici e del cancelliere.

Le ordinanze sono succintamente motivate.

ART. 19. — Le decisioni della Corte costituzionale sono depositate nella cancelleria della Corte e chiunque può prenderne visione ed ottenerne copia.

ART. 20. — Nei procedimenti dinanzi alla Corte costituzionale la rappresentanza e la difesa delle parti può essere affidata soltanto ad avvocati abilitati al patrocinio innanzi alla Corte di cassazione.

Gli organi dello Stato e delle Regioni hanno diritto di intervenire in giudizio.

Il Governo, anche quando intervenga nella persona del Presidente del Consiglio dei ministri o di un ministro a ciò delegato, è rappresentato e difeso dall'avvocato generale dello Stato o da un suo sostituto.

ART. 21. — Gli atti del procedimento davanti alla Corte costituzionale sono esenti da tasse di ogni specie.

ART. 22. — Nel procedimento davanti alla Corte costituzionale, salvo che per i giudizi sulle accuse di cui agli articoli 43 e seguenti, si osservano, in quanto applicabili, anche le norme del Regolamento per la procedura innanzi al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale.

Norme integrative possono essere stabilite dalla Corte nel suo Regolamento.

CAPO II. — QUESTIONI DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE.

ART. 23. — Nel corso di un giudizio dinanzi ad una autorità giurisdizionale una delle parti o il pubblico mini-

stero possono sollevare questione di legittimità costituzionale mediante apposita istanza, indicando:

a) le disposizioni della legge o dell'atto avente forza di legge dello Stato o di una Regione, viziate da illegittimità costituzionale;

b) le disposizioni della Costituzione o delle leggi costituzionali, che si assumono violate.

L'autorità giurisdizionale, qualora il giudizio non possa essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale o non ritenga che la questione sollevata sia manifestamente infondata, emette ordinanza con la quale, riferiti i termini ed i motivi della istanza con cui fu sollevata la questione, dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso.

La questione di legittimità costituzionale può essere sollevata, di ufficio, dall'autorità giurisdizionale davanti alla quale verte il giudizio con ordinanza contenente le indicazioni previste alle lettere a) e b) del primo comma e le disposizioni di cui al comma precedente.

L'autorità giurisdizionale ordina che a cura della cancelleria l'ordinanza di trasmissione degli atti alla Corte costituzionale sia notificata, quando non se ne sia data lettura nel pubblico dibattimento, alle parti in causa ed al pubblico ministero quando il suo intervento sia obbligatorio, nonché al Presidente del Consiglio dei ministri od al Presidente della Giunta regionale a seconda che sia in questione una legge o un atto avente forza di legge dello Stato o di una Regione. L'ordinanza viene comunicata dal cancelliere anche ai Presidenti delle due Camere del Parlamento o al Presidente del Consiglio regionale interessato.

ART. 24. — L'ordinanza che respinga la eccezione di illegittimità costituzionale per manifesta irrilevanza o infondatezza, deve essere adeguatamente motivata.

L'eccezione può essere riproposta all'inizio di ogni grado ulteriore del processo.

ART. 25. — Il Presidente della Corte costituzionale, appena è pervenuta alla Corte l'ordinanza con la quale l'autorità giurisdizionale promuove il giudizio di legittimità costituzionale, ne dispone la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e, quando occorra, nel *Bollettino Ufficiale* delle Regioni interessate.

Entro venti giorni dall'avvenuta notificazione dell'ordinanza, ai sensi dell'articolo 23, le parti possono esaminare gli atti depositati nella cancelleria e presentare le loro deduzioni.

Entro lo stesso termine, il Presidente del Consiglio dei ministri ed il Presidente della Giunta regionale possono intervenire in giudizio e presentare le loro deduzioni.

ART. 26. — Trascorso il termine indicato nell'articolo precedente, il Presidente della Corte nomina un giudice per la istruzione e la relazione e convoca entro i successivi venti giorni la Corte per la discussione.

Qualora non si costituisca alcuna parte o in caso di manifesta infondatezza la Corte può decidere in camera di consiglio.

Le sentenze devono essere depositate in cancelleria nel termine di venti giorni dalla decisione.

ART. 27. — La Corte costituzionale, quando accoglie una istanza o un ricorso relativo a questione di legittimità costituzionale di una legge o di un atto avente forza di legge dichiara, nei limiti dell'impugnazione, quali sono le disposizioni legislative illegittime. Essa dichiara, altresì, quali sono le altre disposizioni legislative, la cui legittimità deriva come conseguenza dalla decisione adottata.

ART. 28. — Il controllo di legittimità della Corte costituzionale su una legge o un atto avente forza di legge esclude ogni valutazione di natura politica e ogni sindacato sull'uso del potere discrezionale del Parlamento.

ART. 29. — La sentenza con la quale la Corte si pronunzia sulla questione di illegittimità costituzionale di una legge o di un atto avente forza di legge o l'ordinanza

con la quale è dichiarata la manifesta infondatezza dell'eccezione di incostituzionalità, vengono trasmesse, entro due giorni dal loro deposito in cancelleria, unitamente agli atti, all'autorità giurisdizionale che ha promosso il giudizio, a cura del cancelliere della Corte.

ART. 30. — La sentenza che dichiara l'illegittimità costituzionale di una legge o di un atto avente forza di legge dello Stato o di una Regione, entro due giorni dal suo deposito in cancelleria, è trasmessa, di ufficio, al Ministro di grazia e giustizia od al Presidente della Giunta regionale affinché si proceda immediatamente e, comunque, non oltre il decimo giorno, alla pubblicazione del dispositivo della decisione nelle medesime forme stabilite per la pubblicazione dell'atto dichiarato costituzionalmente illegittimo.

La sentenza, entro due giorni dalla data del deposito, viene, altresì, comunicata alle Camere e ai Consigli regionali interessati affinché, ove lo ritengano necessario, adottino i provvedimenti di loro competenza.

Le norme dichiarate incostituzionali non possono avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione.

Quando in applicazione della norma dichiarata incostituzionale, è stata pronunciata sentenza irrevocabile di condanna, ne cessano la esecuzione e tutti gli effetti penali.

ART. 31. — La questione della legittimità costituzionale di una legge di una Regione può, a norma dell'ultimo comma dell'articolo 127 della Costituzione, essere promossa entro il termine di quindici giorni dalla data in cui il Presidente del Consiglio dei ministri ha ricevuto comunicazione dal Presidente della Giunta regionale che la legge è stata per la seconda volta approvata dal Consiglio regionale.

La questione è sollevata, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, dal Presidente del Consiglio mediante

ricorso diretto alla Corte costituzionale e notificato, entro il termine previsto dal comma precedente, al Presidente della Giunta regionale.

Il ricorso deve essere depositato nella cancelleria della Corte costituzionale entro il termine di dieci giorni dalla notificazione.

ART. 32. — La questione della legittimità costituzionale di una legge o di un atto avente forza di legge dello Stato può essere promossa dalla Regione che ritiene dalla legge o dall'atto invasa la sfera della competenza assegnata alla Regione stessa dalla Costituzione e da leggi costituzionali.

La questione di legittimità, previa deliberazione della Giunta regionale, è promossa dal Presidente della Giunta mediante ricorso diretto alla Corte costituzionale e notificato al Presidente del Consiglio dei ministri entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione della legge o dell'atto impugnati.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo precedente.

ART. 33. — La questione di legittimità costituzionale di una legge o di un atto avente forza di legge di una Regione può essere, a norma dell'articolo 2, secondo comma, della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, promossa da un'altra Regione che ritenga da quella legge invasa la sfera della sua competenza.

La questione, previa deliberazione della Giunta regionale, è promossa dal Presidente della Giunta mediante ricorso diretto alla Corte costituzionale e notificato, entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della legge, al Presidente della Giunta della Regione di cui s'impugna la legge ed al Presidente del Consiglio dei ministri.

Il ricorso deve essere depositato nella cancelleria della Corte costituzionale entro il termine di dieci giorni dall'ultima notificazione.

ART. 34. — I ricorsi che promuovono le questioni di legittimità costituzionale, a norma degli articoli 31, 32 e

33 devono contenere le indicazioni di cui al primo comma dell'articolo 23. Si osservano, per quanto applicabili, le disposizioni contenute negli articoli 23, 25 e 26.

ART. 35. — Quando il Governo promuove davanti alle Camere la questione del contrasto di una legge approvata da un Consiglio regionale con gli interessi nazionali o con quelli di altre Regioni, la Regione interessata può promuovere la decisione della competenza, preveduta dall'articolo 127 della Costituzione, mediante ricorso diretto alla Corte costituzionale e notificato al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Presidenti delle due Camere del Parlamento entro quindici giorni dalla data alla quale il Governo ha promosso la questione davanti le Camere.

Si osservano, per quanto applicabili, le disposizioni dell'articolo 32.

ART. 36. — Le disposizioni del presente capo, come pure quelle dell'articolo 20, si osservano anche, per quanto applicabili, nei casi di impugnazione previsti dagli articoli 82 e 83 della legge costituzionale 28 febbraio 1948, n. 5, concernente lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.

Quanto vi è disposto riguardo alla Regione ed ai suoi organi, vale analogamente per la Provincia ed i suoi organi quando sia interessata una delle due provincie della Regione.

CAPO III. — CONFLITTI DI ATTRIBUZIONE.

SEZIONE I.

Dei conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato.

ART. 37. — Il conflitto tra poteri dello Stato è risolto dalla Corte costituzionale se insorge tra organi competenti a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartengono e per la delimitazione della sfera di attribuzioni determinata per i vari poteri da norme costituzionali.

Restano ferme le norme vigenti per le questioni di giurisdizione.

La Corte decide con ordinanza in camera di consiglio sulla ammissibilità del ricorso.

Se la Corte ritiene che esiste la materia di un conflitto la cui risoluzione spetti alla sua competenza dichiara ammissibile il ricorso e ne dispone la notifica agli organi interessati.

Si osservano in quanto applicabili le disposizioni degli articolo 23, 25 e 26.

Salvo il caso previsto nell'ultimo comma dell'articolo 20, gli organi interessati, quando non compaiono personalmente, possono essere difesi e rappresentati da liberi professionisti abilitati al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori.

ART. 38. — La Corte costituzionale risolve il conflitto sottoposto al suo esame dichiarando il potere al quale spettano le attribuzioni in contestazione e, ove sia stato emanato un atto viziato da incompetenza, lo annulla.

SEZIONE II.

Dei conflitti di attribuzione fra Stato e Regione e fra Regioni.

ART. 39. — Se la Regione invade con un suo atto la sfera di competenza assegnata dalla Costituzione allo Stato ovvero ad altra Regione, lo Stato o la Regione rispettivamente interessata possono proporre ricorso alla Corte costituzionale per il regolamento di competenza. Del pari può produrre ricorso la Regione la cui sfera di competenza costituzionale sia invasa da un atto dello Stato.

Il termine per produrre ricorso è di sessanta giorni a decorrere dalla notificazione o pubblicazione ovvero dall'avvenuta conoscenza dell'atto impugnato.

Il ricorso è proposto per lo Stato dal Presidente del Consiglio dei ministri o da un ministro da lui delegato

e per la Regione dal Presidente della Giunta regionale in seguito a deliberazione della Giunta stessa.

Il ricorso per regolamento di competenza deve indicare come sorge il conflitto di attribuzione e specificare l'atto dal quale sarebbe stata invasa la sfera di competenza, nonché le disposizioni della Costituzione e delle leggi costituzionali che si ritengono violate.

ART. 40. — L'esecuzione degli atti che hanno dato luogo al conflitto di attribuzione fra Stato e Regione ovvero tra Regioni può essere, in pendenza del giudizio, sospesa per gravi ragioni, con ordinanza motivata, dalla Corte.

ART. 41. — Si osservano per i ricorsi per regolamento di competenza indicati nei precedenti articoli le disposizioni degli articoli 23, 25, 26 e 38, in quanto applicabili.

ART. 42. — Le disposizioni di questa sezione che riguardano la Regione ed i suoi organi si osservano anche, in quanto applicabili, per le due Province della Regione Trentino-Alto Adige.

CAPO IV. (*) — GIUDIZI SULLE ACCUSE CONTRO IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA, IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ED I MINISTRI.

ART. 43. — La deliberazione con la quale il Parlamento mette in stato d'accusa il Presidente della Repubblica, il Presidente del Consiglio dei Ministri o i ministri, è presa a norma dell'articolo 90 della Costituzione e a scrutinio segreto.

L'atto di accusa deve contenere l'indicazione degli addebiti e delle prove su cui l'accusa si fonda.

Il Presidente della Camera dei deputati, entro due giorni dalla deliberazione del Parlamento, trasmette l'atto di accusa al Presidente della Corte costituzionale.

Il Presidente della Corte dispone che entro due giorni dalla ricezione dell'atto esso sia notificato all'accusato.

(*) Abrogato dall'articolo 35 della legge 25 gennaio 1962, n. 20: vedi Testo unificato, art. 103 a pag. 65.

La Corte può conoscere per connessione i reati non compresi nell'atto di accusa da chiunque commessi, salva la facoltà di ordinare la separazione dei procedimenti.

ART. 44. — Il Presidente della Corte costituzionale nomina un giudice per la istruzione e per la relazione; provvede, altresì, alla nomina del difensore di ufficio, ove l'imputato non abbia un difensore di fiducia.

Quando è in stato di accusa il Presidente della Repubblica, all'interrogatorio e all'istruzione provvede il Presidente della Corte costituzionale.

ART. 45. — La Corte può, di ufficio, adottare i provvedimenti cautelari personali o reali che riterrà opportuni.

La Corte dispone, altresì, la sospensione dalla carica.

ART. 46. — Chiusa l'istruttoria, il Presidente fissa nel termine non inferiore a venti giorni la data del dibattimento e dispone che per quella data siano convocati i giudici ordinari e aggregati e ordina che il decreto sia notificato all'accusato e al suo difensore.

ART. 47. — I giudici aggregati prestano, nelle mani del Presidente della Corte costituzionale, giuramento con la formula prescritta dall'articolo 5.

Il giuramento non è ripetuto se sia stato già prestato in occasione di un precedente giudizio.

Prima dell'inizio delle formalità di apertura del dibattimento i giudici ordinari ed aggregati possono presentare istanza motivata con la quale chiedono di astenersi dal giudizio e possono essere ricusati con istanza motivata dell'accusato o del suo difensore ovvero dei commissari nominati dal Parlamento per sostenere l'accusa.

La Corte decide immediatamente sulla richiesta di astensione o sulla ricusazione senza l'intervento dei giudici, cui la astensione o la ricusazione si riferiscono.

ART. 48. — Ai giudizi di accusa contro il Presidente della Repubblica, il Presidente del Consiglio dei ministri ed i Ministri partecipano tutti i giudici della Corte, ordinari e aggregati, che non siano legittimamente impediti.

Il collegio giudicante deve, in ogni caso, essere costituito da almeno ventuno giudici, dei quali i giudici aggregati devono essere in maggioranza.

Il giudice, che non sia intervenuto ad una udienza, non può partecipare alle udienze successive.

Chiuso il dibattimento, la Corte si riunisce in camera di consiglio senza interruzione con la presenza dei giudici ordinari ed aggregati presenti a tutte le udienze in cui si è svolto il giudizio.

ART. 49. — Il Presidente formula separatamente per ogni accusato e per ogni capo d'imputazione le questioni di fatto e di diritto; dopo che queste sono state discusse e votate, formula, ove ne sia il caso, le questioni sull'applicazione della pena; le mette in discussione e le fa votare. Nelle votazioni, il Presidente raccoglie i voti cominciando dal giudice meno anziano e vota per ultimo. Nessuno dei votanti può esprimere per iscritto i motivi del proprio voto. Non sono ammesse astensioni dal voto.

In caso di parità di voti prevale l'opinione più favorevole all'accusato.

Il dispositivo della sentenza è letto dal Presidente in pubblica udienza.

La sentenza è depositata in cancelleria ed è trasmessa al Ministero di grazia e giustizia per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

ART. 50. — La sentenza è irrevocabile, ma può essere sottoposta a revisione con ordinanza della Corte se dopo la condanna sopravvengono o si scoprono nuovi fatti o nuovi elementi di prove che rendono evidente che il fatto non sussiste o che il condannato non lo ha commesso.

ART. 51. — L'azione civile derivante dal fatto che forma oggetto del giudizio di accusa è esercitata davanti all'autorità giudiziaria ordinaria dopo la definizione del giudizio dinanzi alla Corte costituzionale.

ART. 52. — Nei giudizi di accusa contro il Presidente della Repubblica, il Presidente del Consiglio dei ministri

ed i ministri si osservano, in quanto non è diversamente disposto, le norme dei Codici penale e di procedura penale.

ART. 53. — La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

I.

La Corte si costituisce per la prima volta entro due mesi dalla pubblicazione della presente legge. A tal fine le supreme magistrature ordinaria ed amministrative, il Parlamento ed il Presidente della Repubblica procedono alle nomine dei giudici di rispettiva competenza. Le nomine dei giudici di competenza delle supreme magistrature ordinaria ed amministrative devono essere fatte entro un mese e quelle di competenza del Parlamento entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione della presente legge. I nomi degli eletti delle supreme magistrature ordinaria ed amministrative vengono immediatamente comunicati dal presidente di ciascun collegio ai Presidenti delle due Camere del Parlamento ed al Presidente della Repubblica. I nomi degli eletti dal Parlamento vengono immediatamente comunicati al Presidente della Repubblica. Il Presidente della Repubblica, con suo decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, convoca i giudici.

Nello stesso termine stabilito dal comma precedente il Parlamento elegge i membri della Corte preveduti dall'ultimo comma dell'articolo 135 della Costituzione.

II.

Per promuovere l'azione di legittimità costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di legge e per impugnare atti pubblicati anteriormente alla formazione della

Corte costituzionale i termini stabiliti decorrono dalla data del decreto del Presidente della Repubblica, che fissa la prima adunanza della Corte.

III.

La Corte, fino all'approvazione della pianta organica di cui all'articolo 14, si avvale di funzionari messi a disposizione dall'Amministrazione dello Stato.

IV.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con suo decreto, alle variazioni del bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

§ 2) NORME SUI PROCEDIMENTI E GIUDIZI DI ACCUSA

LEGGE 25 GENNAIO 1962, N. 20.

(*Gli articoli della legge 25 gennaio 1962, n. 20 sono integralmente riportati nel testo unificato: pagg. 29 e seguenti. - Cfr. riferimento a lato dei vari articoli*).

ART. 1. — *Esenzione dalle autorizzazioni per il procedimento di accusa.* — Per il procedimento d'accusa e per il giudizio innanzi alla Corte costituzionale non è necessaria l'autorizzazione, ancorché essa sia richiesta per l'esercizio dell'azione penale. **T.U., art. 56**

Non sono del pari necessarie, per l'esecuzione di provvedimenti coercitivi e cautelari, le autorizzazioni previste dall'articolo 68 della Costituzione.

ART. 2. — *Rapporto, referto e denuncia.* — Il rapporto ed il referto relativi a un fatto previsto dagli articoli 90 e 96 della Costituzione devono essere presentati al Presidente della Camera dei deputati. **T.U., art. 57**

La denuncia, oltre che alle autorità previste dall'articolo 7 del codice di procedura penale, può essere presentata direttamente al Presidente della Camera.

Il membro del Parlamento che intende fare una denuncia deve presentarla al Presidente della Camera alla quale appartiene.

Nei casi in cui il rapporto, il referto o la denuncia non sono presentati direttamente al Presidente della Camera, l'autorità che li riceve deve curarne l'immediata trasmissione al Presidente stesso.

ART. 3. — *Poteri della Commissione inquirente.* — Salvo quanto stabilito dalle disposizioni seguenti, la Commissione inquirente prevista dall'art. 12 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, procede alla indagine ed agli esami con gli stessi poteri, compresi quelli coercitivi **T.U., art. 67**

e cautelari, attribuiti dal codice di procedura penale al pubblico ministero nell'istruzione sommaria.

Esercita anche gli altri poteri attribuiti al pubblico ministero dallo stesso codice, salvo che sia diversamente disposto dalla presente legge.

Dispone direttamente della polizia giudiziaria e della forza pubblica, può richiedere l'impiego delle altre forze armate ed applicare le sanzioni previste dall'articolo 229 del codice di procedura penale.

Se ritiene necessario assicurare la custodia dell'inquisito, la dispone indicando il luogo in cui deve essere eseguita.

T.U., art. 68 **ART. 4. — *Esame dei testimoni - Doveri di esibizione.***
— Ai testimoni esaminati dalla Commissione inquirente e dalla Corte costituzionale si applicano le disposizioni dell'articolo 449 del codice di procedura penale.

Ad essi non si applicano le disposizioni degli articoli 352 e 356 del codice stesso.

I pubblici ufficiali e gli impiegati e gli incaricati di un pubblico servizio non possono rifiutare l'esibizione prevista dall'articolo 342 del codice medesimo adducendo il segreto politico, militare o di ufficio.

T.U., art. 33 **ART. 5. — *Atti della Commissione.*** — I provvedimenti della Commissione sono deliberati collegialmente e sono emanati e sottoscritti dal presidente o da un segretario.

In caso di necessità ed urgenza il presidente può adottare, in via provvisoria, i provvedimenti di competenza della Commissione, riferendone immediatamente ad essa.

Se la Commissione non li convalida, essi si intendono revocati.

T.U., art. 34 **ART. 6. — *Commissari delegati.*** — La Commissione può delegare a uno o più commissari il compimento di determinati atti istruttori.

In caso di necessità e di urgenza i commissari delegati possono provvedere a norma del secondo e del terzo comma dell'articolo precedente.

ART. 7. — *Segretezza degli atti della Commissione.* — T.U., art. 35

I membri della Commissione inquirente, gli addetti al suo ufficio di segreteria e ogni altra persona che collabori con la Commissione stessa o che compia o concorra a compiere atti dell'inchiesta o ne abbia conoscenza per ragioni di ufficio o servizio, sono obbligati al segreto per tutto ciò che riguarda gli atti medesimi e i documenti acquisiti al procedimento.

Salvo che il fatto costituisca un delitto più grave, la violazione del segreto è punita a norma dell'articolo 326 del codice penale.

Le stesse pene si applicano a chiunque pubblici, in tutto o in parte, anche per riassunto o a guisa d'informazione, atti o documenti del procedimento d'inchiesta, salvo che per il fatto siano previste pene più gravi.

ART. 8. — *Rifiuto di obbedienza alla Commissione.* — T.U., art. 69

Chiunque rifiuta indebitamente di eseguire un ordine della Commissione inquirente è punito con la reclusione da sei mesi a due anni, salvo che per il fatto siano previste sanzioni diverse.

ART. 9. — *Autorizzazione a procedere.* — Non si procede senza autorizzazione della Commissione inquirente o della Corte costituzionale contro i funzionari rispettivamente addetti alla Commissione o alla Corte, gli ufficiali o agenti di polizia giudiziaria o della forza pubblica e gli appartenenti alle altre forze armate, per fatti compiuti in esecuzione di ordini della Commissione o della Corte.

La stessa norma si applica a coloro che, legalmente richiesti, hanno prestato assistenza.

ART. 10. — *Incompetenza dell'autorità giudiziaria ordinaria o militare.* — Se il pubblico ministero, nel corso della istruzione preliminare o sommaria, ritiene che il fatto integra alcuna delle ipotesi previste dagli articoli 90 e 96 della Costituzione, trasmette gli atti al Presidente della Camera dei deputati.

Se il giudice ordinario o militare, in qualsiasi stato e grado del procedimento, ritiene del pari che ricorra alcuna delle ipotesi di cui agli articoli 90 e 96 della Costituzione, dispone con ordinanza, anche d'ufficio, la trasmissione degli atti al Presidente della Camera dei deputati.

T.U.. art. 50 **ART. 11.** — *Pendenza di un procedimento innanzi al Parlamento o alla Corte Costituzionale.* — Se l'autorità giudiziaria ordinaria o militare, in qualunque stato e grado del procedimento, ha notizia che innanzi alla Commissione inquirente o al Parlamento in seduta comune è in corso un procedimento per gli stessi fatti e ritiene tuttavia la propria competenza, trasmette gli atti alla Corte costituzionale perché questa si pronunci sulla competenza. Della trasmissione è data notizia al Presidente della Camera dei deputati.

La Corte costituzionale decide con sentenza in camera di consiglio, nella composizione prevista per i giudizi d'accusa, sentito un rappresentante della Commissione inquirente.

Qualora il provvedimento sia già innanzi alla Corte costituzionale, l'autorità giudiziaria ordinaria o militare trasmette gli atti alla Corte stessa.

T.U.. art. 51 **ART. 12.** — *Notizia dell'azione penale a carico di persone indicate negli articoli 90 e 96 della Costituzione.* — Salvo quanto disposto dagli articoli precedenti, il pubblico ministero che inizia l'azione penale a carico di alcuna delle persone indicate negli articoli 90 e 96 della Costituzione, ne dà notizia al Presidente della Camera dei deputati, il quale ne informa immediatamente la Commissione inquirente.

T.U.. art. 52 **ART. 13.** — *Pendenza di un procedimento innanzi alla autorità giudiziaria ordinaria o militare.* — Se la Commissione inquirente ha notizia di un procedimento innanzi alla autorità giudiziaria ordinaria o militare, a carico di alcuna delle persone indicate negli articoli 90 e

96 della Costituzione, e ritiene che il fatto integra alcuna delle ipotesi previste dagli stessi articoli, ne informa il Presidente della Camera dei deputati, il quale richiede all'autorità giudiziaria la trasmissione degli atti di procedimento.

Se l'autorità richiesta ritiene la propria competenza, trasmette gli atti alla Corte costituzionale, la quale provvede a norma del secondo comma dell'articolo 11.

ART. 14. — *Dichiarazione di incompetenza della Commissione inquirente, del Parlamento in seduta comune o della Corte costituzionale.* — Se la Commissione inquirente o il Parlamento in seduta comune ritengono che il fatto sia diverso da quelli previsti dagli articoli 90 e 96 della Costituzione, dichiarano la propria incompetenza e ordinano la trasmissione degli atti all'autorità giudiziaria. **T.U., art. 53**

Questa, nel caso di dissenso, trasmette gli atti alla Corte costituzionale, la quale provvede a norma del secondo comma dell'articolo 11.

Se la Corte costituzionale, nel corso del giudizio d'accusa, ritiene la propria incompetenza, ordina con sentenza la trasmissione degli atti all'autorità giudiziaria.

ART. 15. — *Efficacia preclusiva della definizione del procedimento d'accusa.* — La definizione del procedimento d'accusa per causa diversa da quella prevista dall'articolo precedente impedisce l'inizio o il proseguimento dell'azione penale per gli stessi fatti innanzi all'autorità giudiziaria ordinaria o militare. **T.U., art. 47**

ART. 16. — *Procedimento d'accusa per reati connessi.* **T.U., art. 54**
— Se nel corso di un procedimento d'accusa la Commissione inquirente o il Parlamento in seduta comune hanno notizia di reati connessi ai sensi dell'articolo 45 del codice di procedura penale, possono disporre, se la ritengono necessaria, la riunione dei procedimenti.

Possono tuttavia ordinare la separazione dei procedimenti stessi qualora in un momento successivo la ritengano conveniente.

Per i reati connessi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli precedenti.

T.U., art. 77 **ART. 17. — *Deliberazione di messa in stato d'accusa.***
— La deliberazione di messa in stato d'accusa, prevista dall'articolo 12 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, è adottata dal Parlamento a norma dell'articolo 90 della Costituzione e a scrutinio segreto.

L'atto di accusa deve contenere l'indicazione degli addebiti e delle prove su cui l'accusa si fonda.

Il Presidente della Camera dei deputati, entro due giorni dalla deliberazione del Parlamento, trasmette l'atto di accusa al Presidente della Corte costituzionale.

Il Presidente della Corte dispone che entro due giorni dalla ricezione dell'atto esso sia notificato all'accusato.

T.U., art. 42 **ART. 18. — *Costituzione del Collegio d'accusa. - Commissari delegati.*** — Quando i commissari eletti dal Parlamento per sostenere l'accusa a norma dell'articolo 13 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, sono più di due, essi, subito dopo la loro elezione, si costituiscono in Collegio di accusa eleggendo fra loro il presidente.

Il Collegio di accusa può nominare tra i suoi componenti uno o più commissari delegati a prendere la parola nel dibattimento e a formulare le richieste secondo l'atto di accusa e le deliberazioni del Collegio stesso.

T.U., art. 44,
1° comma **ART. 19. — *Sostituzione dei commissari d'accusa. - Sospensione del giudizio.*** — Nel caso di cessazione dall'ufficio o di impedimento di tutti i commissari d'accusa, il giudizio innanzi alla Corte costituzionale è sospeso sin quando il Parlamento non abbia provveduto alla loro sostituzione.

T.U., art. 44,
3° comma Il Parlamento è riunito per provvedervi entro dieci giorni.

ART. 20. — *Cessazione dall'incarico dei commissari d'accusa.* — I commissari d'accusa cessano dall'incarico col deposito della sentenza in cancelleria. **T.U., art. 46**

ART. 21. — *Sorteggio e giuramento dei giudici aggregati.* — La Corte costituzionale, ricevuto l'atto di accusa, procede, in pubblica udienza e con la partecipazione dei commissari d'accusa, al sorteggio dei giudici aggregati previsto dall'articolo 10 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1. **T.U., art. 14, 1° comma**

I giudici sorteggiati prestano giuramento nelle mani del Presidente della Corte costituzionale secondo la formula prescritta dall'articolo 5 della legge 11 marzo 1953, n. 87. **T.U., art. 17, 1° comma**

Il giuramento non è ripetuto se è già stato prestato in occasione di un precedente giudizio. **T.U., art. 17, 3° comma**

ART. 22. — *Nomina del giudice relatore e del difensore.* — Il Presidente della Corte costituzionale nomina un giudice per l'interrogatorio e gli atti istruttori ritenuti necessari, e per la relazione; provvede, altresì, alla nomina del difensore d'ufficio ove l'imputato non abbia un difensore di fiducia. **T.U., art. 82**

Quando è in stato di accusa il Presidente della Repubblica, all'interrogatorio, agli altri eventuali atti istruttori e alla relazione provvede personalmente il Presidente della Corte costituzionale.

ART. 23. — *Poteri della Corte costituzionale.* — La Corte può, anche d'ufficio, adottare i provvedimenti, cautelari e coercitivi, personali o reali, che ritiene opportuni. **T.U., art. 79**

Ha i poteri previsti dal terzo e dal quarto comma dell'articolo 3 e può revocare o modificare l'ordine di custodia già emesso dalla Commissione inquirente a norma del citato quarto comma dell'articolo 3.

Dispone la sospensione dalla carica nei casi non previsti dall'articolo 14 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1.

T.U., art. 87 **ART. 24.** — *Fissazione della data del dibattimento.* —
Chiusa l'istruzione, il Presidente fissa nel termine non inferiore a venti giorni la data del dibattimento e dispone che per quella data siano convocati i giudici ordinari e aggregati. Il decreto è notificato all'accusato e al suo difensore.

ART. 25. — *Astensione e ricusazione dei giudici.* —

T.U., art. 20,
1° comma Prima dell'inizio delle formalità di apertura del dibattimento i giudici ordinari ed aggregati possono presentare istanza motivata con la quale chiedono di astenersi dal giudizio e possono essere ricusati con istanza motivata dell'accusato o del suo difensore ovvero dei commissari d'accusa.

T.U., art. 20,
3° comma La Corte decide immediatamente sulla richiesta di astensione o sulla ricusazione senza l'intervento dei giudici ai quali l'astensione o la ricusazione si riferisce.

ART. 26. — *Composizione del Collegio giudicante.* —

T.U., art. 21,
1° comma Ai giudizi di accusa partecipano tutti i giudici della Corte, ordinari e aggregati, che non siano legittimamente impediti.

T.U., art. 21,
2° comma Il Collegio giudicante deve, in ogni caso, essere costituito da almeno ventuno giudici, dei quali i giudici aggregati devono essere in maggioranza.

T.U., art. 21,
3° comma Il giudice che non sia intervenuto ad una udienza non può partecipare alle udienze successive.

T.U., art. 91,
1° comma Chiuso il dibattimento, la Corte si riunisce in camera di consiglio senza interruzione con la presenza dei giudici ordinari ed aggregati intervenuti a tutte le udienze in cui si è svolto il giudizio.

T.U., art. 91,
2° comma I giudici ordinari e aggregati che costituiscono il Collegio giudicante continuano a farne parte sino all'esaurimento del giudizio, anche se sia sopravvenuta la scadenza del loro incarico.

T.U., art. 24 **ART. 27.** — *Relazione tra il giudizio innanzi alla Corte costituzionale e l'atto di accusa. Reati connessi.* — La

Corte costituzionale può conoscere soltanto i reati compresi nell'atto di accusa.

Nelle ipotesi contemplate dall'articolo 45 del codice di procedura penale, può conoscere per connessione, se lo ritiene necessario, reati non compresi nell'atto di accusa, diversi da quelli previsti dagli articoli 90 e 96 della Costituzione.

Può altresì dichiarare la connessione per un reato previsto dagli articoli 90 e 96 della Costituzione non compreso nell'atto d'accusa, dandone comunicazione al Presidente della Camera dei deputati. In tal caso il giudizio innanzi alla Corte costituzionale è sospeso sino alla definizione davanti al Parlamento del procedimento per il reato connesso.

Può tuttavia in ogni momento ordinare la separazione dei procedimenti qualora lo ritenga conveniente.

Ai procedimenti per reati connessi si applicano le disposizioni dell'articolo 1.

ART. 28. — *Deliberazione e pubblicazione della sentenza.* — Il Presidente formula separatamente per ogni accusato e per ogni capo d'imputazione le questioni di fatto e di diritto; dopo che queste sono state discusse e votate, formula, ove ne sia il caso, le questioni sull'applicazione della pena; le mette in discussione e le fa votare. Nelle votazioni, il Presidente raccoglie i voti cominciando dal giudice meno anziano e vota per ultimo. Nessuno dei votanti può esprimere per iscritto i motivi del proprio voto. Non sono ammesse astensioni dal voto.

**T.U., art. 92,
1° comma**

In caso di parità di voti prevale l'opinione più favorevole all'accusato.

**T.U., art. 92,
3° comma**

Il dispositivo della sentenza è letto dal Presidente in pubblica udienza.

**T.U., art. 92,
4° comma**

La sentenza è depositata in cancelleria ed è trasmessa al Ministro per la grazia e giustizia per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

**T.U., art. 92,
5° comma**

T.U., art. 97 **ART. 29.** — *Irrevocabilità e revisione della sentenza.*

— La sentenza è irrevocabile, ma può essere sottoposta la revisione con ordinanza della Corte costituzionale se, dopo la condanna, sopravvengono o si scoprono nuovi fatti o nuovi elementi di prova, i quali, soli o uniti a quelli già esaminati nel procedimento, rendono evidente che il fatto non sussiste ovvero che il condannato non lo ha commesso.

Il potere di chiedere la revisione, attribuito al pubblico ministero dall'articolo 556 del codice di procedura penale, è esercitato dalla Commissione inquirente.

L'ordinanza che ammette la revisione è comunicata al Presidente della Camera dei deputati. Questi convoca il Parlamento in seduta comune per l'elezione dei commissari d'accusa.

T.U., art. 26 **ART. 30.** — *Azione civile.* — L'azione civile derivante

dal fatto che forma oggetto del giudizio di accusa è esercitata davanti all'autorità giudiziaria ordinaria dopo la definizione del giudizio dinanzi alla Corte costituzionale.

T.U., art. 98 **ART. 31.** — *Poteri nell'esecuzione penale.* — I poteri

previsti dall'articolo 144 del codice penale sono esercitati dal primo presidente della Corte d'appello di Roma. Quelli attribuiti dal codice penale e dal codice di procedura penale al pubblico ministero nell'esecuzione penale sono esercitati dal procuratore generale presso la Corte stessa.

T.U., art. 99 **ART. 32.** — *Amnistia ed indulto - Riabilitazione.* — La

Corte applica l'amnistia e l'indulto e decide sulle domande di riabilitazione relative a sentenze di condanna da essa pronunciate.

ART. 33. — *Composizione del Collegio per l'istanza di revisione, per l'applicazione dell'amnistia e dell'indulto*

T.U., art. 100, *e per la riabilitazione.* — La Corte costituzionale giudica

1° comma

sulle istanze di revisione e provvede all'applicazione dell'amnistia o dell'indulto e alla riabilitazione nella composizione prevista per i giudizi di accusa.

Il sorteggio dei giudici aggregati è fatto dalla Corte in pubblica udienza con la partecipazione di un delegato della Commissione inquirente. **T.U., art. 100
2° comma**

Ai provvedimenti di cui al primo comma si applica la disposizione dell'ultimo comma dell'articolo 28. **T.U., art. 100
3° comma**

ART. 34. — *Applicabilità dei codici penale e di procedura penale.* — Nel procedimento d'accusa e nel giudizio previsti dalla presente legge si osservano, in quanto applicabili e salvo che non sia diversamente disposto, le norme dei codici penale e di procedura penale. **T.U., art. 1**

ART. 35. — *Abrogazione di norme precedenti.* — È abrogato il capo IV del titolo II della legge 11 marzo 1953, n. 87. **T.U., art. 103**

CAPO III

REGOLAMENTO PARLAMENTARE PER I PROCEDIMENTI D'ACCUSA

REGOLAMENTO PARLAMENTARE PER I PROCEDIMENTI D'ACCUSA (*)

(Gli articoli del regolamento parlamentare sono integralmente riportati nel testo unificato: pagg. 29 e seguenti. - Cfr. riferimento a lato dei vari articoli).

TITOLO I.

DEGLI ORGANI DEL PROCEDIMENTO D'ACCUSA

CAPO I. — DEI GIUDICI AGGREGATI DELLA CORTE COSTITUZIONALE

ART. 1. — *Formazione dell'elenco.* — L'elenco previsto **T.U., art. 8** dall'articolo 10 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, è costituito di 45 persone aventi i requisiti per l'eleggibilità a senatore.

L'elenco è formato ogni dodici anni, mediante elezione, dal Parlamento in seduta comune, osservando le modalità stabilite per l'elezione dei giudici ordinari della Corte costituzionale.

Con le stesse modalità il Parlamento provvede ad elezioni suppletive qualora per sopravvenute vacanze l'elenco si riduca a meno di 36 persone.

I nomi degli eletti sono immediatamente comunicati dal Presidente della Camera dei deputati al Presidente della Repubblica e al Presidente della Corte costituzionale.

CAPO II. — DELLA COMMISSIONE INQUIRENTE.

ART. 2. — *Elezione della Commissione inquirente.* — **T.U., art. 27**
La Camera (il Senato), ogni volta che si rinnova, provvede alla elezione dei dieci deputati (senatori) componenti la Commissione prevista dall'articolo 12 della legge

(*) Approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 14 luglio 1961 e dal Senato della Repubblica nella seduta del 20 luglio 1961.

costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, secondo le norme seguenti.

Il Presidente della Camera (del Senato), intesi i Presidenti dei gruppi parlamentari e il Presidente del Senato (della Camera), determina la ripartizione dei dieci seggi di commissario tra i vari gruppi, in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi stessi nella formazione della Commissione inquirente.

In conformità della ripartizione prevista dal comma precedente e su designazione dei gruppi parlamentari il Presidente forma la lista dei candidati e la sottopone al voto dell'Assemblea.

La votazione è fatta a scrutinio segreto, a norma dell'articolo 98 del regolamento della Camera (dell'articolo 80 del regolamento del Senato).

Con le stesse modalità la Camera (il Senato) elegge dieci commissari supplenti.

T.U., art. 28 **ART. 3. — *Rifiuto della nomina - Divieto di dimissione.*** — I commissari possono rifiutare la nomina, dandone comunicazione al Presidente dell'Assemblea entro tre giorni dalla nomina stessa.

Decorso tale termine non possono dare le dimissioni.

T.U., art. 29 **ART. 4. — *Incompatibilità e astensione.*** — L'ufficio di commissario è incompatibile con la carica di Presidente del Consiglio, di Ministro, di Sottosegretario di Stato o di Commissario del Governo.

I commissari non possono essere ricusati.

Hanno tuttavia facoltà di astenersi, con il consenso del Presidente della Camera dei deputati, nei casi in cui il codice di procedura penale ammette la ricusazione del giudice o quando esistono gravi ragioni di convenienza.

Devono astenersi i commissari che abbiano ricoperto le cariche indicate nel primo comma nel periodo in cui si sono verificati i fatti per cui si procede.

T.U., art. 30 **ART. 5. — *Sostituzione dei commissari.*** — Nei casi di rifiuto della nomina, cessazione dall'ufficio, astensione e

impedimento, i commissari effettivi sono sostituiti dai commissari supplenti appartenenti allo stesso gruppo, secondo l'ordine di designazione del gruppo stesso.

ART. 6. — *Costituzione della Commissione inquirente.* T.U., art. 31
— La Commissione inquirente è convocata per la prima volta e ad ogni sua rinnovazione dal Presidente della Camera sentito il Presidente del Senato, per procedere alla elezione del Presidente, di due Vice presidenti e di due Segretari, a norma dell'articolo 4 del regolamento della Camera.

La convocazione deve avvenire entro quindici giorni dall'elezione della Commissione, ovvero dei dieci deputati o dei dieci senatori nel caso di elezione parziale per rinnovazione di una sola Camera.

Successivamente la Commissione è convocata dal suo Presidente.

ART. 7. — *Validità delle sedute e delle deliberazioni - Divieto di astensione dal voto.* — T.U., art. 32
Le sedute della Commissione non sono valide se non è presente la maggioranza dei suoi componenti.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

I commissari non possono astenersi dal voto.

ART. 8. — *Ufficio di segreteria.* — T.U., art. 36
L'ufficio di segreteria della Commissione inquirente è costituito di dipendenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, messi a disposizione dai rispettivi Presidenti, sentito il Presidente della Commissione.

Durante i lavori della Commissione, all'ufficio di segreteria possono essere addetti su richiesta del Presidente della Commissione stessa, magistrati, cancellieri o segretari degli uffici giudiziari.

ART. 9. — *Sede della Commissione.* — T.U., art. 37
La Commissione inquirente ha sede presso la Camera dei deputati.

CAPO III. — DEI COMMISSARI DI ACCUSA.

T.U., art. 40 **ART. 10.** — *Numero ed elezione dei commissari di accusa.* — Il Parlamento, deliberata la messa in stato di accusa, determina il numero dei commissari di accusa previsti dall'articolo 13 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, e provvede alla loro elezione con votazione a scrutinio segreto.

Ogni membro del Parlamento vota per un numero di persone pari a quello dei commissari da eleggere. Si intendono nominati coloro che ottengono il maggior numero di voti.

T.U., art. 41 **ART. 11.** — *Ineleggibilità e incompatibilità.* — Non possono essere eletti commissari d'accusa coloro che hanno fatto parte del Governo in carica nel periodo in cui si sono verificati i fatti contestati nell'atto di accusa.

Ai commissari d'accusa si applicano le disposizioni degli articoli 3 e 4, primo comma.

In caso di incompatibilità sopravvenuta o conosciuta in un momento successivo all'elezione, la decadenza dall'ufficio di commissario è dichiarata dal Presidente della Camera dei deputati.

T.U., art. 45 **ART. 12.** — *Sostituzione.* — Non si fa luogo alla sostituzione dei commissari di accusa sempre che ne rimanga in carica almeno uno.

Nel caso di rifiuto della nomina, di cessazione dall'ufficio o di impedimento di tutti i commissari, il Parlamento è riunito in seduta comune entro dieci giorni per provvedere alla loro sostituzione.

TITOLO II.

DEL PROCEDIMENTO INNANZI AL PARLAMENTO

CAPO I. — DELLA INCHIESTA DELLA COMMISSIONE INQUIRENTE.

T.U., art. 58 **ART. 13.** — *Inizio del procedimento d'accusa.* — La Commissione inquirente inizia il procedimento per la messa in stato di accusa, ai sensi degli articoli 90 e

96 della Costituzione, in seguito a rapporto, referto o denuncia ad essa trasmessi a norma dell'articolo seguente.

ART. 14. — *Rapporto, referto, denuncia e trasmissione di atti da parte dell'autorità giudiziaria.* — Il Presidente della Camera dei deputati, ricevuto un rapporto, un referto o una denuncia relativi a un fatto previsto dagli articoli 90 e 96 della Costituzione e accertatane, se del caso, l'autenticità, lo trasmette alla Commissione inquirente, dandone notizia al Presidente del Senato. **T.U., art. 59**

Negli stessi modi provvede nell'ipotesi di trasmissione degli atti da parte dell'autorità giudiziaria a norma dell'articolo 10 della legge 25 gennaio 1962, n. 20.

La Commissione può chiedere ai Presidenti delle due Camere di dare comunicazione alle rispettive Assemblee delle trasmissioni previste dai commi precedenti.

ART. 15. — *Convocazione della Commissione.* — Il Presidente della Commissione inquirente convoca la Commissione entro dieci giorni dal ricevimento degli atti trasmessi a norma del primo e del secondo comma dell'articolo precedente. **T.U., art. 60**

ART. 16. — *Dichiarazione di incompetenza della Commissione inquirente.* — L'ordinanza con la quale la Commissione inquirente dichiara, a norma dell'articolo 14 della legge 25 gennaio 1962, n. 20, la propria incompetenza perché il fatto non rientra nelle ipotesi degli articoli 90 e 96 della Costituzione, è trasmessa ai Presidenti delle due Camere per la comunicazione alle rispettive Assemblee. **T.U., art. 48**

ART. 17. — *Archiviazione.* — Quando la Commissione inquirente, esperite, se del caso, sommarie indagini preliminari, ritiene che la notizia del fatto è manifestamente infondata, delibera con ordinanza l'archiviazione. **T.U., art. 61**

Copia della ordinanza è trasmessa ai Presidenti delle due Camere.

T.U., art. 62 **ART. 18.** — *Revoca dell'archiviazione.* — Se la deliberazione di archiviazione è approvata con il voto favorevole di meno dei quattro quinti dei componenti della Commissione, i Presidenti delle due Camere ne danno comunicazione alle rispettive Assemblee nella prima seduta successiva.

Qualora entro cinque giorni dalla comunicazione prevista dal comma precedente o dalla seconda di esse se fatte in date diverse, la maggioranza assoluta dei membri del Parlamento lo richieda, la Commissione procede alla inchiesta.

La richiesta è presentata in forma scritta al Presidente della Camera alla quale i richiedenti appartengono.

I Presidenti delle Camere verificano l'autenticità delle firme.

Il Presidente del Senato trasmette immediatamente al Presidente della Camera le richieste a lui pervenute.

T.U., art. 63 **ART. 19.** — *Apertura dell'inchiesta.* — Se la Commissione non delibera l'archiviazione o se questa è revocata a norma dell'articolo precedente, il Presidente dichiara aperta l'inchiesta con ordinanza.

Copia dell'ordinanza è trasmessa ai Presidenti delle due Camere, che ne danno comunicazione alle rispettive Assemblee.

È trasmessa altresì ai commissari d'accusa qualora a carico dell'imputato sia già in corso un giudizio innanzi alla Corte costituzionale.

T.U., art. 64 **ART. 20.** — *Deliberazione di non doversi procedere.* — Compiuta l'inchiesta, la Commissione, se non ritiene di proporre al Parlamento la messa in stato di accusa, delibera di non doversi procedere.

Se la deliberazione è approvata a maggioranza di tre quinti dei componenti della Commissione, questa provvede con ordinanza e ne trasmette copia ai Presidenti delle due Camere per la comunicazione alle rispettive Assemblee.

Se la deliberazione è approvata con il voto favorevole di meno di tre quinti dei componenti, la Commissione presenta una relazione al Parlamento secondo le disposizioni dell'articolo seguente.

ART. 21. — *Relazione della Commissione.* — La relazione della Commissione al Parlamento in seduta comune deve contenere la enunciazione del fatto e del titolo del reato, l'indicazione delle prove raccolte, l'esposizione dei motivi di fatto e di diritto della deliberazione, le conclusioni. **T.U., art. 65**

Se la relazione propone la messa in stato d'accusa, le conclusioni devono riportare l'indicazione degli addebiti e delle prove su cui l'accusa si fonda.

Nell'approvare la relazione la Commissione nomina uno o più relatori per sostenere la discussione innanzi al Parlamento.

La relazione è presentata ai Presidenti delle due Camere ed è stampata e distribuita secondo le disposizioni del regolamento della Camera dei deputati.

ART. 22. — *Rimessione al Parlamento della deliberazione di non doversi procedere.* — Nel caso previsto dall'ultimo comma dell'articolo 20, entro cinque giorni dalla distribuzione della relazione, la maggioranza assoluta dei componenti del Parlamento può chiedere al Presidente della Camera dei deputati che la deliberazione di non doversi procedere sia rimessa all'esame del Parlamento in seduta comune. **T.U., art. 66**

La richiesta deve contenere un ordine del giorno inteso a disporre la messa in stato d'accusa, con l'indicazione degli addebiti e delle prove su cui l'accusa si fonda.

Si applicano le disposizioni degli ultimi tre commi dell'articolo 18.

Il Presidente della Camera, sentito il Presidente del Senato, convoca il Parlamento entro dieci giorni dalla richiesta.

T.U., art. 55 **ART. 23.** — *Commissioni parlamentari d'inchiesta.* —
Le commissioni parlamentari d'inchiesta nominate da una o da entrambe le Camere, anche con legge, per gli stessi fatti che formano oggetto di un'inchiesta di accusa o ad essi connessi, debbono sospendere la propria attività e trasmettere gli atti alla Commissione inquirente non appena ricevano comunicazione dalla Commissione stessa dell'inizio delle indagini.

Se il Parlamento in seduta comune delibera la messa in stato d'accusa, la Commissione parlamentare d'inchiesta decade dal proprio ufficio.

In tutti gli altri casi la Commissione riprende la sua attività, ma è vincolata ai fatti accertati e alle decisioni prese dalla Commissione inquirente o dal Parlamento.

CAPO II. — DELLA MESSA IN STATO DI ACCUSA.

T.U., art. 71 **ART. 24** — *Convocazione del Parlamento in seduta comune.* — Se la relazione della Commissione inquirente propone la messa in stato d'accusa o se viene presentata la richiesta prevista dall'articolo 22, il Presidente della Camera dei deputati, sentito il Presidente del Senato, convoca il Parlamento in seduta comune entro dieci giorni dalla distribuzione della relazione o dalla presentazione della richiesta.

T.U., art. 73 **ART. 25.** — *Discussione.* — La discussione inizia con la relazione orale della Commissione.

Salvo che non sia diversamente stabilito, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del capo X del regolamento della Camera dei deputati.

T.U., art. 74 **ART. 26.** — *Nuove indagini della Commissione inquirente.* — Prima che sia esaurita la discussione generale, cinquanta membri del Parlamento possono chiedere che venga dato incarico alla Commissione inquirente di compiere ulteriori indagini assegnando un congruo termine.

Il Parlamento delibera sulla richiesta a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

La Commissione, adempiuto l'incarico, presenta una relazione suppletiva scritta.

ART. 27. — *Deliberazione di messa in stato d'accusa.* T.U., art. 75
— Esaurita la discussione generale, il Presidente pone in votazione le conclusioni della relazione della Commissione quando queste propongono la messa in stato di accusa.

Se le conclusioni della Commissione propongono il non doversi procedere, viene posto in votazione l'ordine del giorno inteso a disporre la messa in stato d'accusa.

Sulle conclusioni della Commissione che propongono la messa in stato d'accusa e sull'ordine del giorno previsto dal comma precedente non è consentita la presentazione di emendamenti né di ordini del giorno.

La votazione ha luogo a scrutinio segreto e può essere disposta per parti separate.

La deliberazione di messa in stato d'accusa è adottata a maggioranza assoluta dei componenti del Parlamento.

ART. 28. — *Trasmissione dell'atto di accusa alla Corte costituzionale.* T.U., art. 76
— Il Presidente della Camera dei deputati, entro due giorni dalla deliberazione del Parlamento, trasmette l'atto di accusa al Presidente della Corte costituzionale, unitamente alla relazione della Commissione inquirente e agli atti e documenti del procedimento.

Comunica altresì il nome dei commissari d'accusa e del presidente del Collegio di accusa previsto dall'articolo 18 della legge 25 gennaio 1962, n. 20.

ART. 29. — *Divieto di rinvii.* T.U., art. 72
— Quando il Parlamento è riunito in seduta comune per un procedimento di accusa non sono ammessi rinvii, ma soltanto brevi sospensioni della seduta disposte insindacabilmente dal Presidente.

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 30. — *Ripartizione delle spese tra le due Camere.* T.U., art. 38
— Le spese per il funzionamento della Commissione inquirente sono ripartite a metà tra le due Camere.

CAPO IV

**NORME INTEGRATIVE PER I GIUDIZI D'ACCUSA
DAVANTI ALLA CORTE COSTITUZIONALE**

NORME INTEGRATIVE PER I GIUDIZI D'ACCUSA DAVANTI ALLA CORTE COSTITUZIONALE

(Approvate dalla Corte Costituzionale ai sensi degli articoli 14, primo comma, e 22, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale 15 dicembre 1962, n. 320. Gli articoli delle norme integrative per i giudizi di accusa davanti alla Corte costituzionale sono integralmente riportati nel testo unificato: pagg. 29 e seguenti. - Cfr. riferimento a lato dei vari articoli).

TITOLO I.

DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I. — DELLA INTEGRAZIONE DELLA CORTE COSTITUZIONALE NEI GIUDIZI DI ACCUSA.

ART. 1. — *Verifica dei requisiti di eleggibilità dei giudici aggregati.* — Il Presidente della Corte costituzionale, ricevuto dal Presidente della Camera dei deputati l'elenco delle persone, tra le quali in caso di necessità dovranno essere sorteggiati coloro che eserciteranno le funzioni di giudici aggregati nei giudizi di accusa, invita le persone comprese nell'elenco a documentare il possesso dei requisiti per la loro eleggibilità. **T.U., art. 9**

Per la verifica dei requisiti di tali persone, la Corte è convocata nelle forme previste dall'art. 5 del Regolamento generale approvato il 22 aprile 1958 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 107 del 3 maggio 1958 (ed. spec.).

ART. 2. — *Procedure per l'accertamento dell'ineleggibilità dei giudici aggregati.* — Qualora la Corte abbia ragione di ritenere che per talune delle persone comprese nell'elenco sussistano motivi di ineleggibilità o di incompatibilità, il Presidente ne dà immediata notizia all'interessato, il quale, entro venti giorni successivi può prendere visione dei documenti esistenti presso la Presidenza e presentare memorie. **T.U., art. 10**

Decorso il termine di cui al comma precedente, la Corte decide, sentito l'interessato, se questo ne abbia

fatto richiesta. In caso di urgenza il termine può essere ridotto alla metà.

La Corte, ove accerti la ineleggibilità o l'incompatibilità di taluna delle persone comprese nell'elenco, ne dispone la esclusione. Del provvedimento il Presidente dà immediata comunicazione al Presidente della Camera dei deputati.

T.U., art. 11 **ART. 3.** — *Accertamento biennale dei requisiti di eleggibilità dei giudici aggregati.* — Le persone comprese nell'elenco sono tenute a informare il Presidente della Corte di sopravvenuti motivi di ineleggibilità o di incompatibilità.

Ogni due anni la Corte verifica se siano sopravvenuti motivi di ineleggibilità o di incompatibilità.

T.U., art. 12 **ART. 4.** — *Decadenza dei giudici aggregati.* — Qualora si abbia ragione di ritenere che per taluna delle persone comprese nell'elenco siano sopravvenuti motivi di ineleggibilità o di incompatibilità, il Presidente convoca la Corte a norma degli articoli 10 e 11 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (1). Si osserva la procedura prevista dall'articolo 2.

Della decisione di decadenza il Presidente della Corte dà comunicazione al Presidente della Camera dei deputati.

T.U., art. 13 **ART. 5.** — *Integrazione dell'elenco dei giudici aggregati.* — Quando per qualsiasi causa l'elenco si sia ridotto in misura tale da renderne necessaria l'integrazione, il Presidente della Corte ne dà comunicazione al Presidente della Camera dei deputati.

**CAPO II. — DELLA NOTIFICAZIONE DELL'ATTO DI ACCUSA
E DELLA COMPOSIZIONE DEL COLLEGIO.**

T.U., art. 78 **ART. 6.** — *Notificazione dell'atto di accusa - Sorteggio dei giudici aggregati.* — Il Presidente della Corte, ricevuto l'atto di accusa dal Presidente della Camera dei

(1) V. pag. 124.

deputati, dispone che esso sia notificato all'accusato entro due giorni a cura della cancelleria e convoca la Corte in pubblica udienza per procedere al sorteggio delle persone che dovranno esercitare le funzioni di giudici aggregati, dandone avviso all'ufficio dei commissari di accusa (1).

Per il sorteggio sono immesse nell'urna tante schede, quante sono le persone comprese nell'elenco, recanti ciascuna il nome di una di tali persone. Le schede devono essere chiuse e non devono presentare segni di riconoscimento. **T.U., art. 14, 2° comma**

Il sorteggio ha luogo mediante l'estrazione di 16 schede. Alla estrazione e all'annotazione dei nomi indicati sulle schede, man mano che vengono estratte, provvedono in qualità di scrutatori i due giudici meno anziani. Il risultato viene proclamato dal Presidente. **T.U., art. 14, 3° comma**

ART. 7. — Sorteggio dei giudici aggregati supplenti. **T.U., art. 15**
— Subito dopo il sorteggio di cui all'articolo precedente, si procede con le medesime modalità al sorteggio di quattro supplenti.

ART. 8. — Sostituzione dei giudici aggregati impediti. **T.U., art. 16**
— Qualora uno o più dei sorteggiati ad assumere le funzioni di giudice aggregato siano impediti, sottentrano i supplenti secondo l'ordine del sorteggio.

In tal caso la Corte viene immediatamente convocata per integrare il numero necessario. Per il nuovo sorteggio si osservano le modalità stabilite dall'articolo 6.

Nello stesso modo si provvede qualora sia impedito taluno dei sorteggiati come supplenti.

ART. 9. — Modalità del giuramento dei giudici aggregati. **T.U., art. 17, 2° comma**
— Il giuramento dei sorteggiati ha luogo nelle mani del Presidente della Corte alla presenza di due giudici. Il processo verbale è redatto dal cancelliere (2).

(1) V. art. 21, comma 1°, L. 25 gennaio 1962, n. 20 a pag. 145.

(2) V. art. 21, commi 2° e 3°, L. 25 gennaio 1962, n. 20, a pag. 145.

- T.U., art. 18** **ART. 10.** — *Durata in carica dei giudici aggregati, costituzione del collegio.* — Con la prestazione del giuramento i sorteggiati assumono la qualifica e le funzioni di giudice aggregato e le mantengono fino alla definizione del procedimento al quale partecipano (1).
- Prestato il giuramento da parte di tutti i giudici aggregati, il collegio si intende costituito e non sono possibili sostituzioni se non mediante i supplenti.
- T.U., art. 22** **ART. 11.** — *Mantenimento della maggioranza dei giudici aggregati.* — Se per qualsiasi ragione il numero dei giudici aggregati facenti parte del collegio diventi pari o inferiore a quello dei giudici ordinari, il numero di questi ultimi viene ridotto in modo che i giudici aggregati siano in maggioranza. A tal fine si procede a sorteggio, osservando le disposizioni contenute nell'articolo 6. Il nome del giudice istruttore non è posto in sorteggio. Al sorteggio hanno facoltà di assistere anche i giudici aggregati.
- T.U., art. 23** **ART. 12.** — *Composizione di un nuovo collegio.* — Tutte le volte che il numero dei componenti del collegio sia ridotto a meno di 21, il Presidente dispone che si faccia luogo alla composizione di un nuovo collegio.
- T.U., art. 20,** **ART. 13.** — *Istanza di astensione.* — Qualora sia stata
2° comma presentata una istanza di astensione o di ricsuazione ai sensi dell'articolo 25, primo comma, della legge 25 gennaio 1962, n. 20 (2), il decreto di convocazione della Corte è notificato all'ufficio dei commissari di accusa e ai difensori, nonché al giudice o ai giudici ai quali l'istanza si riferisce (3).
- T.U., art. 92,** **ART. 14.** — *Anzianità dei componenti del collegio.* —
2° comma L'anzianità dei componenti del collegio, ai fini dell'articolo 28 della legge 25 gennaio 1962, n. 20 (4), si determina in base all'età.

(1) V. art. 11, L. cost. 11 marzo 1953, n. 1, a pag. 116.

(2) V. pag. 145.

(3) V. art. 25, L. 25 gennaio 1962, n. 20, a pag. 146.

(4) V. pag. 147.

CAPO III. — DEI COMMISSARI DI ACCUSA.

ART. 15. — *Costituzione dell'ufficio dei commissari di accusa.* — All'inizio di ciascun procedimento è costituito presso la Corte l'ufficio dei commissari di accusa. A tale ufficio sono fatte le comunicazioni e le notificazioni. **T.U., art. 43**

ART. 16. — *Sospensione del giudizio per l'elezione di nuovi commissari di accusa.* — Quando si verifica l'ipotesi prevista dall'articolo 19, primo comma, della legge 25 gennaio 1962, n. 20 (1), la Corte dispone la sospensione del giudizio con un'ordinanza, della quale il Presidente dà comunicazione al Presidente della Camera dei deputati. **T.U., art. 44, 2° comma**

CAPO IV. — DEI PROVVEDIMENTI CAUTELARI E COERCITIVI.

ART. 17. — *Provvedimenti cautelari e coercitivi.* — I provvedimenti previsti dall'articolo 23 della legge 25 gennaio 1962, n. 20 (2), possono essere adottati dalla Corte di propria iniziativa, ovvero su proposta del giudice istruttore, o su richiesta dei commissari di accusa. **T.U., art. 80**

In caso di eccezionale urgenza, il Presidente può adottare i provvedimenti stessi convocando immediatamente il Collegio per le risoluzioni definitive.

Qualora debba adottare tali provvedimenti prima della costituzione del Collegio, il Presidente li sottopone al Collegio nella prima seduta.

CAPO V. — DEI CASI DI ECCEZIONALE GRAVITÀ DEL REATO.

ART. 18. — *Contestazione della eccezionale gravità del reato.* — La circostanza aggravante della eccezionale gravità del reato, prevista dall'art. 15, secondo comma, della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1 (3), deve essere contestata all'accusato. **T.U., art. 81**

(1) V. pag. 144.

(2) V. pag. 145.

(3) V. pag. 117.

TITOLO II.

DELLA ISTRUZIONE

T.U., art. 83 **ART. 19.** — *Nomina del giudice relatore.* — Dopo la costituzione del Collegio, salva l'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 22 della legge 25 gennaio 1962, numero 20 (1), il Presidente nomina un giudice per l'interrogatorio e per la istruzione e la relazione.

In caso di sopravvenuto impedimento del giudice istruttore, il Presidente provvede alla sostituzione.

T.U., art. 84 **ART. 20.** — *Istruzione per la relazione.* — Il giudice istruttore procede agli atti istruttori che ritiene necessari o che la Corte abbia disposti.

T.U., art. 85 **ART. 21.** — *Atti istruttori.* — Gli atti istruttori sono compiuti con le forme stabilite dal Codice di procedura penale, previa comunicazione ai commissari di accusa per l'esercizio della facoltà prevista dall'articolo 13, secondo comma, della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1 (2). Eguale comunicazione deve essere fatta ai difensori, quando, a norma del Codice di procedura penale, essi hanno facoltà di assistere agli atti istruttori (3).

Le richieste e le istanze dei commissari di accusa e dei difensori per il compimento di atti istruttori non accolte dal giudice istruttore possono essere presentate alla Corte, la quale decide in Camera di consiglio.

Ogni volta che il giudice istruttore ritenga necessario un provvedimento alla Corte, presenta a questa le sue proposte, sentiti i commissari di accusa.

T.U., art. 86 **ART. 22.** — *Chiusura dell'istruzione.* — Quando il giudice istruttore ha espletato la istruzione, il Presidente convoca la Corte in camera di consiglio. La Corte, se

(1) V. pag. 145.

(2) V. pag. 117.

(3) A norma dell'art. 304-bis C.p.p. i difensori possono assistere agli esperimenti giudiziari, alle perizie, alle perquisizioni domiciliari e alle ricognizioni, salve le eccezioni espressamente stabilite dalla legge.

non ritiene di disporre ulteriori atti istruttori, dichiara con ordinanza chiusa la istruzione.

Gli atti e i documenti del processo sono depositati in cancelleria. Del deposito si dà avviso agli accusati, ai difensori e ai commissari di accusa, per l'esercizio delle facoltà previste dall'articolo 372 del Codice di procedura penale (1).

TITOLO III.

DEL GIUDIZIO

ART. 23. — *Convocazione della Corte per il dibattimento.* — Chiusa l'istruzione, il Presidente, nel termine stabilito dall'articolo 24 della legge 25 gennaio 1962, n. 20, convoca la Corte per il dibattimento. **T.U., art. 88**

ART. 24. — *Apertura del dibattimento, questioni preliminari, relazione, interrogatorio e assunzione delle prove.* — Espletate le formalità di apertura del dibattimento, la Corte decide le eventuali questioni preliminari. Il Presidente invita poi il giudice relatore a fare la relazione e successivamente procede all'interrogatorio e all'assunzione delle prove. **T.U., art. 89**

ART. 25. — *Requisitorie, difesa e chiusa del dibattimento.* — Terminata l'assunzione delle prove il commissario o i commissari di accusa pronunciano la requisitoria. Successivamente i difensori espongono le difese. L'accusato ha per ultimo la parola. Il Presidente infine dichiara chiuso il dibattimento e la Corte si ritira in Camera di consiglio (2). **T.U., art. 90**

ART. 26. — *Estensione della sentenza. Lettura del dispositivo.* — Subito dopo la decisione, il Presidente estende il dispositivo e dà incarico a uno dei giudici di **T.U., art. 93**

(1) A norma dell'articolo 372 C.p.p., comma 2°, i difensori possono prendere visione di ogni cosa, estrarre copia degli atti e dei documenti e presentare le istanze e le memorie che ritengono opportune.

(2) V. art. 28, L. 25 gennaio 1962, n. 20, a pag. 147.

redigere la sentenza. Il dispositivo è immediatamente letto in udienza dal Presidente.

T.U., art. 94 **ART. 27.** — *Approvazione, sottoscrizione e deposito della sentenza.* — Il testo della sentenza deve essere presentato al collegio entro 15 giorni, per essere approvato in camera di consiglio e sottoscritto. Quando si tratti di procedimento di particolare complessità, il Presidente può disporre una proroga del termine.

Dopo la sottoscrizione, la sentenza è depositata in cancelleria.

T.U., art. 95 **ART. 28.** — *Pubblicazione della sentenza.* — Entro due giorni dal deposito in cancelleria, una copia della sentenza è trasmessa dal Presidente al Ministero di grazia e giustizia per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Altra copia della sentenza è trasmessa d'ufficio al Procuratore generale presso la Corte di appello di Roma per la esecuzione.

TITOLO IV.

DEI GIUDIZI DI REVISIONE, RIABILITAZIONE, APPLICAZIONE DI AMNISTIA E INDULTO

T.U., art. 101 **ART. 29.** — *Comunicazione dell'ordinanza che accoglie l'istanza di revisione.* — Il Presidente dispone la comunicazione al Presidente della Camera dei deputati dell'ordinanza che accoglie la istanza di revisione del giudizio.

T.U., art. 102 **ART. 30.** — *Norme applicabili in materia di revisione, riabilitazione, amnistie e indulti.* — Per i giudizi di revisione e di riabilitazione e per quelli di applicazione di amnistie e indulti, oltre alle disposizioni degli articoli 33 e 34 della legge 25 gennaio 1962, n. 20 (1), si osservano le disposizioni dei titoli precedenti, in quanto applicabili.

(1) V. pagg. 148 e 149.

PARTE TERZA

§ 1) REGOLAMENTO DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

**§ 2) NORME INTEGRATIVE PER I GIUDIZI DAVANTI
ALLA CORTE COSTITUZIONALE**

**§ 3) REGOLAMENTO GENERALE DELLA CORTE
COSTITUZIONALE**

§ 1) REGOLAMENTO DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

TESTO COORDINATO

dalla Giunta del Regolamento con gli articoli 61, 62, 63, 64, 72, 81, 82, 94 e 138 della Costituzione, nonchè con le Aggiunte approvate il 6 agosto 1920 e il 22 e 23 giugno 1922 e con le modificazioni introdotte dalla Camera il 1° e 4 giugno e il 15 settembre 1948; il 10 e 11 febbraio, il 27 aprile, il 14 e 15 novembre 1949; il 17 e 24 marzo 1950; il 16 gennaio 1951; il 26 e 27 giugno e il 2 luglio 1952; il 10 aprile 1957; il 10 luglio e il 17 dicembre 1958; il 27 giugno e il 24 ottobre 1963; il 7 agosto 1964.

CAPO I.

Disposizioni preliminari.

ART. 1. — I deputati per il solo fatto dell'elezione entrano immediatamente nel pieno esercizio delle loro funzioni con la proclamazione.

ART. 2. — All'apertura di ogni legislatura, presiede provvisoriamente l'Assemblea uno dei Vicepresidenti della Camera precedente, in ordine di nomina. Quando nessuno di essi fosse presente, si risalirà ai Vicepresidenti delle Camere anteriori. In loro mancanza, l'Assemblea è presieduta dal decano di età.

ART. 3. — I segretari provvisori sono sei, scelti tra quelli delle Camere precedenti, come all'articolo 2. In loro mancanza si scelgono i deputati più giovani.

CAPO II.

Costituzione della Camera.

ART. 4. — Costituito l'Ufficio provvisorio, la Camera procede alla nomina del Presidente, di quattro Vicepresidenti, di otto Segretari e di tre Questori.

Quando nessuno abbia riportato la maggioranza assoluta di voti per la nomina a Presidente, computando tra i votanti anche le schede bianche, la Camera procede nel giorno stesso o nel giorno successivo ad una nuova elezione libera. Dopo questa e nel giorno stesso si procede eventualmente al ballottaggio fra i due candidati che hanno conseguito il maggior numero di voti e si proclama eletto quello che consegua la maggioranza relativa.

ART. 5. — Per la nomina dei Vicepresidenti e dei Segretari, ciascun deputato scrive sulla propria scheda due nomi per i Vicepresidenti, quattro per i Segretari.

Sono eletti coloro che a primo scrutinio hanno ottenuto il maggior numero di voti.

Per la nomina dei Questori si applica la disposizione del secondo comma dell'articolo 9.

ART. 6. — Lo spoglio delle schede per la nomina del Presidente si fa in seduta pubblica. Lo spoglio delle schede per gli altri uffici si fa senza indugio da 12 scrutatori estratti a sorte. La presenza di 7 è necessaria per rendere valida tale operazione.

ART. 7. — Quando la costituzione della Camera è compiuta, il Presidente ne informa il Presidente della Repubblica e il Senato.

ART. 8. — Il Presidente, nella seduta successiva a quella della sua nomina, comunica alla Camera:

a) i nomi di dieci deputati da lui scelti per costituire la Giunta permanente per il Regolamento, presieduta dal Presidente della Camera, il quale, sentita la Giunta stessa, può integrarla con non più di altri due membri;

b) i nomi di trenta deputati da lui scelti per costituire la Giunta delle elezioni;

c) i nomi di ventuno deputati da lui scelti per costituire la Giunta per l'esame delle domande di autorizzazione a procedere in giudizio.

ART. 9. — La Camera elegge i Commissari previsti dalla Costituzione o da leggi speciali.

Ciascun deputato scrive i nomi di due terzi dei deputati che devono comporre le Commissioni, quante volte sia chiamato a votare per un numero superiore a due.

Si intendono nominati i deputati che a primo scrutinio ottengono maggior numero di voti, purchè raggiungano l'ottavo dei votanti. Per quelli che non lo abbiano raggiunto si procede al ballottaggio.

Anche nelle elezioni suppletive ciascun deputato vota per i due terzi dei posti vacanti in quanto ciò sia possibile.

Quando si debbano nominare soltanto uno o due Commissari può la Camera deferirne la nomina al suo Presidente.

ART. 9-bis. — L'elenco previsto dall'articolo 10 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, è costituito di 45 persone, aventi i requisiti per l'eleggibilità a senatore.

L'elenco è formato ogni dodici anni, mediante elezione, dal Parlamento in seduta comune, osservando le modalità stabilite per l'elezione dei giudici ordinari della Corte Costituzionale.

Con le stesse modalità il Parlamento provvede ad elezioni suppletive qualora per sopravvenute vacanze l'elenco si riduca a meno di 36 persone.

I nomi degli eletti sono immediatamente comunicati dal Presidente della Camera dei deputati al Presidente della Repubblica e al Presidente della Corte costituzionale.

CAPO III.

Attribuzioni della Presidenza.

ART. 10. — Il Presidente fa osservare il Regolamento, mantiene l'ordine, assicura il buon andamento dei lavori della Camera. Concede la facoltà di parlare, dirige e modera la discussione, pone le questioni, stabilisce l'ordine delle votazioni, ne annunzia il risultato, è l'oratore della Camera; sorveglia all'adempimento dei doveri dei Segretari e dei Questori.

Presiede il Parlamento in seduta comune dei suoi membri.

ART. 11. — I Vicepresidenti sostituiscono il Presidente in caso di assenza o impedimento.

ART. 12. — I Segretari sovrintendono alla redazione del processo verbale, che deve contenere soltanto le deliberazioni e gli atti della Camera; ne danno lettura; tengono nota, secondo l'ordine, dei deputati che hanno chiesto la parola; danno lettura delle proposte e dei documenti; tengono nota delle deliberazioni; fanno le chiami; registrano, quando occorra, i singoli voti; vegliano perchè il resoconto sia pubblicato nel termine prescritto dal Presidente, e non vi sia alterazione dei discorsi; verificano il testo dei progetti di legge e di quant'altro viene deliberato dalla Came-

ra; vi appongono la loro firma; concorrono al buon andamento dei lavori secondo gli ordini del Presidente.

ART. 13. — I Questori sovrintendono al cerimoniale, alla polizia, al servizio e alle spese della Camera.

ART. 13-bis. — Il Presidente convoca, ogni qual volta lo ritenga utile, l'Ufficio di Presidenza, i Presidenti delle Commissioni permanenti ed i Presidenti dei Gruppi parlamentari per esaminare l'ordine dei lavori dell'Assemblea. Il Governo è informato dal Presidente del giorno e dell'ora della conferenza per farvi assistere un suo rappresentante.

Nella seduta successiva alla riunione, il Presidente comunica gli accordi intervenuti all'Assemblea.

Dopo il terzo giorno dall'iscrizione di un argomento all'ordine del giorno, la Camera può, su proposta del Presidente, deliberare — con la procedura dell'articolo 79 — di organizzare la discussione. In tal caso il Presidente indice la riunione di cui al primo comma per stabilire, sentiti gli iscritti non rappresentati da un gruppo politico, l'ordine degli interventi secondo le norme degli articoli 70 e 83, nonchè il numero prevedibile delle sedute necessarie e la loro data. Nessuna nuova iscrizione potrà essere ammessa durante la discussione, restando salve le dichiarazioni di voto.

Restano fermi tutti i poteri del Presidente per assicurare, a norma dell'articolo 10, il buon andamento dei lavori della Camera.

ART. 14. — L'Ufficio di Presidenza provvede con apposito regolamento a tutti i servizi della Camera.

Esso rimane in carica nell'intervallo tra una Camera e l'altra.

CAPO IV.

Giunta per il Regolamento della Camera.

ART. 15. — La Giunta permanente per il Regolamento interno della Camera, nominata a termini dell'articolo 8, lettera *a*), propone, durante la legislatura, le modificazioni e le aggiunte al Regolamento che l'esperienza dimostra necessarie.

Tali modificazioni od aggiunte dovranno essere adottate a maggioranza assoluta dei componenti della Camera qualora, prima dell'inizio della discussione, lo richiedano il presidente di un Gruppo parlamentare o dieci deputati.

Alla Giunta stessa sarà deferito lo studio delle proposte relative al Regolamento, nonché il parere sulle questioni di interpretazione e la soluzione di eventuali conflitti di competenza.

Il Regolamento della Camera è applicato, normalmente, nelle riunioni del Parlamento in seduta comune dei suoi membri.

CAPO V.

Della verifica delle elezioni.

ART. 16. — I deputati scelti dal Presidente a costituire la Giunta delle elezioni a norma dell'articolo 8, lettera *b*), non possono rifiutare la nomina, nè dare le loro dimissioni. e, quand'anche siano date, il Presidente non le comunica alla Camera.

Qualora però la Giunta non rispondesse per un mese alla convocazione, sebbene ripetutamente fatta dal suo presidente, o non fosse possibile raccogliere durante lo stesso tempo il numero legale, il Presidente della Camera provvederà a rinnovare la Giunta.

ART. 17. — Perchè un'elezione venga annullata per vizio delle operazioni elettorali bisogna che sia presentata protesta alla Camera, e che sia pronunciato su di questa giudizio favorevole.

ART. 18. — Le proteste elettorali debbono esser firmate o da cittadini del collegio, o da candidati che vi ottennero voti; le firme dovranno esser legalizzate dal sindaco del comune dove i firmatari hanno domicilio, o del comune dove avvenne l'elezione.

ART. 19. — Tutte le proteste sono trasmesse dal Presidente della Camera alla Giunta, la quale non può deliberare in meno di dodici. La Giunta determina il giorno, l'ora, il luogo nel quale discuterà l'elezione contestata. La Segreteria lo pubblica nell'albo esposto nell'atrio del palazzo della Camera; dal giorno della pubblicazione a quello dell'adunanza della Giunta decorreranno almeno tre giorni liberi.

ART. 20. — La Giunta ammette alla sua presenza tanto i sottoscrittori della protesta quanto il deputato eletto; così quelli come questi possono farsi rappresentare e produrre testimoni. La Giunta può chiamare d'ufficio testimoni, fissando loro, quando occorra, un'indennità.

Non sono ammessi a patrocinare innanzi alla Giunta i deputati al Parlamento, salvo quando si tratti di difendere la propria elezione.

ART. 21. — La Giunta può nominare un Comitato inquirente composto di tre membri scelti nel suo seno, con facoltà di trasferirsi sul luogo a fare tutte le indagini necessarie.

ART. 22. — Le conclusioni della Giunta sono prese a maggioranza di voti.

In caso di parità si riterranno per la convalidazione.

ART. 23. — Le sedute della Giunta saranno pubbliche; le sue conclusioni motivate saranno comunicate alla Camera che delibererà.

ART. 24. — La Giunta delle elezioni esamina tutti i processi verbali, e qualora riscontri che nell'eletto manchi alcuna delle condizioni richieste dalla Costituzione o delle qualità richieste dalla legge, ancorchè non vi sia protesta, dichiara nulla l'elezione.

ART. 25. — Per quanto non è prescritto dal presente Regolamento, la Giunta delle elezioni provvede col proprio Regolamento interno.

CAPO VI.

Dei Gruppi parlamentari e delle Commissioni permanenti.

ART. 26. — Entro due giorni dalla prima seduta, i deputati sono tenuti a dichiarare al Segretario generale della Camera a quale Gruppo politico siano iscritti.

Per costituire un Gruppo, ai fini del presente Regolamento, occorre un numero minimo di venti deputati.

I deputati iscritti ad un Gruppo il quale non raggiunga il numero di venti, possono unirsi ad un Gruppo affine, purchè insieme raggiungano il numero di venti.

I deputati i quali o non abbiano fatto la dichiarazione di cui al primo comma, o non appartengano ad alcun Gruppo, o appartengano a Gruppi che non raggiungano venti adesioni costituiscono un unico Gruppo misto.

L'Ufficio di Presidenza può eccezionalmente autorizzare la costituzione di un Gruppo con meno di 20 iscritti purchè il Gruppo rappresenti un partito organizzato nel Paese che abbia presentato proprie liste di candidati in tutte le circoscrizioni — ad eccezione della Valle d'Aosta

— aventi il medesimo contrassegno, le quali abbiano ottenuto almeno un quoziente in una circoscrizione ed una cifra elettorale nazionale di almeno 300.000 voti di lista validi.

ART. 27. — Entro quattro giorni dalla prima seduta, il Presidente della Camera indice le convocazioni, simultanee, ma separate, dei deputati appartenenti a ciascun Gruppo, il cui numero sia sufficiente per la costituzione di cui all'articolo precedente, e dei deputati da inscrivere nel Gruppo misto.

Ciascun Gruppo procede alla propria costituzione nominando il Presidente e l'Ufficio di Presidenza. Indi procede alla designazione dei propri delegati nelle quattordici Commissioni permanenti ripartendoli in numero eguale in ciascuna Commissione.

I residui sono assegnati alle varie Commissioni dall'Ufficio di Presidenza della Camera.

Ogni Gruppo dà comunicazione immediata al Segretario generale della Camera delle designazioni fatte; ed il Presidente della Camera convoca ciascuna Commissione permanente per la propria costituzione, la quale ha luogo mediante la nomina di un presidente, di due vicepresidenti e di due segretari.

L'Ufficio di Presidenza della Camera è chiamato a risolvere gli eventuali reclami circa la costituzione o la convocazione dei Gruppi.

ART. 28. — Nessun deputato può essere designato a far parte di più di una Commissione permanente, a meno che non appartenga ad un Gruppo composto di un numero di deputati inferiore a quello delle Commissioni permanenti. Tuttavia ogni Gruppo sostituisce i

propri delegati che facciano parte del Ministero in carica con altri appartenenti ad altra Commissione; inoltre ogni Gruppo può, per un determinato disegno di legge, sostituire un commissario con altro di diversa Commissione, previo avviso alla Presidenza della Camera.

Un deputato che non possa intervenire ad una seduta della propria Commissione in sede referente, può eccezionalmente farsi sostituire da un collega del suo stesso gruppo appartenente ad altra Commissione previo assenso del Presidente della Commissione.

Tale facoltà non è concessa in sede legislativa.

CAPO VII.

Del funzionamento delle Commissioni permanenti.

ART. 29. — Le Commissioni permanenti restano in carica per la durata dell'anno finanziario.

I Gruppi sono senza indugio invitati dal Presidente della Camera a procedere entro quattro giorni alla sostituzione di quei Commissari, già da essi designati, che venissero per qualsiasi ragione a mancare.

Quando più deputati appartenenti allo stesso Gruppo chiedono alla presidenza del medesimo di sostituirsi vicendevolmente nelle Commissioni di cui fanno parte, la presidenza del Gruppo, se vi aderisce, ne informa il Presidente della Camera, il quale comunicherà alla presidenza delle rispettive Commissioni il mutamento avvenuto; ma il deputato che abbia fatto un cambio non può farne un secondo nel corso dello stesso anno finanziario.

Le eventuali modificazioni nella composizione dei Gruppi non hanno effetto sulla designazione dei componenti le Commissioni permanenti se non dopo compiuto il periodo annuale.

ART. 30. — Le Commissioni permanenti hanno rispettivamente competenza sui seguenti oggetti:

- I. — Affari costituzionali - Organizzazione dello Stato - Regioni - Disciplina generale del rapporto di pubblico impiego.
- II. — Affari della Presidenza del Consiglio - Affari interni e di culto - Enti pubblici.
- III. — Affari esteri - Emigrazione.
- IV. — Giustizia.
- V. — Bilancio e Partecipazioni statali.
- VI. — Finanze e tesoro.
- VII. — Difesa
- VIII. — Istruzione e belle arti.
- IX. — Lavori pubblici.
- X. — Trasporti - Poste e telecomunicazioni - Marina mercantile.
- XI. — Agricoltura e foreste.
- XII. — Industria e commercio - Artigianato - Commercio con l'estero.
- XIII. — Lavoro - Assistenza e previdenza sociale - Cooperazione.
- XIV. — Igiene e sanità pubblica.

Le Commissioni che abbiano competenza su diversi rami di amministrazione, possono dividersi in Sottocommissioni relativamente a ciascuno di essi, riservata la definitiva deliberazione alla Commissione plenaria. Le relazioni di ciascuna Sottocommissione saranno distribuite a tutti i componenti la Commissione e ritenute approvate se nessuno di essi chieda, entro due giorni dalla distribuzione, che siano sottoposte alla deliberazione della Commissione plenaria.

Per la discussione davanti alla Camera di ogni singolo disegno di legge, ciascuna Commissione nomina nove membri, fra i quali il presidente ed i relatori.

I nove membri saranno scelti in modo da garantire la partecipazione delle minoranze.

ART. 30-*bis*. — La Commissione in sede referente procede ad un esame preliminare del progetto e, a conclusione di esso, nomina il Comitato di cui al terzo comma del precedente articolo, al quale può affidare l'ulteriore esame per la formulazione delle proposte relative al testo degli articoli.

ART. 31. — I disegni e le proposte di legge, e, in generale, ogni affare su cui sia richiesta una relazione alla Camera, sono inviati, per l'esame, ad una delle Commissioni suddette, secondo il criterio di competenza, che viene indicato dal proponente, o, in mancanza, stabilito dal Presidente, salvo diversa deliberazione della Camera.

Tutti i disegni e le proposte di legge implicanti entrate o spese sono, a cura della Segreteria della Camera, distribuiti contemporaneamente alla Commissione competente al cui esame la Camera li ha deferiti, e alla Commissione bilancio.

Questa, entro un termine che non potrà superare gli otto giorni, o i tre per i progetti di urgenza, a decorrere dal giorno della effettiva distribuzione degli stampati, darà il proprio parere sulle conseguenze finanziarie.

Se detti termini decorrano senza invio di alcun parere, si intende che la Commissione bilancio non ha voluto avvalersi della facoltà concessale dal Regolamento.

Qualora per eccezionale circostanza il termine massimo debba essere superato, il presidente della Commissione

bilancio, d'accordo col presidente della Commissione competente, potrà stabilire una conveniente proroga.

Quando si tratti di parere di pura forma e di scarso rilievo, sarà trasmesso per iscritto; negli altri casi il presidente della Commissione bilancio, prendendo gli accordi opportuni col presidente della Commissione competente, potrà intervenire o farsi rappresentare in seno a questa per esporre i motivi del parere, i quali, in caso di disaccordo, verranno dal relatore esposti nella relazione.

Se la Commissione competente introduca in un disegno di legge disposizioni che importino nuove entrate e nuove spese, deve trasmettere alla Commissione bilancio il disegno di legge e dal giorno dell'invio decorreranno i termini di cui ai precedenti commi.

Quando in un disegno di legge implicante entrate o spese, già trasmesso alla Commissione bilancio, la Commissione competente introduca varianti che importino diminuzione od aumento delle une o delle altre, questa dovrà trasmettere alla Commissione bilancio le modificazioni da essa deliberate, senza che per ciò decorrano nuovi termini.

Le petizioni e i decreti registrati con riserva sono pure inviati alla singole Commissioni, secondo il criterio di competenza.

La Camera può sempre stabilire la nomina di Commissioni speciali, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari.

ART. 32. — Appartiene all'esclusiva competenza della Commissione bilancio l'esame preliminare degli stati di previsione dei Ministeri del bilancio e delle partecipazioni statali, quello dei rendiconti generali dell'Ammini-

strazione dello Stato nonchè l'esame preliminare dei riepiloghi generali dell'entrata e della spesa contenuti nello stato di previsione del Ministero del tesoro. Per quest'ultimo la Commissione si suddivide in Sottocommissioni per gruppi di Ministeri. Ciascuna Sottocommissione sarà integrata da un Comitato di nove membri designati di volta in volta per ciascun bilancio dal presidente della Commissione competente per materia.

La nomina delle Sottocommissioni e quella dei Comitati devono essere fatte sulla base della rappresentanza proporzionale, e in ogni caso assicurando la partecipazione delle minoranze.

Il presidente della Commissione bilancio presiede le Sottocommissioni riunite.

Per le deliberazioni definitive si applica sempre il secondo comma dell'articolo 30.

Gli altri stati di previsione saranno esaminati dalle singole Commissioni competenti per materia, le quali li presenteranno alla discussione della Camera con propria relazione. Per tale esame, ciascuna di dette Commissioni sarà integrata da nove membri della Commissione bilancio designati di volta in volta per ciascuno stato di previsione dal Presidente della Commissione bilancio.

La discussione in Assemblea dello stato di previsione del Ministero del tesoro dovrà precedere quella degli altri Ministeri.

ART. 33. — Le relazioni sui bilanci devono essere presentate entro il mese di febbraio.

Quando le Commissioni non abbiano riferito entro questo termine, la discussione avverrà sul disegno di legge presentato dal Governo.

ART. 34. — Ogni Commissione nomina per ciascun affare un relatore.

ART. 35. — Le relazioni delle Commissioni devono essere presentate alla Camera nel termine massimo di due mesi, non comprendendo in esso le vacanze.

Detto termine sarà ridotto alla metà per i disegni e le proposte di legge di cui la Camera abbia deliberato l'urgenza.

ART. 36. — Le relazioni saranno stampate e distribuite almeno 24 ore prima che si apra la discussione, tranne che, per urgenza, la Camera deliberi altrimenti.

ART. 37. — Se una Commissione ritenga che un argomento deferito al suo esame sia di competenza di altra Commissione può domandare alla Camera che sia rinviato all'esame della Commissione competente.

Se una Commissione su di un argomento di sua competenza ritenga utile sentire il parere di un'altra Commissione può provocarlo, prima di deliberare nel merito.

Sull'accordo di entrambe, due Commissioni possono deliberare in comune.

Qualsiasi questione di competenza, singola o comune, fra due o più Commissioni, alla cui soluzione da parte della Giunta del Regolamento una Commissione non ritenga di aderire, è sottoposta dal Presidente della Camera all'Assemblea, la quale decide, uditi i presidenti delle Commissioni, non più di due membri di ciascuna Commissione, uno a favore e uno contro, e non più di quattro deputati, due a favore e due contro.

Si applicano le norme dell'articolo 79 per la durata degli interventi e la votazione.

ART. 38. — Le Commissioni sono convocate dai loro presidenti per mezzo del Segretario generale della Camera.

Le sedute di ciascuna Commissione non sono valide se non sia presente almeno un quarto dei loro componenti.

I congedi per le adunanze delle Commissioni sono regolati dalle norme dell'articolo 51.

I presidenti delle Commissioni dopo ogni adunanza comunicheranno i nomi degli assenti al Presidente della Camera, il quale li annunzierà all'Assemblea.

Le Commissioni presentano sulle materie di loro competenza, di cui all'articolo 30, le relazioni e le proposte che credessero del caso o che dalla Camera fossero loro richieste, procurandosi a tale effetto, dai competenti Ministeri, informazioni, notizie e documenti.

Hanno inoltre facoltà di chiedere l'intervento dei Ministri per domandar loro chiarimenti su questioni di amministrazione e di politica in rapporto alla materia della loro singola competenza.

Il Governo può altresì chiedere che le Commissioni siano convocate per dar loro comunicazioni.

Qualora un disegno di legge sia approvato integralmente da una Commissione permanente ad unanimità, tanto nelle sue disposizioni quanto nella motivazione della relazione ministeriale, la Commissione stessa può proporre alla Camera che si discuta sul testo del Ministro senza relazione parlamentare.

La Commissione decide quali dei suoi lavori, nell'interesse dello Stato, debbano rimanere segreti.

ART. 39. — Se l'autore di una proposta di legge non fa parte della Commissione incaricata di esaminarla, egli dovrà essere avvertito della convocazione della Commis-

sione, affinchè possa assistere alle sue sedute senza voto deliberativo. Sarà in facoltà della Commissione di nominarlo relatore.

Ciascun deputato può trasmettere alle Commissioni emendamenti od articoli aggiuntivi ai progetti di legge e chiedere o essere richiesto di dirne la ragione davanti ad esse. Le Commissioni ne daranno notizia alla Camera nelle loro relazioni.

ART. 40. — Le Commissioni, permanenti o speciali, possono essere investite dal Presidente della Camera della discussione e approvazione di un disegno di legge, salvo opposizione della Camera stessa all'atto dell'annunzio, che sarà dato nelle 48 ore successive alla presentazione.

Durante i periodi di aggiornamento il Presidente comunica la sua deliberazione ai singoli deputati almeno otto giorni prima della data di convocazione della Commissione competente.

La Commissione si riunisce in sede legislativa, con l'intervento dei Ministri. Udito il relatore nominato dal suo presidente, essa procede alla discussione e approvazione del disegno di legge secondo le norme del presente Regolamento, fatta eccezione per quelle riguardanti gli emendamenti di cui all'articolo 86, commi primo, secondo e terzo.

Per richiedere la verifica del numero legale o la votazione nominale è necessario il numero di quattro deputati, per lo scrutinio segreto di cinque.

Delle sedute della Commissione è redatto, oltre al processo verbale, un resoconto stenografico.

Ogni deputato, previa comunicazione al Presidente della Camera, può partecipare, in sede legislativa, a sedute di

Commissioni diverse da quella alla quale appartiene, senza voto deliberativo.

Quando il disegno di legge importa un aumento dell'onere finanziario dello Stato, è necessario che la Commissione bilancio esprima il suo parere, scritto e motivato, nei termini di cui all'articolo 31, terzo comma.

Nel caso che la Commissione competente non ritenga di aderire al parere della Commissione bilancio, e questa insista, a giudizio del Presidente della Camera o si procederà a Commissioni riunite per l'esame degli articoli concernenti le « conseguenze finanziarie », ovvero sarà deferito all'esame dell'Assemblea l'intero disegno di legge.

La procedura di cui ai due commi precedenti viene seguita per i pareri che la Commissione Affari costituzionali deve esprimere in materia di rapporti di pubblico impiego.

La norma di cui all'ottavo comma del presente articolo si applica anche in ogni altro caso in cui una Commissione chiamata a dare parere ad altra Commissione affermi la propria competenza ad esaminare il provvedimento.

Il Presidente della Camera dà notizia all'Assemblea dei disegni di legge approvati dalle Commissioni in sede legislativa.

In ogni caso, fino al momento dell'approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera se il Governo o un decimo dei deputati o un quinto della Commissione lo richiedono.

Il presente articolo non si applica ai disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa, autorizzazione a ratificare trattati internazionali, approvazione di bilanci e consuntivi, nonché ai progetti in materia tributaria.

ART. 41. — Un Bollettino delle Commissioni è pubblicato periodicamente a cura del Segretariato Generale della Camera.

Esso contiene tutte le notizie relative all'attività delle Commissioni permanenti e speciali, in sede legislativa e in sede referente.

ART. 42. — Il Ministero di grazia e giustizia deve trasmettere alla Giunta per l'esame delle domande di autorizzazione a procedere i documenti che essa richiede; in caso di rifiuto, la Giunta chiama giudice la Camera.

Il Ministero deve pure comunicare immediatamente alla Camera le desistenze o cessazioni di una procedura iniziata, per causa di amnistia, recessione di parte, o per qualsiasi altro motivo.

La Giunta deve riferire alla Camera nel termine di 15 giorni dalla trasmissione fatta dal Presidente della Camera.

Quando sia trascorso il termine senza che la relazione sia stata presentata, il Presidente annunzia alla Camera che la domanda sarà iscritta senz'altro all'ordine del giorno, con precedenza assoluta su qualsiasi altro argomento, dopo le interrogazioni.

ART. 43. — Le Commissioni dovranno riferire su ciascun decreto registrato con riserva dalla Corte dei conti entro il termine di un mese dalla comunicazione loro fatta dal Presidente della Camera.

Il Presidente dovrà mettere subito la relazione all'ordine del giorno e la discussione su di essa seguirà, in luogo delle interrogazioni e innanzi ad ogni altra materia, nel primo martedì successivo.

ART. 44. — Durante gli aggiornamenti della Camera, se un quinto dei componenti di una delle Commissioni permanenti ne domandi la convocazione per discutere determinati argomenti, il presidente della Commissione provvede che essa sia adunata entro il decimo giorno da quello in cui gli sia pervenuta la richiesta, comunicando ai singoli Commissari l'ordine del giorno, in guisa che tra l'avviso di convocazione e il giorno della riunione decorrano almeno cinque giorni liberi.

CAPO VIII.

Delle sedute e della polizia della Camera e delle tribune.

ART. 45. — La Camera può essere convocata in via straordinaria, per iniziativa del suo Presidente o del Presidente della Repubblica o di un terzo dei suoi componenti. E' convocata di diritto in caso di convocazione straordinaria del Senato.

Nell'ipotesi del terzo comma dell'articolo 94 della Costituzione il Presidente stabilisce, d'intesa col Presidente del Senato, la data di convocazione della Camera.

ART. 46. — Il Presidente apre e chiude le sedute, annunzia l'ora della seduta seguente e l'ordine del giorno, che sarà affisso nella sala. La Camera non può nè discutere nè deliberare sopra materie che non siano all'ordine del giorno, salvo il caso previsto dall'articolo 69.

ART. 47. — La seduta comincia con la lettura del processo verbale. Quando sul processo verbale non vi siano osservazioni esso s'intende approvato senza votazione. Occorrendo la votazione, questa avrà luogo per alzata e seduta.

Sul processo verbale non è concessa la parola se non a chi intenda proporvi una rettifica, o a chi intenda chiarire o correggere il proprio pensiero espresso nella seduta precedente, oppure per fatto personale.

ART. 48. — Il Presidente, o, per suo ordine, un Segretario, comunica alla Camera i messaggi e le lettere; degli scritti anonimi o sconvenienti non si dà lettura.

ART. 49. — Un Segretario leggerà il sunto delle petizioni presentate dopo l'ultima seduta, le quali saranno poi trasmesse alla Commissione competente, presso la quale ogni deputato potrà prenderne cognizione.

ART. 50. — La Presidenza non è obbligata a verificare se la Camera sia, oppure no, in numero legale per deliberare, se non quando ciò sia chiesto da dieci deputati, e la Camera sia per procedere a qualche votazione per alzata e seduta o per divisione nell'Aula.

Non potrà essere chiesta la verifica del numero legale prima dell'approvazione del processo verbale, nè in occasione di votazioni che si debbano fare per alzata e seduta per espressa disposizione del regolamento (articoli 47, 52, 56, 73, 76, 79, 90 e 94).

ART. 51. — Per verificare se la Camera è in numero legale, il Presidente ordina la chiama; i nomi degli assenti che non siano in congedo regolare, saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I deputati che sono in congedo, ovvero sono assenti per incarico avuto dalla Camera, non saranno computati per fissare il numero legale.

Se la Camera non è in numero, il Presidente potrà rinviare la seduta ad altra ora dello stesso giorno con un intervallo di tempo non minore di un'ora, oppure scioglierla,

e in quest'ultimo caso la Camera s'intende convocata senza altro per il prossimo giorno non festivo all'ora medesima del giorno prima, oppure anche pel giorno festivo quando la Camera abbia già prima deliberato di tenere seduta.

La mancanza del numero legale in una seduta non determina alcuna presunzione di mancanza del numero legale nella seduta successiva o dopo la ripresa della seduta ai termini del precedente comma.

ART. 52. — I deputati non possono assentarsi senza ottenere un congedo; sarà sempre affissa nella sala una nota dei congedi.

I congedi si intendono accordati se non sorge opposizione al loro annunzio, che di giorno in giorno ne darà alla Camera il Presidente in principio di seduta.

Nel caso di opposizione, la Camera voterà per alzata e seduta senza discussione.

I congedi che superano il quinto del numero dei deputati non si computano agli effetti della determinazione del numero legale.

ART. 53. — Nell'Aula vi sono posti riservati ai Ministri, ai Sottosegretari di Stato, ai Commissari del Governo e ai membri della Commissione.

Nelle riunioni del Parlamento in seduta comune dei suoi membri vi sarà un posto riservato al Presidente del Senato.

ART. 54. — Nessuno può parlare senza il permesso del Presidente.

ART. 55. — Se un deputato pronuncia parole sconvenienti oppure turba col suo contegno la libertà delle discussioni, o l'ordine delle sedute, il Presidente lo richiama nominandolo.

Ciascun deputato che sia richiamato all'ordine, ove intenda dare spiegazioni del suo atto o delle sue parole, avrà la parola, alla fine della seduta, o anche subito, a giudizio del Presidente.

ART. 56. — Dopo un secondo richiamo all'ordine avvenuto nello stesso giorno, ovvero — nei casi più gravi — anche indipendentemente da un precedente richiamo, il Presidente può proporre l'esclusione dall'aula per il resto della seduta, se un deputato ricorre ad ingiurie contro uno o più colleghi o membri del Governo.

Il Presidente può proporre la censura con interdizione di partecipare ai lavori parlamentari per un periodo da due a quindici giorni di seduta, se un deputato fa appello alla violenza, o provoca tumulti, o trascorre a minacce o a vie di fatto verso qualsiasi collega o membro del Governo, od offende il prestigio delle istituzioni o del Capo dello Stato.

Udite le spiegazioni del deputato, la proposta del Presidente sarà subito messa ai voti, senza discussione nè emendamenti, peralzata e seduta.

In casi particolarmente gravi è in facoltà del Presidente di vietare al deputato l'accesso al Palazzo della Camera per un periodo da due a otto giorni.

Se il deputato si rifiuta di ottemperare all'invito del Presidente di lasciare l'Aula, il Presidente sospende la seduta e dà ai Questori le istruzioni necessarie perchè i suoi ordini siano eseguiti.

Ove poi il deputato censurato tenti di rientrare nell'Aula prima che sia spirato il termine prescritto, la durata della esclusione sarà raddoppiata.

Per fatti di eccezionale gravità che si svolgano nel recinto del Palazzo della Camera, ma fuori dell'Aula, il Presidente, udito l'Ufficio di Presidenza, può proporre alla Camera le sanzioni di cui al secondo e quarto comma del presente articolo.

ART. 57. — Qualora sorga tumulto nella Camera, il Presidente si alza: è allora sospesa ogni discussione. Se il tumulto continua, il Presidente sospende la seduta per un dato tempo, o, secondo l'opportunità, la scioglie. In quest'ultimo caso la Camera s'intende convocata, senza altro, per il prossimo giorno non festivo, all'ora medesima del giorno prima, oppure anche pel giorno festivo quando la Camera abbia già prima deliberato di tenere seduta.

ART. 58. — La polizia della Camera spetta a se stessa ed è esercitata in suo nome dal Presidente, che dà alla guardia di servizio gli ordini necessari.

La forza pubblica non può entrare nell'Aula se non per ordine del Presidente e dopo che sia sospesa o tolta la seduta.

ART. 59. — Nessuna persona estranea alla Camera può, sotto alcun pretesto, introdursi nella sala ove siedono i suoi membri.

ART. 60. — Durante la seduta, le persone ammesse nelle tribune della Camera devono stare a capo scoperto ed in silenzio, astenendosi da ogni segno di approvazione o disapprovazione.

ART. 61. — La tribuna destinata al pubblico è divisa in sezioni.

In ogni sezione vi è un commesso incaricato dell'osservanza dei regolamenti, e di eseguire e far eseguire gli ordini del Presidente.

ART. 62. — I commessi, in seguito all'ordine del Presidente, faranno uscire immediatamente la persona o le persone che turbassero l'ordine.

Qualora non si individui la persona o le persone da cui viene cagionato il disordine, il Presidente ordinerà che sia sgombrata tutta la sezione nella quale è avvenuto.

ART. 63. — La sezione o le sezioni fatte sgombrare, rimarranno vuote durante tutto il resto della seduta.

Saranno tuttavia ammessi coloro che si presenteranno muniti di regolare biglietto d'entrata.

ART. 64. — In caso di oltraggio fatto alla Camera o a qualunque dei suoi membri, il colpevole sarà immediatamente arrestato e tradotto davanti all'autorità competente.

CAPO IX.

Presentazione e distribuzione dei disegni di legge e delle proposte di iniziativa parlamentare.

ART. 65. — I disegni e proposte di legge presentati alla Camera dai Ministri e dai deputati o trasmessi dal Senato, sono distribuiti nel più breve termine possibile. Della distribuzione è data notizia in calce all'ordine del giorno delle tornate successive.

Nell'atto di presentazione di un disegno o di una proposta di legge, od anche successivamente, il Governo o qualsiasi deputato può chiedere alla Camera che si fissi un termine inferiore a quello indicato nell'articolo 35.

Quando non vi sia stata dichiarazione di urgenza il Presidente della Camera può assegnare alla Commissione un termine per la presentazione delle relazioni. Il termine potrà essere prorogato dalla Camera su richiesta di un decimo dei componenti della Commissione.

Scaduto il termine, il disegno, o proposta di legge, viene iscritto all'ordine del giorno e discusso sul testo del proponente, salvo che la Camera, su richiesta della Commissione, non proroghi il termine ordinario o quello precedentemente fissato.

ART. 66. — Il Presidente della Camera riceve, nei periodi di aggiornamento dei lavori, i disegni di legge, le relazioni e ogni altro documento parlamentare e ne dà notizia alla Camera nel primo giorno della successiva convocazione.

ART. 67. — I progetti approvati dalla Camera sono trasmessi direttamente al Senato.

I progetti già approvati dalla Camera e rinviati dal Senato seguiranno il procedimento adottato nella prima loro discussione avanti alla Camera.

Se i disegni di legge approvati dalla Camera sono emendati dal Senato, la Camera delibera di norma soltanto sulle modifiche apportate dal Senato.

Nuovi emendamenti possono essere presi in considerazione solo se si trovino in correlazione con gli emendamenti introdotti dal Senato.

ART. 68. — Un progetto respinto dalla Camera non potrà essere ripresentato se non dopo sei mesi.

CAPO X.

Della discussione.

ART. 69. — Per discutere e deliberare sopra materie che non siano all'ordine del giorno, sarà necessaria una deliberazione della Camera con votazione a scrutinio segreto ed a maggioranza dei tre quarti.

ART. 70. — I deputati che intendono parlare in una discussione debbono iscriversi al banco della Presidenza. Le iscrizioni non possono essere fatte se non dopo che la Camera abbia posto all'ordine del giorno la proposta intorno alla quale deve svolgersi la discussione e in ogni caso non oltre il secondo giorno della discussione generale. I deputati hanno la parola nell'ordine dell'iscrizione alternativamente contro e pro.

E' consentito lo scambio di turno fra i deputati. Coloro, che siano chiamati dal Presidente e non risultino presenti, perdono definitivamente l'iscrizione.

ART. 71. — Gli oratori parlano dal proprio banco, in piedi, e rivolti al Presidente.

ART. 72. — Nessuno può parlare nella Camera più di una volta nella stessa discussione, tranne che per un richiamo al regolamento, o sulla posizione della questione, o per fatto personale, ovvero per dichiarazione di voto — nei limiti di cui all'articolo 83 — su particolari argomenti non trattati dall'oratore nella discussione generale.

ART. 73. — E' fatto personale l'essere intaccato nella propria condotta, o il sentirsi attribuire opinioni contrarie a quelle espresse. In tal caso, chi chiede la parola deve indicare in che consiste il fatto personale; il Presidente decide; se il deputato insiste, decide la Camera senza discussione per alzata e seduta.

In qualunque occasione siano discussi provvedimenti adottati da precedenti Governi, i deputati i quali appartennero ai Governi che li adottarono hanno diritto di ottenere la parola al termine della discussione.

ART. 74. — Quando nel corso di una discussione un deputato sia accusato di fatti che ledano la sua onorabilità,

egli può chiedere al Presidente della Camera di nominare una Commissione la quale giudichi la fondatezza dell'accusa; alla Commissione può essere assegnato un termine per riferire.

ART. 75. — Ogni imputazione di mala intenzione, ogni personalismo sono violazioni dell'ordine.

ART. 76. — Se il Presidente ha richiamato due volte alla questione un oratore che seguita a dilungarsene, può interdirlgli la parola per il resto della seduta in quella discussione; se l'oratore non si acquieta al giudizio del Presidente, la Camera, senza discussione, decide peralzata e seduta.

ART. 77. — I deputati iscritti per parlare in una discussione possono leggere il loro discorso, ma la lettura non può in nessun caso eccedere la durata di un quarto d'ora.

ART. 78. — Nessun discorso può essere interrotto o rimandato per la sua continuazione da una seduta all'altra.

ART. 79. — I richiami per l'ordine del giorno o al regolamento, o per la priorità delle votazioni, hanno la precedenza sulle questioni principali. In tali casi non potranno parlare, dopo la proposta, che un oratore contro ed uno in favore e per non più di quindici minuti ciascuno. Se la Camera sia chiamata a decidere su questi richiami, la votazione si farà peralzata e seduta.

ART. 80. — Nell'esame dei progetti di legge precede la discussione generale.

Può il ministro, o il deputato proponente, o, quando essi non lo abbiano chiesto, possono dieci deputati chiedere che la discussione ne sia fatta per ciascuna parte o per ciascun titolo.

La Camera, sentito un oratore pro e uno contro, delibera.

ART. 81. — Durante la discussione generale, o prima che si apra, possono esser presentati ordini del giorno concernenti il contenuto della legge, che ne determinino o ne modifichino il concetto o servano d'istruzioni alle Commissioni.

Il proponente che non abbia potuto svolgere il suo ordine del giorno per la deliberata chiusura della discussione, ha facoltà di illustrarlo per un tempo non eccedente i venti minuti prima che abbia la parola il relatore.

Ordini del giorno possono essere presentati anche dopo la chiusura della discussione generale ma senza diritto di svolgimento da parte del proponente.

Tutti gli ordini del giorno sono votati al termine della discussione generale. L'ordine del giorno puro e semplice ha la precedenza su tutti gli altri ordini del giorno.

ART. 82. — Quando sia chiesta la chiusura, se dieci deputati la appoggiano, il Presidente la pone ai voti; se c'è opposizione, accorda prima la parola ad un oratore contro e ad uno in favore.

ART. 83. — Chiusa la discussione generale, è data facoltà di parlare ai ministri per dichiarazioni a nome del Governo e ai deputati per una pura e succinta spiegazione del proprio voto.

Se i ministri chiedono ancora di essere sentiti in virtù dell'articolo 64 della Costituzione, la discussione generale s'intende riaperta.

ART. 84. — Quando la Camera vi annuisca, si passa alla discussione degli articoli.

Questa consiste nella discussione su ogni articolo del progetto di legge. La votazione si fa sopra ogni articolo e sugli emendamenti che si propongono.

Non si potranno riproporre sotto forma di emendamenti o di articoli aggiuntivi gli ordini del giorno respinti nella discussione generale, nel qual caso può sempre essere opposta la pregiudiziale.

ART. 85. — La Camera può decidere, previa approvazione dei criteri informativi della legge, di deferire, in caso di urgenza, alla competente Commissione permanente la formulazione definitiva degli articoli di un disegno di legge, riservando all'Assemblea l'approvazione senza dichiarazioni di voto dei singoli articoli, nonchè l'approvazione finale del disegno di legge con dichiarazioni di voto.

In tal caso, ogni deputato anche non appartenente alla Commissione, avrà il diritto di presentare a questa emendamenti e di partecipare ai lavori per la loro discussione.

ART. 86. — Gli articoli aggiuntivi e gli emendamenti devono di regola essere presentati per iscritto al Presidente della Camera almeno 24 ore prima della discussione degli articoli a cui si riferiscono. Il Presidente li trasmette alla Commissione.

Gli articoli aggiuntivi o emendamenti, se sono firmati da almeno dieci deputati, possono essere presentati anche il giorno stesso della discussione, purchè la presentazione avvenga almeno un'ora prima dell'inizio della seduta.

Gli emendamenti ad emendamenti possono essere presentati nella stessa seduta sempre che siano firmati da dieci deputati.

Gli emendamenti, che importino direttamente o indirettamente aumento di spesa o diminuzione di entrata,

sono trasmessi, appena presentati, anche alla Commissione bilancio perchè siano esaminati e valutati nelle loro conseguenze finanziarie.

La discussione di un articolo aggiuntivo o emendamento proposto a norma del comma secondo sarà rinviata all'indomani quando lo chiedano il Governo o la Commissione, o dieci deputati, non tra i proponenti dell'articolo aggiuntivo o dell'emendamento.

Uguale facoltà avrà la Commissione bilancio quando l'articolo aggiuntivo o l'emendamento importi direttamente o indirettamente aumento di spesa o diminuzione di entrata.

La disposizione dei due commi precedenti non è applicabile agli ordini del giorno.

ART. 87. — Gli emendamenti si distribuiscono stampati in principio della seduta.

Un emendamento ritirato dall'autore può essere ripreso da altri.

Chi ritira un emendamento ha diritto di esporne la ragione per un tempo non eccedente i cinque minuti.

ART. 88. — A fronte sia di uno, sia di più emendamenti, non è ammessa la questione pregiudiziale o sospensiva, nè l'ordine del giorno puro e semplice, nè alcun altro ordine del giorno che non costituisca un emendamento, salvo il caso previsto dal 3° comma dell'articolo 84.

ART. 89. — La questione pregiudiziale, quella cioè che un dato argomento non si abbia a discutere, e la questione sospensiva, quella cioè che rinvia la discussione, possono essere proposte da un singolo deputato prima che si entri nella discussione della legge: ma, quando questa sia già principiata, devono essere sottoscritte da 15 deputati.

Esse saranno discusse prima che s'entri o che si continui nella discussione; nè questa si prosegue, se prima la Camera non le abbia respinte.

Due soli deputati, compreso il proponente, potranno parlare in favore e due contro.

ART. 90. — Il Presidente ha facoltà di negare l'accettazione e lo svolgimento di ordini del giorno, emendamenti o articoli aggiuntivi che siano formulati con frasi sconvenienti, o siano relativi ad argomenti affatto estranei all'oggetto della discussione, e può rifiutarsi di metterli in votazione. Se il deputato insiste e il Presidente ritenga opportuno di consultare la Camera, questa decide senza discussione peralzata e seduta.

Tale disposizione si applica anche alla presentazione di interrogazioni, interpellanze e mozioni.

ART. 91. — Prima che il progetto di legge sia votato a scrutinio segreto, la Commissione o un ministro potrà richiamare l'attenzione della Camera sopra le correzioni di forma che esso richieda, nonchè sopra quegli emendamenti già approvati che sembrino inconciliabili con lo scopo della legge o con alcune delle sue disposizioni; e proporre le mutazioni che gli paiano opportune. La Camera, sentito l'autore dell'emendamento o un altro in sua vece, un membro della Commissione e il ministro, delibera.

ART. 92. — Il bilancio della Camera è discusso in seduta pubblica.

E' discusso in seduta segreta quando la Presidenza della Camera o dieci deputati lo domandino o quando si tratti di questioni riguardanti singole persone.

CAPO XI.

Della votazione.

ART. 93. — Il voto finale sui progetti di legge si dà a scrutinio segreto.

Gli altri voti si danno per alzata e seduta eccettochè dieci deputati chiedano la votazione per divisione nell'Aula, quindici la votazione per appello nominale, venti la votazione a scrutinio segreto.

La domanda deve essere formulata al momento in cui il Presidente, chiusa la discussione, dichiara doversi passare ai voti, e prima che egli abbia invitata la Camera a votare per alzata e seduta.

Non è necessario che la domanda sia fatta per iscritto quando il deputato proponente chieda che il Presidente interroghi la Camera per verificare se la proposta di votare per divisione nell'Aula, per appello nominale o per scrutinio segreto sia appoggiata dal numero di deputati richiesto per ciascuna.

Il Presidente, in tal caso, interrogherà la Camera prima che si proceda alla votazione.

Nel concorso di diverse domande, quella dello scrutinio segreto prevale su tutte le altre; quella dell'appello nominale prevale sulla domanda di votazione per divisione nell'Aula.

ART. 94. — In tutti i casi in cui la Camera sia chiamata a decidere in appello dalle decisioni del Presidente la votazione si farà per alzata e seduta.

ART. 95. — Se un deputato che abbia sottoscritto una domanda di votazione per divisione nell'Aula, per appello nominale o a scrutinio segreto non si trovi presente quando si procede alla votazione, s'intende ritirata la sua firma.

I firmatari di una domanda di appello nominale, o di scrutinio segreto, così come i richiedenti la verifica del numero legale, saranno sempre ritenuti come presenti alla votazione o alla chiama, agli effetti del numero legale, ancorchè non rispondano all'appello.

ART. 96. — Per il voto di divisione il Presidente indica da qual parte debbono mettersi i favorevoli; da qual parte i contrari; i Segretari prendono nota dei votanti di ciascuna parte; il Presidente ne proclama il risultato.

ART. 97. — Per il voto con appello nominale il Presidente indica il significato del *sì* e del *no* ed estrae a sorte il nome di un deputato.

L'appello nominale comincia da questo nome per continuare fino all'ultimo nome dell'alfabeto e riprendere poi con la prima lettera del medesimo, fino al nome del deputato estratto a sorte.

I Segretari tengono nota dei voti; il Presidente ne proclama il risultato.

ART. 98. — Per lo scrutinio segreto il Presidente fa apparecchiare due urne; avverte quale sia il significato del voto; ordina la chiama. Ad ogni votante sono date due palle, una bianca e una nera, da deporsi nelle urne; finito il voto, i Segretari contano le palle e il Presidente proclama il risultato.

ART. 99. — Il voto peralzata e seduta è soggetto a riprova, se c'è chi la richieda prima della proclamazione. Il Presidente e i Segretari decidono del risultato della prova e della riprova, che possono ripetersi; se rimane ancora dubbio, si procede per divisione.

ART. 100. — Nelle votazioni, per la cui validità è necessaria la constatazione del numero legale, è tenuta nota di coloro che si astengono dal voto.

I deputati presenti alla seduta, i quali non partecipino ad una votazione, saranno computati come astenuti agli effetti del numero legale.

ART. 101. — Cominciata la votazione, non è più concessa la parola fino alla proclamazione del voto.

ART. 102. — Quando una proposta di legge è compresa in un articolo solo, di cui non si possa chiedere o non sia stata chiesta la divisione e non si siano presentati emendamenti, non si fa luogo a votazione per alzata e seduta, ma si procede senz'altro alla votazione per scrutinio segreto.

ART. 103. — Le votazioni a scrutinio segreto hanno luogo immediatamente dopo la discussione e la votazione degli articoli di ciascun disegno di legge.

Peraltro il Presidente potrà rinviare la votazione segreta ad una successiva seduta, e far procedere contemporaneamente alla votazione di più disegni di legge, ma non oltre il numero di tre.

Quando si verificassero irregolarità, e segnatamente se il numero dei voti risultasse superiore in qualche urna al numero dei votanti, il Presidente, apprezzate le circostanze, potrà annullare la votazione e disporre che sia tosto rifatta.

ART. 104. — Nel caso di votazione contemporanea di più disegni di legge, i deputati che intendano astenersi dal voto per qualche legge, son tenuti a farne dichiarazione alla Presidenza prima di votare.

L'Ufficio di Presidenza terrà nota delle astensioni.

ART. 105. — Nelle votazioni a scrutinio segreto l'Ufficio di Presidenza deve sempre accertare il numero ed il nome dei votanti e degli astenuti.

ART. 106. — Il risultato della votazione della Camera è proclamato dal Presidente con questa formula: « la Camera approva » o « la Camera respinge ».

CAPO XI-bis.

Dei progetti di legge costituzionali.

ART. 107. — La prima deliberazione, prevista dall'articolo 138 della Costituzione per i progetti di legge costituzionali o di revisione della Costituzione, è adottata nelle forme previste dal presente Regolamento per i progetti di legge ordinari.

Dopo l'approvazione in sede di prima deliberazione il progetto di legge è trasmesso al Senato.

Se il progetto è modificato dal Senato, la Camera lo riesamina a norma dell'articolo 67.

ART. 107-bis. — Quando il progetto di legge costituzionale è trasmesso dal Senato nello stesso testo già approvato dalla Camera, i tre mesi utili per adottare la seconda deliberazione decorrono, compresi i periodi di aggiornamento, dalla data in cui il progetto stesso è stato approvato dalla Camera in prima deliberazione.

ART. 107-ter. — In sede di seconda deliberazione, la Commissione riesamina il progetto nel suo complesso e riferisce alla Camera.

Nel corso della discussione in Assemblea non sono ammesse le questioni pregiudiziale e sospensiva; può essere chiesto soltanto un rinvio a breve termine sul quale decide inappellabilmente il Presidente.

Dopo la discussione generale si passa alla votazione finale del progetto di legge senza procedere all'esame degli

articoli. Non sono ammessi emendamenti, né ordini del giorno, né richieste di stralcio di una o più norme.

Sono ammesse le dichiarazioni di voto.

ART. 107-*quater*. — Il progetto è approvato in sede di seconda deliberazione se nella votazione finale ottiene la maggioranza assoluta dei membri della Camera.

Se il progetto è approvato con la maggioranza dei due terzi dei membri della Camera, il Presidente ne fa espressa menzione nel messaggio al Senato o al Governo, agli effetti del terzo comma dell'articolo 138 della Costituzione.

Se il progetto è respinto, non può essere ripresentato se non siano trascorsi almeno sei mesi.

CAPO XII.

Delle petizioni.

ART. 108. — Le Commissioni permanenti nell'esame delle petizioni terranno come accertata la qualità di cittadino richiesta dall'articolo 50 della Costituzione per esercitare il diritto di mandare petizioni alla Camera, qualora intervenga una, almeno, delle seguenti condizioni:

1°) che la petizione sia accompagnata dalla fede di nascita del postulante, e dal certificato di cittadinanza;

2°) che sia legalizzata dal sindaco del comune dove il postulante dimora;

3°) che sia presentata alla Segreteria della Camera da un deputato.

E' lasciato però al postulante il diritto di valersi anche d'altre prove legali.

ART. 109. — Le petizioni che hanno attinenza a disegni di legge vengono trasmesse alle rispettive Commissioni.

Le Commissioni permanenti riferiranno sulle altre ogni mese.

Le relazioni saranno messe all'ordine del giorno del successivo lunedì, ed in quel giorno avranno la precedenza su ogni altra materia in luogo delle interrogazioni.

La Camera, su proposta della Commissione o di un deputato, può deliberare di prendere in considerazione una petizione o di passare su di essa all'ordine del giorno.

Nel primo caso la deliberazione determina se la petizione si deve mandare al Ministero o alla Commissione parlamentare competente ovvero agli Archivi per essere presa in considerazione al tempo opportuno.

Se uno o più deputati presentano, su di una o più petizioni, un ordine del giorno, questo si legge immediatamente, si considera come una mozione e ne segue in tutto la procedura.

CAPO XIII.

Delle interrogazioni, interpellanze e mozioni.

Interrogazioni.

ART. 110. — Un deputato che intenda rivolgere una interrogazione ne farà domanda per iscritto senza motivazione. Il Presidente ne dà lettura alla Camera.

ART. 111. — L'interrogazione consiste nella semplice domanda se un fatto sia vero, se alcuna informazione sia giunta al Governo, o sia esatta, se il Governo intenda comunicare alla Camera documenti che al deputato occorrono, o abbia preso o sia per prendere alcuna risoluzione su oggetti determinati.

ART. 112 — Le interrogazioni saranno pubblicate nel resoconto sommario della seduta in cui furono annunziate

e verranno trascritte nell'ordine del giorno dalla seduta successiva in poi, fino ad esaurimento.

Le interrogazioni sono poste senz'altro, e nell'ordine della loro presentazione, all'ordine del giorno della seconda seduta dopo la presentazione e delle seguenti fino ad esaurimento.

ART. 113. — In principio di seduta, il Presidente darà, secondo l'ordine loro, lettura delle interrogazioni che siano iscritte nell'ordine del giorno della seduta stessa. Il Governo risponderà immediatamente, eccettochè dichiararsi di non poter rispondere o di dover differire la risposta. In quest'ultimo caso indicherà in qual giorno darà la risposta.

Se l'interrogante non si trova presente quando arriva il suo turno, decade dallo svolgimento orale e l'interrogazione si considera presentata con richiesta di risposta scritta.

Quando però siano state svolte, ritirate, rinviate, o siano comunque decadute le prime quindici interrogazioni messe all'ordine del giorno, le successive si intendono senz'altro rinviate alla seduta seguente.

ART. 114. — Le dichiarazioni del Governo su ciascuna interrogazione potranno dar luogo a replica dell'interrogante per dichiarare se sia stato o no risposto adeguatamente alla sua domanda.

Il tempo concesso all'interrogante per siffatte dichiarazioni non potrà eccedere i cinque minuti.

ART. 115. — Nel presentare una interrogazione, il deputato dichiara se intende di avere la risposta scritta. In questo caso, entro dieci giorni, il Governo, anche nell'assenza dell'interrogante, dichiara semplicemente di aver data risposta scritta senza entrare in qualsiasi altro modo

nell'argomento. Questa risposta sarà inserita nel resoconto stenografico della seduta in cui viene annunciata alla Camera.

ART. 116. — Nessun deputato può svolgere più di due interrogazioni nella stessa seduta.

ART. 117. — Trascorsi quaranta minuti dal principio della seduta, il Presidente dovrà rinviare le altre interrogazioni alla seduta successiva.

ART. 118. — Quando il Governo riconosca che una interrogazione ha carattere di urgenza, potrà, dopo l'annuncio fattone dal Presidente, rispondere subito o nella seduta successiva in principio di seduta.

Spetterà sempre all'interrogante il diritto di replica nei limiti di cui all'articolo 114.

Interpellanze.

ART. 119. — Un deputato che intenda rivolgere una interpellanza ne farà domanda per iscritto senza motivazione. Il Presidente ne dà lettura alla Camera.

L'interpellanza consiste nella domanda fatta circa i motivi o gl'intendimenti della condotta del Governo in questioni che riguardino determinati aspetti della sua politica.

Le interpellanze sono pubblicate nel resoconto sommario della seduta in cui sono annunziate e fino ad esaurimento verranno trascritte nell'ordine del giorno a cominciare dalla seduta successiva.

ART. 120. — Il Governo può consentire che l'interpellanza sia svolta subito o nella seduta successiva. In caso diverso, e non più tardi della seduta successiva a quella

in cui ne fu dato annunzio dal Presidente, dichiarerà se e quando intenda rispondere.

Se il Governo dichiara di respingere o rinviare l'interpellanza oltre il turno ordinario, ai termini del seguente articolo 121, l'interpellante può chiedere alla Camera di essere ammesso a svolgerla nel giorno che egli propone.

Quando il Governo non faccia alcuna dichiarazione entro i tre giorni successivi all'annunzio, l'interpellanza si intende accettata e viene iscritta secondo l'ordine di presentazione.

ART. 121. — Il lunedì di ogni settimana è destinato di preferenza allo svolgimento delle interpellanze. I deputati che intendano svolgere nel prossimo lunedì le loro interpellanze iscritte all'ordine del giorno devono farne domanda a voce o per iscritto. Fra le interpellanze di cui si è domandata la discussione hanno la precedenza quelle presentate prima.

Nessun deputato può svolgere più di due interpellanze nella stessa tornata.

Se non viene fatta istanza o non vi è accordo per discussione di interpellanze, la Camera continua anche il lunedì nello svolgimento del suo ordine del giorno.

ART. 122. — Qualora la Camera lo consenta, le interpellanze relative a fatti od argomenti identici, o strettamente connessi, possono venire raggruppate e svolte contemporaneamente.

Se il primo dei proponenti chiede di svolgere quella da lui presentata, è dato immediato avviso del giorno fissato per lo svolgimento ai proponenti delle altre con essa congiunte.

ART. 123. — Dopo le spiegazioni date dal Governo, l'interpellante può dichiarare le ragioni per le quali egli sia o no soddisfatto.

Qualora non sia soddisfatto e intenda promuovere una discussione sulle spiegazioni date dal Governo, deve presentare una mozione.

Il Presidente ne darà lettura alla Camera.

Se l'interpellante dichiara di non presentare alcuna mozione, qualsiasi deputato può presentare una mozione sull'argomento, che ha fatto oggetto dell'interpellanza.

Tra più mozioni si tien conto solo di quella che fu presentata per prima.

Mozioni.

ART. 124. — Una mozione può essere proposta senza averla fatta precedere da interpellanza; ma il Presidente non la leggerà in seduta pubblica, se la mozione non sia firmata da dieci deputati.

ART. 125. — Dopo la lettura di una mozione, presentata a norma degli articoli 123 e 124, la Camera, udito il Governo ed il proponente, e non più di due deputati, determinerà il giorno in cui dovrà essere svolta e discussa secondo le norme del Capo X.

La mozione, una volta letta alla Camera, non può essere ritirata se dieci o più deputati vi si oppongano.

ART. 126. — Qualora la Camera lo consenta, più mozioni relative a fatti od argomenti identici, o strettamente connessi, potranno fare oggetto di una sola discussione.

In questo caso se una o più mozioni sono ritirate in considerazione di quanto è stabilito dal paragrafo precedente, il loro primo sottoscrittore ha la parola subito

dopo il proponente della mozione su cui si apre la discussione.

ART. 127. — Qualora su una o più interpellanze o mozioni si faccia una unica discussione, le mozioni hanno la precedenza sulle interpellanze: ma gl'interpellanti possono rinunciare alle loro interpellanze e, in questo caso, sono iscritti sulla mozione in discussione subito dopo il proponente di essa e delle mozioni eventualmente ritirate a norma degli articoli precedenti.

ART. 128. — Gli articoli 86, 87 e 88, relativi ai modi di presentazione di aggiunte ed emendamenti, si applicano alla discussione delle mozioni.

L'ordine del giorno puro e semplice e l'ordine del giorno motivato possono solo essere messi ai voti, e non hanno la precedenza sulle mozioni.

La votazione di una mozione può farsi per divisione.

ART. 129. — Su ciascuna mozione possono essere presentati emendamenti a norma del Capo X.

La discussione degli emendamenti avviene dopo chiusa la discussione generale.

Il proponente di una mozione ha diritto alla parola prima della chiusura.

I singoli emendamenti sono discussi e votati separatamente, secondo l'ordine dell'inciso cui si riferiscono.

ART. 130. — Se l'emendamento è aggiuntivo, si pone ai voti prima della mozione principale: se soppressivo, si pone ai voti il mantenimento dell'inciso.

Se è sostitutivo, si pone prima ai voti l'inciso che l'emendamento tende a sostituire; se l'inciso è mantenuto, l'emendamento cade; se è soppresso, si pone ai voti l'emendamento.

ART. 131. — La mozione di fiducia al Governo deve essere motivata e votata per appello nominale. Quella di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno un decimo dei componenti della Camera; non può essere discussa prima di tre giorni dalla presentazione, ed è votata per appello nominale. Non si applica l'ultimo comma dell'articolo 128.

Non è consentita la presentazione di ordini del giorno.

ART. 132. — Lo svolgimento delle interrogazioni, delle interpellanze e delle mozioni dev'esser fatto a parte da ogni altra discussione.

Quando una mozione, una interpellanza od una interrogazione sia iscritta all'ordine del giorno da due mesi (non compresi i periodi di vacanze) e non si sia determinata una ulteriore epoca per il suo svolgimento, si intende decaduta e viene cancellata dall'ordine del giorno.

CAPO XIV.

Delle proposte d'iniziativa parlamentare.

ART. 133. — Allorchè una proposta di legge d'iniziativa di uno o più deputati è annunciata, la Camera fissa il giorno in cui essa può essere svolta. E' in facoltà del proponente di rinunciare allo svolgimento e di chiedere che la proposta stessa sia subito trasmessa alla Commissione competente, salvo che la proposta importi onere finanziario, nel qual caso dovrà prima essere deliberata la presa in considerazione.

L'esame di proposte di legge o di disegni di legge presentati alla Camera sarà sospeso per tre mesi se risulta che al Senato è stata già presentata una proposta o un disegno di legge su materia identica. L'esame stesso non avrà

più luogo se nel frattempo sia trasmesso alla Camera il progetto già approvato dal Senato.

Se all'ordine del giorno di una Commissione si trovano contemporaneamente proposte di legge identiche o vertenti su materia identica o in concorso con disegni di legge su identica materia, l'esame dovrà essere abbinato.

ART. 134. — Nel giorno stabilito il proponente svolge i motivi della proposta. Non potrà parlare che un solo oratore contro la presa in considerazione. Il proponente ha diritto di replicare. La Camera decide quindi sulla presa in considerazione.

CAPO XV.

Delle inchieste parlamentari

ART. 135. — Le proposte per inchieste parlamentari sono equiparate a qualsivoglia altra proposta d'iniziativa parlamentare.

ART. 136. — Allorchè la Camera, dopo esaurita la procedura ordinaria, delibera una inchiesta, la Commissione è nominata in modo che la sua composizione rispecchi la proporzione dei Gruppi parlamentari.

La Camera può delegarne la nomina al Presidente.

La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

Se anche il Senato delibera un'inchiesta nella identica materia, le Commissioni delle due Camere possono, d'accordo, deliberare di procedere in comune.

ART. 137. — Quando una Commissione d'inchiesta stimi opportuno di trasferirsi o d'inviare alcuno dei suoi componenti fuori della sede del Parlamento dovrà informarne il Presidente e chiederne la facoltà.

CAPO XVI.

Delle deputazioni.

ART. 138. — Le deputazioni sono composte dal Presidente in modo che siano rappresentati tutti i Gruppi parlamentari. Il Presidente od uno dei Vicepresidenti ne fa sempre parte.

CAPO XVII.

Del processo verbale.

ART. 139. — Un funzionario designato dal Presidente redige il processo verbale.

ART. 140. — I processi verbali, immediatamente dopo adottatane la redazione, sono trascritti su di un registro e sottoscritti dal Presidente e da uno dei segretari.

ART. 141. — La Camera può deliberare che non vi sia processo verbale della sua seduta segreta.

Quando la Camera si riunisce in seduta segreta, l'estensore si ritira, eccetto che la Camera non determini altrimenti.

CAPO XVIII.

Della biblioteca.

ART. 142. — La biblioteca della Camera è posta sotto la vigilanza di una Commissione nominata dal Presidente, e composta di tre deputati e due questori.

ART. 143. — La scelta dei libri, carte, giornali e documenti spetta alla Commissione.

ART. 144. — Uno dei membri della Commissione è per turno più specialmente incaricato della sorveglianza della biblioteca.

Se un libro non è restituito in tempo debito, il titolo di esso e il nome del deputato che lo ritiene sono iscritti in una tabella affissa nella sala della biblioteca.

ART. 145. — Nessun libro può essere tolto dalla biblioteca senza che sia rilasciata ricevuta. Nessun deputato potrà tenere presso di sè un libro più di un mese nè più di sei volumi ad un tempo.

Nessun libro che appartenga a collezioni, annualmente indicate dalla Commissione della biblioteca, può essere dato a prestito.

ART. 146. — Nessun estraneo può essere ammesso a studiare nella biblioteca senza permesso scritto del Presidente.

ART. 147. — Il « Manuale parlamentare » sarà distribuito ad ogni deputato dopo la costituzione della Camera.

CAPO XIX.

Degli uffici della Camera.

ART. 148. — La nomina, le promozioni, il collocamento a riposo, la revoca e la destituzione dei funzionari, impiegati e commessi spettano all'Ufficio di Presidenza della Camera, al quale esclusivamente appartiene il giudizio sugli eventuali ricorsi.

Gli uffici della Camera dipendono dal Segretario generale, che ne risponde al Presidente, e sono ripartiti in: Segreteria, Commissioni permanenti, Studi legislativi, Processo verbale e resoconti, Stato giuridico del personale, Ufficio dei Questori, Biblioteca.

Una pianta organica, approvata dalla Presidenza, fissa il numero, la qualità e gli assegni degli addetti a ciascun ufficio.

Regolamenti speciali ne determinano le attribuzioni ed i doveri.

§ 2) NORME INTEGRATIVE PER I GIUDIZI DAVANTI ALLA CORTE COSTITUZIONALE

(Approvate dalla Corte Costituzionale ai sensi degli articoli 41, primo comma, e 22, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale, edizione speciale n. 71 del 24 marzo 1956).

CAPO I.

QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE NEL CORSO DI UN GIUDIZIO.

ART. 1. — *Trasmissione dell'ordinanza notificata* (1).

— L'ordinanza con cui il giudice, singolo o collegiale, davanti al quale pende la causa, promuove il giudizio di legittimità costituzionale (2), deve essere trasmessa alla Corte costituzionale insieme con gli atti e con la prova delle notificazioni (3) e delle comunicazioni (4) prescritte nell'articolo 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (5).

ART. 2. — *Pubblicazione e registrazione dell'ordinanza.*

— Il Presidente della Corte, accertata la regolarità dell'ordinanza e delle notificazioni, dispone che l'ordinanza stessa sia pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, quando occorra, nel « Bollettino ufficiale » delle Regioni (6).

Il Presidente accerta altresì che siano state eseguite le comunicazioni ai Presidenti delle due Camere legislative, a norma dell'articolo 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (7).

(1) L. cost. 9 febbraio 1948, n. 1, art. 1; L. 11 marzo 1953, n. 87, art. 23.

(2) C.p.c., art. 134; C.p.p., artt. 20, 148, 151.

(3) C.p.c., artt. 137-151; C.p.p., artt. 166-172; L. n. 87, art. 23, comma 4°.

(4) C.p.c., art. 136; C.p.p., art. 151; L. n. 87, art. 23, comma 4°.

(5) V. pag. 126.

(6) L. 11 marzo 1953, n. 87, art. 25, comma 1°.

(7) V. pag. 126.

Le ordinanze di cui all'art. 23 della legge predetta, pervenute alla Corte, sono annotate dal cancelliere nel registro generale con l'indicazione, in apposita colonna, delle date delle notificazioni e della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel « Bollettino ufficiale » delle Regioni interessate.

ART. 3. — *Costituzione delle parti.* — La costituzione delle parti nel giudizio davanti alla Corte ha luogo nel termine indicato nell'articolo 25, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n. 87 (1), mediante deposito in cancelleria della procura speciale, con la elezione del domicilio in Roma, e delle deduzioni. La procura può essere apposta in calce o a margine dell'originale delle deduzioni con la sottoscrizione della parte, certificata autografa dal difensore (2). Nello stesso termine possono essere prodotti nuovi documenti relativi al giudizio di legittimità costituzionale (3).

Nel termine suindicato non sono computati i giorni compresi tra quello dell'ultima notificazione e quello in cui l'ordinanza è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

ART. 4. — *Intervento in giudizio del Presidente del Consiglio dei ministri e del Presidente della Giunta regionale* (4). — L'intervento in giudizio del Presidente del Consiglio dei ministri ha luogo con il deposito delle deduzioni, sottoscritte dall'avvocato generale dello Stato o da un suo sostituto.

Il Presidente della Giunta regionale interviene depositando, oltre le deduzioni, la procura speciale rilasciata a norma dell'articolo 3, contenente l'elezione del domicilio in Roma.

Il cancelliere dà comunicazione dell'intervento alle parti costituite.

(1) V. pag. 128.

(2) C.p.c., artt. 83, 170; C.p.p., art. 134. Per analogia v. T.U. 26 giugno 1924, n. 1054, artt. 35 e 37.

(3) Norme integrative giudizi di accusa, art. 26; L. 11 marzo 1953, n. 87, art. 25, comma 2°.

(4) L. 11 marzo 1953, n. 87, art. 25, comma 3°.

ART. 5. — *Notificazioni e comunicazioni.* — Le notificazioni, da farsi a cura del cancelliere, sono effettuate da persona addetta alla Corte, all'uopo autorizzata dal Presidente.

Le comunicazioni sono eseguite dal cancelliere con biglietto consegnato al destinatario, che ne rilascia ricevuta, o con piego raccomandato, con ricevuta di ritorno, al domicilio eletto in Roma (1).

ART. 6. — *Deposito degli atti del processo.* — Gli atti e i documenti di ciascuna parte, relativi al giudizio di legittimità costituzionale, devono essere depositati in cancelleria in tante copie in carta libera quanti sono i componenti della Corte e le parti (2).

Il cancelliere non può ricevere atti e documenti, relativi al giudizio di legittimità costituzionale, che non siano corredati del necessario numero di copie, scritte in carattere chiaro e leggibile (3).

ART. 7. — *Nomina del giudice per l'istruzione e per la relazione.* — Decorso il termine indicato nell'articolo 25, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n. 87, il Presidente nomina un giudice per l'istruzione e per la relazione, al quale il cancelliere trasmette immediatamente il fascicolo della causa (4).

ART. 8. — *Convocazione della Corte in udienza pubblica* (5). — Entro venti giorni dalla scadenza del termine di cui all'articolo 25 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il Presidente, tenuto conto dello stato delle cause pendenti, fissa con decreto il giorno dell'udienza e convoca la Corte (6).

(1) Norme integrative giudizi di accusa, artt. 25 e 26. Per analogia v. Reg. Cons. Stato (1907), artt. 3, 4, 8 e 9.

(2) L'orario dell'ufficio di cancelleria è stato stabilito con il seguente decreto del Presidente della Corte costituzionale del 17 maggio 1956: «La Cancelleria, per gli adempimenti di ufficio, è aperta dalle ore 9 alle ore 13 nei giorni non festivi e dalle ore 10 alle 12 nei giorni festivi».

(3) Norme integrative giudizi di accusa, artt. 10, 25 e 26.

(4) L. cost. 11 marzo 1953, n. 1, art. 9; L. 11 marzo 1953, n. 87, art. 26, comma 1°; Norme integrative, artt. 8, 13, 25 e 26.

(5) Norme integrative giudizi di accusa, artt. 25 e 26.

(6) Per analogia v. Reg. Cons. Stato (1907), art. 53.

Almeno venti giorni prima della data fissata per la udienza, il decreto del Presidente è comunicato in copia, a cura del cancelliere, alle parti costituite (1).

ART. 9. — *Convocazione della Corte in camera di consiglio.* — Se nessuna delle parti si è costituita in giudizio, il Presidente può convocare la Corte in camera di consiglio (2).

Il Presidente, sentito il giudice per l'istruzione, può convocare ugualmente la Corte in camera di consiglio, qualora ravvisi che possa ricorrere il caso di manifesta infondatezza (3).

A cura del cancelliere, il decreto del Presidente è comunicato in copia alle parti costituite venti giorni prima della data fissata per la riunione della Corte in camera di consiglio (4).

La Corte, se ritiene che non ricorra il caso indicato nel comma precedente, rinvia la causa alla pubblica udienza.

ART. 10. — *Deposito di memorie.* — È ammesso il deposito nella cancelleria della Corte di memorie illustrative, nel numero di copie sufficienti per il collegio e per le parti, fino al dodicesimo giorno libero prima della udienza o della riunione in camera di consiglio, prevista nel secondo comma dell'articolo precedente (5).

ART. 11. — *Trasmissione degli atti ai giudici.* — A cura del cancelliere è trasmesso ad ogni giudice, almeno dieci giorni prima dell'udienza o della riunione in camera di consiglio, un fascicolo contenente le copie dell'atto introduttivo del giudizio davanti alla Corte e di tutti i successivi atti del processo (6).

(1) Per analogia v. Reg. Cons. Stato (1907), art. 54. Per l'abbreviazione dei termini v. L. cost. 11 marzo 1953, n. 1, art. 9.

(2) L. 11 marzo 1953, n. 87, art. 26, comma 2°.

(3) L. 11 marzo 1953, n. 87, art. 26.

(4) L. cost. 11 marzo 1953, n. 1, art. 9.

(5) L. cost. 11 marzo 1953, n. 1, art. 9; Norme integrative, artt. 6, 25 e 26.

(6) Norme integrative giudizi di accusa, artt. 25 e 26.

ART. 12. — *Mezzi di prova.* — La Corte dispone con ordinanza i mezzi di prova che ritenga opportuni e stabilisce i termini e i modi da osservarsi per l'esecuzione (1).

ART. 13. — *Esecuzione dei mezzi di prova* (2). — L'esecuzione dei mezzi di prova ha luogo a cura del giudice per l'istruzione con assistenza del cancelliere, che redige il verbale (3).

Le parti sono avvertite dal cancelliere dieci giorni prima di quello fissato per l'assunzione delle prove orali.

Le spese per l'esecuzione dei mezzi di prova sono a carico del bilancio della Corte.

ART. 14. — *Chiusura dell'istruttoria e riconvocazione della Corte.* — Espletate le prove, i relativi atti sono depositati nella cancelleria.

Il cancelliere dà comunicazione del deposito alle parti costituite.

Entro venti giorni dalla detta comunicazione, il Presidente fissa la nuova riunione della Corte. Si osservano le norme dell'articolo 8 o dell'articolo 9, comma primo (4).

ART. 15. — *Riunioni di procedimenti.* — Il Presidente, d'ufficio o a richiesta di parte, può ordinare che, due o più cause siano chiamate alla medesima udienza per essere, se del caso, congiuntamente discusse (5).

Dopo la discussione la Corte delibera se e quali cause debbano essere riunite per un'unica pronunzia.

ART. 16. — *Astensione e ricusazione dei giudici.* — Le norme relative all'astensione e alla ricusazione dei

(1) L. 11 marzo 1953, n. 87, art. 13; Norme integrative, artt. 13, 14, 25 e 26. Per analogia v. Reg. Cons. Stato (1907), artt. 26, 30 e 31.

(2) Norme integrative giudizi di accusa, artt. 12, 14, 25 e 26. Per analogia v. Reg. Cons. Stato (1907), artt. 30-34.

(3) Norme integrative, art. 7.

(4) L. cost. 11 marzo 1953, n. 1, art. 9; Norme integrative, artt. 12, 13, 25 e 26.

(5) Norme integrative giudizi di accusa, artt. 25 e 26. Per analogia v. Reg. Cons. Stato (1907), art. 52.

giudici non sono applicabili fuori dei casi previsti nell'articolo 47 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (1).

ART. 17. — *Udienza pubblica* (2). — All'udienza il giudice relatore espone le questioni della causa (3).

Dopo la relazione, i difensori delle parti svolgono succintamente i motivi delle loro conclusioni (4).

Il Presidente regola la discussione e può determinare i punti più importanti sui quali essa deve svolgersi (5).

Si osservano, oltre agli articoli 15, 16 e 17 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (6), gli articoli 128, comma secondo, e 129 del Codice di procedura civile (7).

ART. 18. — *Deliberazione delle ordinanze e delle sentenze* (8). — Le ordinanze e le sentenze sono deliberate in camera di consiglio. Alla deliberazione devono partecipare tutti i giudici che siano stati presenti a tutte le udienze fino alla chiusura della discussione della causa (9).

Il relatore vota per primo; votano poi gli altri giudici, cominciando dal meno anziano d'età; per ultimo vota il Presidente (10).

(1) Ora art. 25 L. 25 gennaio 1962, n. 20, v. pag. 146; Norme integrative giudizi di accusa, artt. 25 e 26.

(2) L. 11 marzo 1953, n. 87, art. 15; Norme integrative, artt. 25 e 26.

(3) Per analogia v. T.U. 26 giugno 1924, n. 1054, art. 41.

(4) Per analogia v. Reg. Cons. Stato (1907), art. 55.

(5) Per analogia v. Reg. Cons. Stato (1907), art. 58.

(6) V. pag. 125.

(7) Per i poteri di polizia nella sede della Corte v. Reg. gen., articoli 1-3. Per analogia v. Reg. Cons. Stato (1907), art. 59. Si riportano anche le norme del C.p.c. sulla specifica materia:

C.p.c. ART. 128. — *Udienza pubblica*. — L'udienza in cui si discute la causa è pubblica a pena di nullità, ma il giudice che la dirige può disporre che si svolga a porte chiuse, se ricorrono ragioni di sicurezza dello Stato, di ordine pubblico o di buon costume.

Il giudice esercita i poteri di polizia per il mantenimento dell'ordine e del decoro e può allontanare chi contravviene alle sue prescrizioni.

C.p.c. ART. 129. — *Doveri di chi interviene o assiste all'udienza*. — Chi interviene o assiste all'udienza non può portare armi o bastoni e deve stare a capo scoperto e in silenzio.

E' vietato fare segni di approvazione o di disapprovazione o cagionare in qualsiasi modo disturbo.

(8) Norme integrative giudizi di accusa, artt. 25 e 26.

(9) L. 11 marzo 1953, n. 87, art. 16. Per analogia v. Reg. Cons. Stato (1907), artt. 62, 63 e 64 e art. 276 C.p.c.

(10) Per analogia v. Reg. Cons. Stato (1907), art. 63.

Dopo la votazione, la Corte nomina un giudice per la redazione dell'ordinanza o della sentenza, il cui testo è approvato dal collegio in camera di consiglio.

La data della decisione è quella dell'approvazione di cui al comma precedente.

Le ordinanze e le sentenze sono sottoscritte dal Presidente e da tutti i giudici, senza menzione del giudice che le ha redatte.

ART. 19. — *Spese del giudizio.* — Nei giudizi davanti alla Corte costituzionale non si pronuncia condanna alle spese.

ART. 20. — *Pubblicazione delle sentenze e delle ordinanze di rigetto.* — Il Presidente dispone che sia data notizia sommaria delle sentenze e delle ordinanze, che respingono le istanze relative a questioni di legittimità costituzionale, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel « Bollettino ufficiale » delle Regioni interessate, entro dieci giorni dalla data del deposito con l'indicazione degli estremi della pubblicazione dell'ordinanza dell'autorità giurisdizionale, effettuata ai sensi dell'articolo 25 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (1).

ART. 21. — *Correzione delle omissioni o degli errori materiali delle sentenze e delle ordinanze* (2). — La Corte provvede alla correzione delle omissioni o degli errori materiali delle sentenze e delle ordinanze, anche d'ufficio, in camera di consiglio con ordinanza, previo avviso alle parti costituite.

L'ordinanza di correzione è annotata sull'originale della sentenza o dell'ordinanza corretta.

Qualora si tratti di sentenza, che abbia dichiarato l'illegittimità costituzionale di una legge o di un atto avente forza di legge, si applicano all'ordinanza di correzione le norme dell'articolo 30, commi primo e secondo, della legge 11 marzo 1953, n. 87 (3).

(1) L. 11 marzo 1953, n. 87, art. 29; Norme integrative, art. 25.

(2) Norme integrative, artt. 25 e 26.

(3) V. pag. 129. Per analogia v. Reg. Cons. Stato (1907), art. 93.

ART. 22. — *Sospensione, interruzione ed estinzione del processo.* — Le norme sulla sospensione, interruzione ed estinzione del processo (1) non si applicano ai giudizi davanti alla Corte costituzionale neppure nel caso in cui, per qualsiasi causa, sia venuto a cessare il giudizio rimasto sospeso davanti all'autorità giurisdizionale, che ha promosso il giudizio di legittimità costituzionale (2).

CAPO II.

QUESTIONI DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE.

ART. 23. — *Ricorsi che promuovono questioni di legittimità costituzionale.* — Nei casi previsti negli articoli 31, 32 e 33 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (3), i ricorsi che promuovono questioni di legittimità costituzionale devono essere depositati nella cancelleria della Corte insieme con gli atti e con i documenti, dopo eseguite le notificazioni previste nella detta legge. Per la costituzione in giudizio delle Regioni è altresì necessario il deposito della procura speciale contenente l'elezione del domicilio in Roma.

La disposizione di cui al comma precedente si applica anche ai ricorsi che promuovono la questione di competenza nei casi previsti negli articoli 35 e 36 (4) della suddetta legge.

La parte convenuta può presentare deduzioni e costituirsi entro venti giorni da quello del deposito del ricorso.

ART. 24. — *Pubblicazioni.* — Il Presidente, accertata la regolarità degli atti e delle notificazioni, ordina la pubblicazione del ricorso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, se si tratta di uno dei casi previsti negli

(1) La materia è regolata dagli artt. 295-310 del C.p.c.

(2) Per analogia v. Reg. Cons. Stato (1907), art. 92.

(3) V. pagg. 129 e 130.

(4) V. pag. 131.

articoli 32, 33 e 36 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (1), previa annotazione del ricorso stesso a cura del cancelliere, in ordine cronologico, nell'apposito registro.

Qualora si tratti dei casi previsti negli articoli 31 e 35 della suddetta legge, il Presidente dispone che si dia notizia del deposito del ricorso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, e nel « Bollettino ufficiale » della Regione.

ART. 25. — *Norme di procedura per i ricorsi.* — Nei giudizi regolati nel presente capo si applicano gli articoli 5, 6, 7, 8, 10 e 21. Soltanto la rinuncia al ricorso, qualora sia accettata da tutte le parti, estingue il processo (2).

CAPO III.

CONFLITTI DI ATTRIBUZIONE.

ART. 26. — *Ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.* — Il ricorso, previsto nell'articolo 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (3), deve contenere la esposizione sommaria delle ragioni di conflitto e l'indicazione delle norme costituzionali che regolano la materia. Il ricorso deve essere sottoscritto e depositato nella cancelleria della Corte.

Il Presidente, avvenuto il deposito, convoca la Corte in camera di consiglio ai fini dell'articolo 37, comma terzo, della legge sopracitata.

Il ricorso, con la prova delle notificazioni eseguite a norma dell'articolo 37, comma quarto, di detta legge, è depositato nella cancelleria della Corte entro venti giorni dall'ultima notificazione.

Nello stesso termine fissato nel comma precedente ha luogo la costituzione in giudizio e per i successivi atti

(1) V. pagg. 130 e 131.

(2) Per analogia v. Reg. Cons. Stato (1907), art. 46.

(3) V. pag. 131.

del processo si applicano gli articoli 3, comma primo, 5, 6, 7, 8, 10 a 19 e 21 (1).

Per la rappresentanza e per la difesa in giudizio si applica la disposizione dell'ultimo comma dell'articolo 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87.

Soltanto la rinuncia al ricorso, qualora sia accettata da tutte le parti, estingue il processo (2).

ART. 27. — *Ricorso per conflitto di attribuzioni tra Stato e Regioni e tra Regioni.* — Il ricorso previsto negli articoli 39 e 42 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (3), deve essere notificato al Presidente del Consiglio dei ministri, salvo i casi in cui egli sia il ricorrente.

Il ricorso è depositato nella cancelleria della Corte entro venti giorni dall'ultima notificazione, insieme con la procura speciale, quando occorra.

Entro il termine, di cui al comma precedente, ha luogo la costituzione in giudizio. Per i successivi atti del processo si applicano gli articoli 3, comma primo, 5, 6, 7, 8, 10 a 19 e 21.

Soltanto la rinuncia al ricorso, qualora sia accettata da tutte le parti, estingue il processo (4).

ART. 28. — *Ordinanza di sospensione.* — La sospensione dell'esecuzione degli atti, di cui all'articolo 40 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (5), può essere richiesta in qualsiasi momento.

La Corte provvede in camera di consiglio con ordinanza motivata, uditi i rappresentanti delle parti e previe le indagini che ritenga opportune.

Le parti possono presentare documenti e memorie.

L'istanza può essere presentata anche all'udienza di discussione (6).

(1) L. cost. 11 marzo 1953, n. 1, art. 9.

(2) Per analogia v. Reg. Cons. Stato (1907), art. 46.

(3) V. pagg. 132 e 133.

(4) Per analogia v. Reg. Cons. Stato (1907), art. 46.

(5) V. pag. 133.

(6) Per analogia v. T.U. 26 giugno 1924, n. 1054, art. 39; Reg. Cons. Stato (1907), art. 36.

CAPO IV.

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE.

ART. 29. — *Raccolta ufficiale delle sentenze e delle ordinanze.* — Le sentenze e le ordinanze della Corte hanno una sola numerazione progressiva annuale e sono pubblicate periodicamente per esteso nella « Raccolta ufficiale delle sentenze e delle ordinanze della Corte costituzionale » (1) sotto la vigilanza d'un giudice designato della Corte (2).

ART. 30. — *Diritti di cancelleria.* — Gli atti del procedimento davanti alla Corte sono esenti da ogni tassa (3).

La Corte determina i diritti spettanti alla cancelleria per prestazioni particolari (4).

ART. 31. — *Norma transitoria.* — La costituzione delle parti nei procedimenti pendenti davanti alla Corte alla data di entrata in vigore delle presenti norme integrative è ammessa fino al decimo giorno successivo alla data stessa, qualora il termine non venga a scadere posteriormente.

ART. 32. — *Entrata in vigore delle presenti norme integrative.* — Le presenti norme integrative entreranno in vigore il giorno successivo alla loro pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

(1) La raccolta è stampata dall'Istituto Poligrafico dello Stato, Libreria dello Stato, Roma.

(2) A norma dell'art. 23 del Reg. gen. della Corte (v. pag. 235) alla pubblicazione sovrintende la Commissione per gli Studi e per i Regolamenti.

(3) L. 11 marzo 1953, n. 87, art. 21; L. 18 marzo 1958, n. 265, art. 3.

(4) Nell'Assemblea straordinaria della Corte costituzionale del 9 maggio 1956 fu approvata la seguente tabella dei diritti spettanti alla Cancelleria:

« Gli uffici della Cancelleria della Corte costituzionale sono autorizzati a percepire i diritti stabiliti nella sotto indicata tabella:

Diritti di copia di atti per i quali è consentito il rilascio:

per ogni pagina L. 30

Diritti di urgenza:

per ogni pagina L. 10

Le somme riscosse per i diritti di copia vengono ripartite il primo giorno di ogni mese tra tutti i cancellieri della Corte che risultano in servizio al momento della ripartizione». Con delibera del 3 luglio 1962 il 30% dei diritti di copia va dato ai copisti.

§ 3) REGOLAMENTO GENERALE DELLA CORTE COSTITUZIONALE

(Approvato dalla Corte Costituzionale il 22 aprile 1958 ai sensi dell'art. 14, 1° comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, edizione speciale, n. 107 del 3 maggio 1958).

CAPO I.

DELLA CORTE E DEI GIUDICI.

ART. 1. — La Corte costituzionale ha la sua sede in Roma, nel Palazzo della Consulta (1).

Nell'ambito della sede i poteri di polizia sono riservati alla Corte.

ART. 2. — I poteri di polizia sono esercitati dal Presidente, che si avvale dei commissari della Corte. Egli può concordare con le autorità competenti eventuali servizi di polizia.

La forza pubblica non può entrare nella sede della Corte se non per ordine del Presidente.

ART. 3. — Qualora nell'interno della sede della Corte vengano commessi fatti che possano costituire reato di oltraggio alla Corte o ad uno dei suoi componenti nell'esercizio o a causa delle sue funzioni, il Presidente può ordinare l'arresto immediato dell'autore di detti fatti e la sua consegna all'autorità competente.

ART. 4. — Nell'aula delle sedute pubbliche si riservano posti ai Presidenti dei due rami del Parlamento, al Presidente del Consiglio dei Ministri e ai Presidenti delle Giunte regionali.

ART. 5. — La convocazione della Corte in sede non giurisdizionale è fatta dal Presidente mediante l'invio

(1) Art. 1 L. 18 marzo 1958, n. 265.

dell'ordine del giorno almeno cinque giorni prima della adunanza salvo i casi d'urgenza.

Il Presidente apre e chiude l'adunanza e regola la discussione. Un Giudice nominato dalla Corte redige e custodisce i verbali; in essi si annotano soltanto le deliberazioni adottate.

La Corte può chiamare a intervenire alle sedute le persone che ritiene opportuno ascoltare.

ART. 6. — La Corte esercita collegialmente i poteri inerenti alla sua autonomia di organo costituzionale, fatta eccezione dei casi in cui l'esercizio di tali poteri è attribuito a organi della Corte a norma delle leggi e dei regolamenti.

I Giudici hanno obbligo di intervenire alle sedute della Corte quando non siano legittimamente impediti (1).

Salvo i casi in cui la legge disponga altrimenti, le sedute non sono valide se non intervengono nove Giudici e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti (2).

ART. 7. — L'elezione del Presidente ha luogo a scrutinio segreto sotto la presidenza del Presidente uscente o del giudice più anziano.

Funzionano da scrutatori i due Giudici meno anziani.

Avvenuta la proclamazione, gli scrutatori distruggono le schede della votazione.

ART. 8. — Le deliberazioni della Corte relative alla validità dei titoli di ammissione dei Giudici previste nell'articolo 3 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, e nell'articolo 3 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, sono depositate nella Cancelleria.

(1) Per le udienze v. art. 16, comma 1°, della L. 11 marzo 1953, n. 87.

(2) Per le udienze v. art. 16, comma 2°, della L. 11 marzo 1953, n. 87 e, per i giudizi di accusa, v. art. 26 L. 25 gennaio 1962, n. 20.

Le norme relative all'esame della validità dei titoli di ammissione e al sorteggio dei cittadini nominati ai sensi dell'art. 135 della Costituzione (1) e dell'articolo 10 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1 (2), sono contenute nel regolamento per il procedimento penale davanti alla Corte (3).

ART. 9. — L'anzianità dei Giudici è stabilita dalla data del giuramento.

Nel caso in cui il giuramento venga prestato nello stesso giorno, il Giudice più anziano è quello più anziano d'età.

ART. 10. — I Giudici s'intendono ammessi nell'esercizio delle funzioni dal momento in cui la Corte ha accertato la validità dei loro titoli di ammissione.

ART. 11. — Sulle questioni relative alle incompatibilità dei Giudici decide esclusivamente la Corte.

ART. 12. — Le retribuzioni e le indennità spettanti ai Giudici sono a carico del bilancio della Corte (4).

ART. 13. — Qualora pervenga alla Corte la richiesta di autorizzazione prevista dall'ultimo comma dell'articolo 3 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, il Presidente nomina una commissione di tre Giudici per la relazione e fissa la seduta della Corte per un giorno non successivo al trentesimo da quello in cui è pervenuta la richiesta.

Della richiesta e della convocazione è data notizia al Giudice che può prendere visione degli atti depositati presso la Presidenza.

Il Giudice può presentare memorie scritte e ha il diritto di essere ascoltato, quando ne faccia richiesta.

(1) V. pag. 106.

(2) V. pag. 116; ora v. anche Reg. parl. 14-20 luglio 1961, art. 1, a pag. 153.

(3) Approvato in data 27 novembre 1962.

(4) L. cost. 11 marzo 1953, n. 1, art. 6; L. 11 marzo 1953, n. 87, art. 12.

La deliberazione della Corte è presa a scrutinio segreto ed è depositata nella Cancelleria.

ART. 14. — Nel caso in cui si debba procedere alla sospensione o rimozione o alla pronuncia di decadenza di un Giudice ai sensi dell'articolo 3 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, e degli articoli 7 e 8 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1 (1), il Presidente convoca la Corte, previa deliberazione dell'Ufficio di Presidenza (2).

Si osservano le norme stabilite nell'articolo precedente.

ART. 15. — Le dimissioni del Giudice devono essere presentate alla Corte.

La deliberazione con la quale la Corte accetta le dimissioni è depositata nella Cancelleria.

ART. 16. — Della cessazione dalla carica di Giudice il Presidente dà comunicazione all'Organo che ha nominato il Giudice.

In ogni caso, di tale cessazione si dà anche notizia al Presidente della Repubblica e ai Presidenti dei due rami del Parlamento.

CAPO II.

DELLE ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE, DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA E DELLE COMMISSIONI.

ART. 17. — Il Presidente rappresenta la Corte, la convoca, ne presiede le sedute, sovrintende all'attività delle Commissioni ed esercita gli altri poteri che gli sono attribuiti dalla legge e dai regolamenti.

ART. 18. — In caso di assenza del Presidente e del Giudice che lo sostituisce (3), presiede la Corte il Giudice più anziano (4).

(1) V. pag. 116.

(2) Reg. gen., art. 20.

(3) Per la designazione del Giudice sostituto, v. L. 11 marzo 1953, n. 87, art. 6.

(4) Circa il modo per stabilire l'anzianità v. art. 9 di questo Regolamento.

ART. 19. — Al Giudice che, designato dal Presidente, tenga di questo le veci nelle cerimonie ufficiali, spetta a tutti gli effetti il rango del Presidente.

ART. 20. — L'Ufficio di Presidenza è composto del Presidente, del Giudice sostituto e di quattro Giudici, eletti per due anni dalla Corte a scrutinio segreto.

Le sedute dell'Ufficio di Presidenza non sono valide se non vi intervengono quattro dei suoi componenti.

Il Segretario generale può essere chiamato a redigere il verbale della seduta.

ART. 21. — L'Ufficio di Presidenza predispone il bilancio preventivo e il rendiconto; provvede all'esecuzione delle deliberazioni della Corte; adotta, salvo ratifica, i provvedimenti di carattere finanziario di competenza della Corte quando l'urgenza sia tale da non permettere la convocazione e sia dovuta a causa posteriore all'ultima seduta della Corte; esercita gli altri poteri attribuitigli dai regolamenti della Corte.

ART. 22. — Nella seduta successiva a quella nella quale è stato eletto l'ufficio di Presidenza, la Corte procede all'elezione di una Commissione per gli studi e per i regolamenti e di una Commissione per la biblioteca.

Ciascuna Commissione è composta di tre Giudici ed è presieduta dal Giudice più anziano.

Funziona da Segretario il capo dell'ufficio competente per la rispettiva materia.

Le Commissioni durano in carica due anni.

ART. 23. — La Commissione per gli studi e per i regolamenti dirige l'ufficio studi; segue l'applicazione dei regolamenti e ne propone le opportune modifiche; redige progetti di norme d'ordine sia processuale, sia amministrativo che le siano richiesti dalla Corte o dal Presidente; riferisce sulle questioni di interpretazione dei regolamenti amministrativi; sovrintende alla pubblicazione della « Raccolta ufficiale delle sentenze e delle ordinanze della Corte »; cura periodicamente una relazione sull'attività della Corte.

ART. 24. — La Commissione per la biblioteca sovrain-tende alla biblioteca e predispone lo schema del regolamento relativo.

CAPO III.

DISPOSIZIONI FINALI.

ART. 25. — Le norme per i giudizi di legittimità costituzionale e per i conflitti di attribuzione, le norme relative al procedimento penale davanti alla Corte e le norme per i giudizi in via esclusiva sui ricorsi dei dipendenti della Corte (1) sono deliberate dalla Corte e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

ART. 26. — L'ordinamento degli uffici, le norme sullo stato giuridico ed economico del personale della Corte e la relativa pianta organica, nonché tutti gli altri regolamenti amministrativi (2) sono approvati dalla Corte su proposta dell'Ufficio di Presidenza (3) sentite le Commissioni competenti.

L'approvazione richiesta dalla III disposizione transitoria della legge 11 marzo 1953, n. 87 (4), si considera a tutti gli effetti avvenuta sotto la data della deliberazione della Corte che constata l'integrale attuazione della pianta organica.

ART. 27. — Subito dopo l'entrata in vigore del presente regolamento la Corte procederà all'elezione dell'Ufficio di Presidenza e delle Commissioni ai sensi degli articoli 20 e 22.

ART. 28. — Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(1) V. art. 14 L. 11 marzo 1953, n. 87, a pag. 124.

(2) V. L. 11 marzo 1953, n. 87, art. 14, 2° e 4° comma.

(3) V. artt. 20 e 21. A norma dell'art. 98 del Regolamento degli uffici e del personale, l'Ufficio di Presidenza è anche competente a presentare proposte per l'adozione dei provvedimenti previsti in tale Regolamento.

(4) V. pag. 121.

INDICE SOMMARIO

PARTE PRIMA

TESTO UNIFICATO DELLE NORME SUI PROCEDIMENTI E SUI GIUDIZI DI ACCUSA

| | |
|-----------------------------|-------------|
| | <i>pag.</i> |
| Norme regolatrici | 29 |

TITOLO I

DEGLI ORGANI DEL PROCEDIMENTO DI ACCUSA

CAPO I

| | |
|----------------------------------------------------------|----|
| Della giurisdizione della Corte costituzionale | 29 |
|----------------------------------------------------------|----|

CAPO II

| | |
|----------------------------------------|----|
| Della Commissione inquirente | 37 |
|----------------------------------------|----|

CAPO III

| | |
|------------------------------------|----|
| Dei Commissari di accusa | 42 |
|------------------------------------|----|

CAPO IV

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Dei rapporti tra organi del procedimento di accusa, autorità giudiziaria e commissioni parlamentari di inchiesta | 44 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|

TITOLO II

DEL PROCEDIMENTO INNANZI AL PARLAMENTO

CAPO I

| | |
|--------------------------------------------------------|----|
| Della inchiesta della Commissione inquirente | 48 |
|--------------------------------------------------------|----|

Sezione I:

| | |
|----------------------------------------|----|
| Promuovimento dell'inchiesta | 48 |
|----------------------------------------|----|

Sezione II:

| | |
|---------------------------------------------------|----|
| Dei poteri della Commissione inquirente | 52 |
|---------------------------------------------------|----|

CAPO II

| | |
|------------------------------------------|----|
| Della messa in stato di accusa | 54 |
|------------------------------------------|----|

| | <i>pag.</i> |
|----------------------------------|-------------|
| TITOLO III | |
| DEL GIUDIZIO DI ACCUSA | 56 |
| TITOLO IV | |
| DELL'ESECUZIONE | 63 |
| DISPOSIZIONE FINALE | 65 |

PARTE SECONDA

CAPO I

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

| | |
|---------------------------------|----|
| Principî fondamentali | 71 |
|---------------------------------|----|

PARTE I

Diritti e doveri dei cittadini

| | |
|----------------------------------|----|
| TITOLO I | |
| Rapporti civili | 74 |
| TITOLO II | |
| Rapporti etico-sociali | 78 |
| TITOLO III | |
| Rapporti economici | 80 |
| TITOLO IV | |
| Rapporti politici | 83 |

PARTE II

Ordinamento della Repubblica

TITOLO I

IL PARLAMENTO

| | |
|-------------------------------------|----|
| Sezione I: | |
| Le Camere | 84 |
| Sezione II: | |
| La formazione delle leggi | 88 |

pag.

TITOLO II

| | |
|------------------------------------------|----|
| IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA | 91 |
|------------------------------------------|----|

TITOLO III

IL GOVERNO

| | |
|---------------------------------------|----|
| Sezione I: | |
| Il Consiglio dei Ministri | 93 |
| Sezione II: | |
| La Pubblica Amministrazione | 94 |
| Sezione III: | |
| Gli organi ausiliari | 95 |

TITOLO IV

LA MAGISTRATURA

| | |
|---------------------------------------|----|
| Sezione I: | |
| Ordinamento giurisdizionale | 96 |
| Sezione II: | |
| Norme sulla giurisdizione | 98 |

TITOLO V

| | |
|----------------------------------------------|----|
| LE REGIONI, LE PROVINCIE, I COMUNI | 99 |
|----------------------------------------------|----|

TITOLO VI

GARANZIE COSTITUZIONALI

| | |
|------------------------------------------------------|-----|
| Sezione I: | |
| La Corte Costituzionale | 106 |
| Sezione II: | |
| Revisione della Costituzione. Leggi costituzionali . | 107 |
| Disposizioni transitorie e finali | 108 |

NORME INTEGRATIVE DELLA COSTITUZIONE CONCERNENTI LA CORTE COSTITUZIONALE

| | |
|------------------------------------------|-----|
| (L. Cost. 11 marzo 1953, n. 1) | 115 |
|------------------------------------------|-----|

CAPO II

NORME SULLA COSTITUZIONE E SUL FUNZIONAMENTO DELLA CORTE COSTITUZIONALE

(L. 11 marzo 1953, n. 87)

TITOLO I

| | |
|--------------------------|-----|
| COSTITUZIONE DELLA CORTE | 121 |
|--------------------------|-----|

| | <i>pag.</i> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| TITOLO II | |
| FUNZIONAMENTO DELLA CORTE | |
| CAPO I | |
| Norme generali di procedura | 125 |
| CAPO II | |
| Questioni di legittimità costituzionale | 126 |
| CAPO III | |
| Conflitti di attribuzione | 131 |
| Sezione I: | |
| Dei conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato | 131 |
| Sezione II: | |
| Dei conflitti di attribuzione fra Stato e Regione e fra Regioni | 132 |
| CAPO IV | |
| Giudizi sulle accuse contro il Presidente della Repubblica, il Presidente del Consiglio dei Ministri ed i Ministri | 133 |
| Disposizioni transitorie | 136 |
| NORME SUI PROCEDIMENTI E GIUDIZI DI ACCUSA (L. 25 gennaio 1962, n. 20) | 139 |

CAPO III

REGOLAMENTO PARLAMENTARE PER I PROCEDIMENTI DI ACCUSA

TITOLO I

DEGLI ORGANI DEL PROCEDIMENTO DI ACCUSA

CAPO I

| | |
|------------------------------------------------------------|-----|
| Dei giudici aggregati della Corte costituzionale | 153 |
|------------------------------------------------------------|-----|

CAPO II

| | |
|----------------------------------------|-----|
| Della Commissione Inquirente | 153 |
|----------------------------------------|-----|

pag.

CAPO III

| | |
|------------------------------------|-----|
| Dei Commissari di accusa | 156 |
|------------------------------------|-----|

TITOLO II

DEL PROCEDIMENTO INNANZI AL PARLAMENTO

CAPO I

| | |
|--------------------------------------------------|-----|
| Della inchiesta della Commissione inquirente . . | 156 |
|--------------------------------------------------|-----|

CAPO II

| | |
|------------------------------------------|-----|
| Della messa in stato di accusa | 160 |
| Disposizioni finali | 161 |

CAPO IV

**NORME INTEGRATIVE PER I GIUDIZI D'ACCUSA
DAVANTI ALLA CORTE COSTITUZIONALE**

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Della integrazione della Corte costituzionale nei giu- dizi di accusa | 165 |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----|

CAPO II

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Della notificazione dell'atto di accusa e della com- posizione del Collegio | 166 |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|

CAPO III

| | |
|------------------------------------|-----|
| Dei Commissari di accusa | 169 |
|------------------------------------|-----|

CAPO IV

| | |
|--------------------------------------------------|-----|
| Dei provvedimenti cautelari e coercitivi | 169 |
|--------------------------------------------------|-----|

CAPO V

| | |
|---------------------------------------------------|-----|
| Dei casi di eccezionale gravità del reato | 169 |
|---------------------------------------------------|-----|

| | <i>pag.</i> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| TITOLO II | |
| Della istruzione | 170 |
| TITOLO III | |
| Del giudizio | 171 |
| TITOLO IV | |
| Dei giudizi di revisione, riabilitazione, applicazione di amnistia e indulto | 172 |

PARTE TERZA

REGOLAMENTO DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

| | |
|------------------------------------------------------------------------|-----|
| CAPO I | |
| Disposizioni preliminari | 175 |
| CAPO II | |
| Costituzione della Camera | 176 |
| CAPO III | |
| Attribuzioni della Presidenza | 178 |
| CAPO IV | |
| Giunta per il Regolamento della Camera | 180 |
| CAPO V | |
| Della verifica delle elezioni | 180 |
| CAPO VI | |
| Dei Gruppi parlamentari e delle Commissioni per- manenti | 182 |
| CAPO VII | |
| Del funzionamento delle Commissioni permanenti | 184 |
| CAPO VIII | |
| Delle sedute e della polizia della Camera e delle tribune | 194 |

INDICE SOMMARIO

249

pag.

CAPO IX

Presentazione e distribuzione dei disegni di legge
e delle proposte di iniziativa parlamentare . . . 199

CAPO X

Della discussione 200

CAPO XI

Della votazione 207

CAPO XI-*bis*

Dei progetti di legge costituzionali 210

CAPO XII

Delle petizioni 211

CAPO XIII

Interrogazioni 212

Interpellanze 214

Mozioni 216

CAPO XIV

Delle proposte di iniziativa parlamentare 218

CAPO XV

Delle inchieste parlamentari 219

CAPO XVI

Delle deputazioni 220

CAPO XVII

Del processo verbale 220

CAPO XVIII

Della biblioteca 220

CAPO XIX

Degli uffici della Camera 221

**NORME INTEGRATIVE PER I GIUDIZI
DAVANTI ALLA CORTE COSTITUZIONALE**

| | |
|----------------------------------------------------------------------------|-----|
| CAPO I | |
| Questione di legittimità costituzionale nel corso di un giudizio | 223 |
| CAPO II | |
| Questioni di legittimità costituzionale in via principale | 230 |
| CAPO III | |
| Conflitti di attribuzione | 231 |
| CAPO IV | |
| Disposizioni finali e transitorie | 233 |

**REGOLAMENTO GENERALE
DELLA CORTE COSTITUZIONALE**

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| CAPO I | |
| Della Corte e dei Giudici | 235 |
| CAPO II | |
| Delle attribuzioni del Presidente, dell'Ufficio di Presidenza e delle Commissioni | 238 |
| CAPO III | |
| Disposizioni finali | 240 |

TAVOLA A RAFFRONTO

TRA GLI ARTICOLI DELLE NORME ORIGINARIE
E GLI ARTICOLI DEL TESTO UNIFICATO

| | ARTICOLO | CORRISPONDENTE ARTICOLO DEL TESTO UNIFICATO |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------|
| Costituzione della Repubblica Italiana | 90 | 3 |
| | 96 | 4 |
| | 134 (parte) | 2 |
| | 135 u.c. | 6 |
| | 137 u.c. | 96 |
| Legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1 (Norme integrative della Costituzione concernenti la Corte Costituzionale) | 10 | 7 |
| | 12 | 5 |
| | 13 | 39 |
| | 15 | 25 |
| Legge 11 marzo 1953, numero 87 (Norme sulla Costituzione e sul funzionamento della Corte Costituzionale) | 10 | 19 |
| Legge 25 gennaio 1962, n. 20 (Norme sui procedimenti e giudizi di accusa) | 1 | 56 |
| | 2 | 57 |
| | 3 | 67 |
| | 4 | 68 |
| | 5 | 33 |
| | 6 | 34 |
| | 7 | 35 |
| | 8 | 69 |
| | 9 | 70 |
| | 10 | 49 |
| | 11 | 50 |
| | 12 | 51 |
| | 13 | 52 |
| | 14 | 53 |
| | 15 | 47 |
| | 16 | 54 |
| | 17 | 77 |
| | 18 | 42 |

| | ARTICOLO | CORRISPONDENTE ARTICOLO DEL TESTO UNIFICATO | |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----|
| Legge 25 gennaio 1962, n. 20 (Norme sui procedimenti e giudizi di accusa) | 19 1° comma | 44 1° comma | |
| | 19 2° comma | 44 3° comma | |
| | 20 | 46 | |
| | 21 1° comma | 14 1° comma | |
| | 21 2° comma | 17 1° comma | |
| | 21 3° comma | 17 3° comma | |
| | 22 | 82 | |
| | 23 | 79 | |
| | 24 | 87 | |
| | 25 1° comma | 20 1° comma | |
| | 25 2° comma | 20 3° comma | |
| | 26 1° comma | 21 1° comma | |
| | 26 2° comma | 21 2° comma | |
| | 26 3° comma | 21 3° comma | |
| | 26 4° comma | 91 1° comma | |
| | 26 5° comma | 91 2° comma | |
| | 27 | 24 | |
| | 28 1° comma | 92 1° comma | |
| | 28 2° comma | 92 3° comma | |
| | 28 3° comma | 92 4° comma | |
| | 28 4° comma | 92 5° comma | |
| | 29 | 97 | |
| | 30 | 26 | |
| | 31 | 98 | |
| | 32 | 99 | |
| | 33 | 100 | |
| | 34 | 1 | |
| | 35 | 103 | |
| | Regolamento parlamentare per i procedimenti di accusa | 1 | 8 |
| | | 2 | 27 |
| | | 3 | 28 |
| | | 4 | 29 |
| | | 5 | 30 |
| | | 6 | 31 |
| | | 7 | 32 |
| 8 | | 36 | |
| 9 | | 37 | |
| 10 | | 40 | |
| 11 | | 41 | |
| 12 | | 45 | |
| 13 | | 58 | |
| 14 | | 59 | |
| 15 | | 60 | |
| 16 | | 48 | |
| 17 | | 61 | |
| 18 | | 62 | |
| 19 | | 63 | |

| | ARTICOLO | CORRISPONDENTE ARTICOLO DEL TESTO UNIFICATO |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------|
| Regolamento parlamenta- re per i procedimenti di accusa | 20 | 64 |
| | 21 | 65 |
| | 22 | 66 |
| | 23 | 55 |
| | 24 | 71 |
| | 25 | 73 |
| | 26 | 74 |
| | 27 | 75 |
| | 28 | 76 |
| | 29 | 72 |
| | 30 | 38 |
| Norme integrative per i giudizi di accusa davan- ti alla Corte Costituzio- nale | 1 | 9 |
| | 2 | 10 |
| | 3 | 11 |
| | 4 | 12 |
| | 5 | 13 |
| | 6 1 ^o comma | 78 |
| | 6 2 ^o comma | 14 2 ^o comma |
| | 6 3 ^o comma | 14 3 ^o comma |
| | 7 | 15 |
| | 8 | 16 |
| | 9 | 17 2 ^o comma |
| | 10 | 18 |
| | 11 | 22 |
| | 12 | 23 |
| | 13 | 20 2 ^o comma |
| | 14 | 92 2 ^o comma |
| | 15 | 43 |
| | 16 | 44 2 ^o comma |
| | 17 | 80 |
| | 18 | 81 |
| | 19 | 83 |
| | 20 | 84 |
| | 21 | 85 |
| | 22 | 86 |
| | 23 | 88 |
| | 24 | 89 |
| | 25 | 90 |
| | 26 | 93 |
| | 27 | 94 |
| | 28 | 95 |
| 29 | 101 | |
| 30 | 102 | |

TAVOLA A RAFFRONTO

TRA GLI ARTICOLI DEL TESTO UNIFICATO E GLI ARTICOLI DELLE NORME ORIGINARIE

| Articoli del Testo unificato | Articoli delle norme originarie (*) |
|---------------------------------|-------------------------------------|
| 1 | L. 62 art. 34 |
| 2 | C » 134 |
| 3 | C » 90 |
| 4 | C » 96 |
| 5 | L.C. 53 » 12 |
| 6 | C » 135 u.c. |
| 7 | L.C. 53 » 10 |
| 8 | R.P. » 1 |
| 9 | N.I.C.C. » 1 |
| 10 | » » 2 |
| 11 | » » 3 |
| 12 | » » 4 |
| 13 | » » 5 |
| 14 1° comma . | L. 62 » 21 1° c. |
| 14 2° comma . | N.I.C.C. » 6 2° c. |
| 14 3° comma . | » » 6 3° c. |
| 15 | » » 7 |
| 16 | » » 8 |
| 17 1° comma . | L. 62 » 21 2° c. |
| 17 2° comma . | N.I.C.C. » 9 |
| 17 3° comma . | L. 62 » 21 3° c. |
| 18 | N.I.C.C. » 10 |
| 19 | L. 53 » 10 |
| 20 1° comma . | L. 62 » 25 1° c. |
| 20 2° comma . | N.I.C.C. » 13 |
| 20 3° comma . | L. 62 » 25 2° c. |
| 21 | L. 62 » 26 1°, 2°, 3°c. |
| 22 | N.I.C.C. » 11 |
| 23 | N.I.C.C. » 12 |
| 24 | L. 62 » 27 |
| 25 | L.C. 53 » 15 |
| 26 | L. 62 » 30 |

(*) I riferimenti devono essere così interpretati:

- C. - Costituzione della Repubblica Italiana.
- L.C. 53 - Legge Costituzionale 11 marzo 1953, n. 1.
- L. 53 - Legge 11 marzo 1953, n. 87.
- L. 62 - Legge 25 gennaio 1962, n. 20.
- N.I.C.C. - Norme integrative per i giudizi di accusa davanti alla Corte Costituzionale.
- R.P. - Regolamento parlamentare per i procedimenti di accusa.

| Articoli del Testo unificato | Articoli delle norme originarie | | |
|---------------------------------|---------------------------------|------|----------|
| 27 | R.P. | art. | 2 |
| 28 | » | » | 3 |
| 29 | » | » | 4 |
| 30 | » | » | 5 |
| 31 | » | » | 19 |
| 32 | » | » | 7 |
| 33 | L. 62 | » | 5 |
| 34 | » | » | 6 |
| 35 | » | » | 7 |
| 36 | R.P. | » | 8 |
| 37 | » | » | 9 |
| 38 | » | » | 30 |
| 39 | L.C. 53 | » | 13 |
| 40 | R.P. | » | 10 |
| 41 | » | » | 11 |
| 42 | L. 62 | » | 18 |
| 43 | N.I.C.C. | » | 15 |
| 44 1° comma | L. 62 | » | 19 1° c. |
| 44 2° comma | N.I.C.C. | » | 16 |
| 44 3° comma | L. 62 | » | 10 2° c. |
| 45 | R.P. | » | 12 |
| 46 | L. 62 | » | 20 |
| 47 | L. 62 | » | 15 |
| 48 | R.P. | » | 16 |
| 49 | L. 62 | » | 10 |
| 50 | » | » | 11 |
| 51 | » | » | 12 |
| 52 | » | » | 13 |
| 53 | » | » | 14 |
| 54 | » | » | 16 |
| 55 | R.P. | » | 23 |
| 56 | L. 62 | » | 1 |
| 57 | » | » | 2 |
| 58 | R.P. | » | 13 |
| 59 | » | » | 14 |
| 60 | » | » | 15 |
| 61 | » | » | 17 |
| 62 | » | » | 18 |
| 63 | » | » | 19 |
| 64 | » | » | 20 |
| 65 | » | » | 21 |
| 66 | » | » | 22 |
| 67 | L. 62 | » | 3 |
| 68 | » | » | 4 |
| 69 | » | » | 8 |
| 70 | » | » | 9 |
| 71 | R.P. | » | 24 |
| 72 | » | » | 29 |
| 73 | » | » | 25 |

| Articoli del Testo unificato | Articoli delle norme originarie |
|---------------------------------|---------------------------------|
| 74 | R.P. art. 26 |
| 75 | » » 27 |
| 76 | » » 28 |
| 77 | L. 62 » 17 |
| 78 | N.I.C.C. » 6 1° c. |
| 79 | L. 62 » 23 |
| 80 | N.I.C.C. » 17 |
| 81 | » » 18 |
| 82 | L. 62 » 22 |
| 83 | N.I.C.C. » 19 |
| 84 | » » 20 |
| 85 | » » 21 |
| 86 | » » 22 |
| 87 | L. 62 » 24 |
| 88 | N.I.C.C. » 23 |
| 89 | » » 24 |
| 90 | » » 25 |
| 91 | L. 62 » 26 4° e 5° c. |
| 92 1° comma | L. 62 » 28 1° c. |
| 92 2° comma | N.I.C.C. » 14 |
| 92 3° comma | L. 62 » 28 2° c. |
| 92 4° comma | » » 28 3° c. |
| 92 5° comma | » » 28 4° c. |
| 93 | N.I.C.C. » 26 |
| 94 | » » 27 |
| 95 | » » 28 |
| 96 | C » 137 u.c. |
| 97 | L. 62 » 29 |
| 98 | » » 31 |
| 99 | » » 32 |
| 100 | » » 33 |
| 101 | N.I.C.C. » 29 |
| 102 | » » 30 |
| 103 | L. 62 » 35 |

INDICE ANALITICO

ALTO TRADIMENTO

| | |
|----------------------------------------------------------------|---------|
| Responsabilità del Presidente della Repubblica per — | art. 3 |
| Sanzioni per l'— | art. 25 |

AMNISTIA

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Applicazione dell'— da parte della Corte costituzionale relativamente a sentenze di condanne da essa pronunziate | art. 99, 100 |
| Norme in materia di — | art. 102 |

ARCHIVIAZIONE

| | |
|------------------------------|---------|
| Deliberazione di — | art. 61 |
| Revoca dell'— | art. 62 |

ASTENSIONE

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------|
| — dei giudici ordinari e aggregati della Corte costituzionale | art. 20 |
| Decisione sull'— | art. 20 |
| Divieto di — dei commissari della Commissione inquirente | art. 32 |
| Istanza di — | art. 20 |
| Obbligatorietà dell'— per i commissari della Commissione inquirente | art. 29 |

ATTENTATO ALLA COSTITUZIONE

| | |
|----------------------------------------------------------------|---------|
| Responsabilità del Presidente della Repubblica per — | art. 3 |
| Sanzioni per l'— | art. 25 |

ATTI ISTRUTTORI

| | |
|---------------------------|---------|
| Compimento di — | art. 85 |
|---------------------------|---------|

ATTO DI ACCUSA

| | |
|---------------------------------|---------|
| Notificazione dell'— | art. 78 |
| Reati compresi nell'— | art. 24 |
| Contenuto dell'— | art. 77 |

AUTORITÀ GIUDIZIARIA

militare:

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Competenza dell'— | art. 50 |
| Impedimento dell'inizio o del proseguimento dell'azione penale dinanzi all'— | art. 47 |
| Incompetenza dell'— | art. 49 |
| Pendenza di un procedimento dinanzi all'— | art. 52 |
| Trasmissione da parte dell'— di atti al Presidente della Camera dei Deputati | art. 49 |

ordinaria:

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Competenza dell'— | art. 50 |
| Impedimento dell'inizio o del proseguimento dell'azione penale dinanzi all'— | art. 47 |
| Incompetenza dell'— | art. 49 |
| Pendenza di un procedimento dinanzi all'— | art. 52 |
| Trasmissione da parte dell'— di atti al Presidente della Camera dei Deputati | art. 49 |

AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Esclusione dell'— per il procedimento d'accusa | art. 56 |
| — per fatti compiuti in esecuzione di ordini delle Commissioni e della Corte, da parte di funzionari addetti alla Commissione o alla Corte, di ufficiali o agenti di polizia giudiziaria o della forza pubblica | art. 70 |

| | |
|-------------------------|---------|
| AZIONE CIVILE | art. 26 |
|-------------------------|---------|

CANCELLERIA

| | |
|------------------------------------------------|---------|
| Deposito in — di atti e documenti del processo | art. 86 |
|------------------------------------------------|---------|

CANCELLIERI

| | |
|----------------------------------------------------------------------------|---------|
| — addetti all'ufficio di segreteria della Commissione inquirente | art. 36 |
|----------------------------------------------------------------------------|---------|

CIRCOSTANZA AGGRAVANTE

| | |
|-------------------------------------------------|---------|
| — della eccezionale gravità del reato | art. 81 |
|-------------------------------------------------|---------|

CODICE DI PROCEDURA PENALE

| | |
|-------------------------|--------|
| Applicabilità | art. 1 |
|-------------------------|--------|

CODICE PENALE

| | |
|-------------------------|--------|
| Applicabilità | art. 1 |
|-------------------------|--------|

COLLEGIO D'ACCUSA

| | |
|-------------------------------------|---------|
| Commissari delegati dal — | art. 42 |
| Costituzione del — | art. 42 |
| Presidente del — | art. 42 |

COLLEGIO GIUDICANTE

| | | |
|-------------------------------------------------------------------------|------|----|
| Composizione del — | art. | 21 |
| Mantenimento della maggioranza dei giudici aggregati nel — | art. | 22 |
| Numero minimo dei componenti del — | art. | 23 |
| Nuovo — | art. | 23 |
| Riunione del — | art. | 91 |

COMMISSARI DELEGATI DELLA COMMISSIONE INQUIRENTE

| | | |
|-------------------------------------------------------------------------------|------|----|
| Compimento di determinati atti istruttori | art. | 34 |
| Adozione di provvedimenti istruttori ed ur- genti da parte dei — | art. | 34 |

COMMISSARI DELLA COMMISSIONE INQUIRENTE

| | | |
|---------------------------------------------------------------------------|------|--------|
| Astensione dei — | art. | 29 |
| Cessazione dall'ufficio dei — | art. | 30 |
| Delegati al compimento di atti istruttori | art. | 34 |
| Designazione dei — su designazione dei grup- pi parlamentari | art. | 27 |
| Divieto di astensione dei — | art. | 32 |
| Divieto di dimissioni | art. | 28 |
| Incompatibilità | art. | 29 |
| Lista dei candidati a — | art. | 27 |
| Ricusazione (impossibilità) | art. | 29 |
| Rifiuto della nomina | art. | 28 |
| Sostituzione dei — | art. | 30 |
| Supplenti | art. | 27, 30 |
| Votazione per la elezione dei — | art. | 27 |

COMMISSARI DI ACCUSA

| | | |
|-------------------------------------------|------|--------|
| Astensione dei — | art. | 41 |
| Cessazione dall'ufficio dei — | art. | 44 |
| Cessazione dall'incarico dei — | art. | 46 |
| Costituzione dell'ufficio dei — | art. | 43 |
| Decadenza dei — | art. | 41 |
| Divieto di dimissioni per i — | art. | 41 |
| Elezione dei — | art. | 39, 40 |
| Funzioni dei — | art. | 39 |
| Impedimento dei — | art. | 44 |
| Incompatibilità dei — | art. | 41 |
| Ineleggibilità dei — | art. | 41 |
| Requisitoria dei — | art. | 90 |
| Numero dei — | art. | 40 |
| Rifiuto della nomina a — | art. | 41 |
| Sostituzione dei — | art. | 45 |

COMMISSARIO DEL GOVERNO

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Incompatibilità della carica di — con l'ufficio di commissario della Commissione inquirente | art. 29 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|

COMMISSIONE INQUIRENTE

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Atti della — | art. 3 |
| Composizione della — | art. 5 |
| Convocazione della — per la prima volta | art. 31 |
| Convocazione della — a seguito del ricevimento di atti | art. 60 |
| Costituzione della — | art. 31 |
| Deliberazione della — di non doversi procedere | art. 64 |
| Deliberazioni della — | art. 32 |
| Dichiarazione di incompetenza della — | art. 48, 53 |
| Elezione della — | art. 27 |
| Esperimento di sommarie indagini preliminari da parte della — | art. 61 |
| Inchiesta della — | art. 62 |
| Incompetenza della — | art. 48 |
| Nuove indagini della — | art. 74 |
| Partecipazione di un delegato della — per il sorteggio dei giudici aggregati fatto dalla Corte costituzionale per il giudizio sulle istanze di revisione | art. 100 |
| Potere della — di chiedere la revisione della sentenza | art. 97 |
| Poteri della — | art. 67 |
| Spese per il funzionamento della — | art. 38 |
| Relazione della — | art. 5 |
| Relazione suppletiva della — | art. 74 |
| Richiesta di trasmissione di atti di procedimenti dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria o militare | art. 52 |
| Ripartizione dei seggi di commissario | art. 27 |
| Sede della — | art. 37 |

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Sospensione dell'attività della — per la trasmissione di atti alla Commissione inquirente | art. 55 |
| Decadenza dal proprio ufficio della — | art. 55 |
| Ripresa dell'attività della — | art. 55 |

CONDANNA

| | |
|-------------------------|---------|
| Sentenza di — | art. 25 |
|-------------------------|---------|

CONNESSIONE

— per reati art. 24

CORTE COSTITUZIONALE

Applicazione da parte della — dell'amnistia
e indulto art. 99

Astensione dei giudici della — art. 20

Collegio giudicante della — art. 21

Competenza nelle accuse art. 2

Composizione nei giudizi d'accusa art. 6

Convocazione della Corte per il dibattimento art. 88

Dichiarazione di incompetenza della — . . . art. 53

Non impugnabilità delle decisioni della — . . art. 96

Poteri della — nel giudizio di accusa . . . art. 79, 80

Ricusazione dei giudici della — art. 20

DECISIONI DELLA CORTE COSTITUZIONALE

Non impugnabilità delle — art. 96

DENUNCIA

Presentazione della — al Presidente della Ca-
mera dei Deputati art. 57

DIBATTIMENTO DINANZI ALLA CORTE COSTITUZIONALE

Apertura del — art. 89

Chiusura del — art. 90

Convocazione della Corte per il — art. 88

Fissazione della data del — art. 87

Questioni preliminari art. 89

DIFENSORI

Difese dei — art. 90

DIMISSIONI

Divieto di — per i commissari della Commis-
sione inquirente art. 28

EMENDAMENTI

Improponibilità di — art. 75

ESECUZIONE PENALE

Poteri nell'— art. 98

ESIBIZIONE

Dovere di — per i pubblici ufficiali impiegati
e gli incaricati di un pubblico servizio . . . art. 68

FORZA PUBBLICA

— a disposizione della Commissione inquirente art. 67

FORZE ARMATE

Richiesta dell'intervento delle — da parte
della Commissione inquirente art. 67

GIUDICE ISTRUTTORE

Sua esclusione dal sorteggio per la riduzione
del numero dei giudici ordinari art. 22

GIUDICI AGGREGATI

Accertamento biennale requisiti eleggibilità art. 11
Comunicazione loro decadenza art. 12
Comunicazione loro nomina art. 8
Costituzione del Collegio dei — art. 18
Decadenza dei — art. 12, 19
Durata in carica dei — art. 18
Elenco dei — art. 7
Elezione dei — art. 8
Esclusione dei — art. 10
Incompatibilità dei — art. 10
Ineleggibilità dei — art. 10
Integrazione elenco dei — art. 13
Maggioranza dei — nel collegio giudicante art. 22
Modalità del giuramento dei — art. 17
Sorteggio dei — art. 14, 78
Sorteggio dei — per la composizione del col-
legio per l'istanza di revisione art. 100
Sostituzione dei giudici impediti art. 16
Verifica dei requisiti di eleggibilità dei — art. 9

GIUDICI AGGREGATI SUPPLEMENTI

Sorteggio dei — art. 15

GIUDIZIO DINANZI ALLA CORTE

Sospensione del — art. 44

GIURAMENTO

Modalità del — per i giudici aggregati art. 17

INCHIESTA

Apertura dell'— art. 63
Atti dell'— art. 35
Divieto di pubblicazione di atti dell'— art. 35

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Inizio dell'— a seguito di revoca dell'archiviazione | art. 62 |
| Segretezza degli atti dell'— | art. 35 |
| INCOMPATIBILITÀ | |
| — dell'ufficio di commissario della Commissione inquirente | art. 29 |
| INDAGINI | |
| Sommario — preliminari della Commissione inquirente | art. 61 |
| INDULTO | |
| Applicazione dell'— da parte della Corte costituzionale per sentenze da essa pronunciate | art. 99, 100 |
| Norme in materia di — | art. 102 |
| INQUISITO | |
| Custodia dell'— | art. 67 |
| INTERROGATORIO | |
| — da parte del Presidente della Corte | art. 89 |
| ISTRUZIONE | |
| Atti dell'— | art. 85 |
| Chiusura dell'— | art. 86 |
| — per la relazione | art. 84 |
| MAGGIORANZA | |
| — per la deliberazione di archiviazione | art. 62 |
| — per la deliberazione di non doversi procedere | art. 64 |
| — per la deliberazione di nuove indagini da parte della Commissione inquirente | art. 74 |
| — per la elezione dei commissari d'accusa | art. 40 |
| — per la messa in stato d'accusa da parte del Parlamento in seduta comune | art. 5, 75 |
| — per la messa in stato d'accusa del Presidente della Repubblica per alto tradimento o per attentato alla Costituzione | art. 3 |
| — per la revoca dell'archiviazione | art. 62 |
| — per la validità delle sedute della Commissione inquirente | art. 32 |
| MAGISTRATI | |
| — addetti all'ufficio di segreteria della Commissione inquirente | art. 36 |

MESSA IN STATO D'ACCUSA

| | | |
|-------------------------------------------------------------------------|----------|----|
| — da parte del Parlamento in seduta comune | art. | 5 |
| Deliberazione di — | art. 75, | 77 |
| — del Presidente della Repubblica | art. | 3 |
| — del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri | art. | 4 |
| Discussione per la — | art. | 73 |
| Proposta di — da parte della Commissione in- quirente | art. | 65 |
| Proposta di — da parte del Parlamento . . | art. | 71 |

MINISTRI

| | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|
| Messa in stato d'accusa dei — | art. | 4 |
| Incompatibilità della carica di Ministro con l'ufficio di commissario della Commissione inquirente | art. | 29 |

NOMINA A COMMISSARIO

| | | |
|---------------------------|------|----|
| Rifiuto della — | art. | 28 |
|---------------------------|------|----|

NOTIZIA DEL FATTO

| | | |
|------------------------------------------|------|----|
| Manifesta infondatezza della — | art. | 61 |
|------------------------------------------|------|----|

OBBEDIENZA ALLA COMMISSIONE

| | | |
|------------------------|------|----|
| Rifiuto di — | art. | 69 |
|------------------------|------|----|

ORDINANZA

| | | |
|-----------------------------------------------------------------------|------|-----|
| — di accoglimento dell'istanza di revisione del giudizio | art. | 101 |
| — di apertura dell'inchiesta | art. | 62 |
| — di archiviazione | art. | 61 |
| — di chiusura dell'istruzione | art. | 86 |
| — di non doversi procedere | art. | 64 |
| — di revisione della sentenza | art. | 97 |

ORDINI DEL GIORNO

| | | |
|---------------------------------------------|------|----|
| Improponibilità di — | art. | 75 |
| — per la messa in stato di accusa | art. | 66 |

PARLAMENTO

| | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|
| Convocazione del — per l'esame della delibe- razione di non doversi procedere | art. | 66 |
| Divieto di rinvii delle sedute del — per un procedimento d'accusa | art. | 72 |
| Membro del — che intende fare denuncia . | art. | 57 |

Seduta comune del —:

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| per la dichiarazione di incompetenza | art. 53 |
| per la elezione dei commissari di accusa | art. 39, 97 |
| per la sostituzione dei commissari di accusa | art. 44, 45 |
| per mettere in stato d'accusa il Presidente della Repubblica | art. 3 |
| per mettere in stato d'accusa il Presidente del Consiglio dei Ministri e i Ministri | art. 4 |

PENE

| | |
|---------------------------|---------|
| Aumento delle — | art. 25 |
|---------------------------|---------|

POLIZIA GIUDIZIARIA

| | |
|---------------------------------------------------------|---------|
| — a disposizione della Commissione inquirente | art. 67 |
|---------------------------------------------------------|---------|

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

| | |
|--------------------------------------------------------------------------|---------|
| Messa in stato d'accusa del — | art. 4 |
| Incompatibilità della carica di — con l'ufficio di commissario | art. 29 |

PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Comunicazione da parte del — della deliberazione di non doversi procedere | art. 64 |
| Comunicazione da parte del — della deliberazione di archiviazione | art. 62 |
| Comunicazione da parte del — dell'apertura dell'inchiesta | art. 63 |
| Comunicazione da parte del — al Presidente del Senato di trasmissione di rapporto, denuncia o referto alla Commissione inquirente | art. 59 |
| Convocazione del Parlamento per la deliberazione di non doversi procedere | art. 66 |
| Convocazione del Parlamento, sentito il Presidente del Senato per la messa in stato d'accusa | art. 71 |
| Richiesta al —, da parte della Commissione inquirente, di dare comunicazione all'Assemblea della trasmissione di rapporto, denuncia o referto alla Commissione stessa | art. 59 |
| Trasmissione da parte del — di rapporto, referto o denuncia alla Commissione inquirente | art. 59 |
| Trasmissione dell'atto di accusa alla Corte costituzionale | art. 76 |

PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE INQUIRENTE

| | |
|------------------------------------------------------------|---------|
| Adozione da parte del — di provvedimenti urgenti | art. 33 |
|------------------------------------------------------------|---------|

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Dichiarazione del — di apertura dell'inchiesta | art. 63 |
| Elezione del — | art. 31 |
| PRESIDENTE DELLA CORTE COSTITUZIONALE | |
| Fissazione da parte del — della data del dibattimento | art. 87 |
| Nomina da parte del — del giudice relatore e del difensore | art. 82, 83 |
| Notificazione da parte del — dell'atto di accusa | art. 77 |
| PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA | |
| Messa in stato d'accusa del — | art. 3 |
| PRESIDENTE DEL SENATO | |
| Comunicazione all'Assemblea da parte del — della deliberazione di archiviazione | art. 62 |
| Comunicazione all'Assemblea da parte del — dell'apertura dell'inchiesta | art. 63 |
| Comunicazione all'Assemblea da parte del — della deliberazione di non doversi procedere | art. 64 |
| Notificazione del Presidente della Camera al — della trasmissione di rapporto, referto o denuncia alla Commissione inquirente | art. 59 |
| Richiesta al —, da parte della Commissione inquirente, di dare comunicazione all'Assemblea di trasmissione di rapporto, referto o denuncia alla Commissione stessa | art. 59 |
| Trasmissione al — dell'ordinanza di archiviazione | art. 61 |
| Trasmissione da parte del — al Presidente della Camera delle richieste di revoca dell'archiviazione | art. 62 |
| PROCEDIMENTO D'ACCUSA | |
| Efficacia preclusiva della definizione del — | art. 47 |
| Esenzione dalle autorizzazioni per il — | art. 56 |
| Inizio del — | art. 58 |
| Pendenza di un — innanzi al Parlamento o alla Corte costituzionale | art. 50 |
| — per reati connessi | art. 54 |
| Riunione del — per reati connessi | art. 54 |
| Separazione del — da altri procedimenti | art. 54 |
| PROVE | |
| Assunzione delle — | art. 89 |

PUBBLICO MINISTERO

| | |
|----------------------------------------|---------|
| Azione penale del — | art. 51 |
| Istruzione preliminare del — | art. 49 |
| Istruzione sommaria del — | art. 49 |

RAPPORTO

| | |
|---------------------------------------------------------|---------|
| Trasmissione del — al Presidente della Camera | art. 57 |
|---------------------------------------------------------|---------|

REATI

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| — connessi | art. 24, 54 |
| Contestazione della eccezionale gravità dei — | art. 81 |
| Eccezionale gravità dei — | art. 25 |
| — non compresi nell'atto d'accusa | art. 24 |
| Perseguibilità dei — nei giudizi d'accusa nei confronti del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri | art. 25 |
| Procedimento d'accusa per reati connessi | art. 54 |
| Punibilità dei — nei giudizi d'accusa nei confronti del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri | art. 25 |
| Sussistenza dei — nei giudizi d'accusa nei confronti del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri | art. 25 |

REFERTO

| | |
|-----------------------------------------------------------------------|---------|
| Presentazione del — al Presidente della Camera dei Deputati | art. 57 |
|-----------------------------------------------------------------------|---------|

RELATORI

| | |
|----------------------------------------------------------------|---------|
| — della Commissione inquirente dinanzi al Parlamento | art. 65 |
|----------------------------------------------------------------|---------|

RELAZIONE

| | |
|--------------------------------------------------------|---------|
| — della Commissione inquirente al Parlamento | art. 65 |
|--------------------------------------------------------|---------|

REQUISITORIA

| | |
|---------------------------------------|---------|
| — del commissario di accusa | art. 90 |
|---------------------------------------|---------|

REVISIONE

| | |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Istanza di — delle sentenze pronunciate dalla Corte costituzionale | art. 100 |
| Norme in materia di — | art. 102 |

RIABILITAZIONE

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Domande di — relative a sentenze di condanna pronunciate dalla Corte costituzionale | art. 99 |
| Norme in materia di — | art. 102 |

RICUSAZIONE

| | |
|-----------------------------------------------|---------|
| — dei commissari della Commissione inquirente | art. 29 |
| — dei giudici ordinari e aggregati | art. 20 |
| Istanze di — | art. 20 |
| Decisione sulla — | art. 20 |

RIMESSIONE

| | |
|------------------------------------------------------------------------|---------|
| — al Parlamento della deliberazione di non doversi procedere | art. 66 |
|------------------------------------------------------------------------|---------|

SANZIONI

| | |
|----------------------------|---------|
| — amministrative | art. 25 |
| — civili | art. 25 |
| — costituzionali | art. 25 |
| — penali | art. 25 |

SEDUTE DELLA COMMISSIONE INQUIRENTE

| | |
|----------------------------|---------|
| Validità delle — | art. 32 |
|----------------------------|---------|

SEGRETARI DEGLI UFFICI GIUDIZIARI

| | |
|----------------------------------------------------------------|---------|
| Addetti alla Segreteria della Commissione inquirente | art. 36 |
|----------------------------------------------------------------|---------|

SEGRETARI DELLA COMMISSIONE INQUIRENTE

| | |
|--------------------------|---------|
| Elezione dei — | art. 31 |
|--------------------------|---------|

SEGRETERIA DELLA COMMISSIONE INQUIRENTE

| | |
|------------------------------------|---------|
| Addetti all'ufficio di — | art. 36 |
| Ufficio di — | art. 36 |

SEGRETEZZA DEGLI ATTI DELLA COMMISSIONE INQUIRENTE

| | |
|----------------------------------------------------|---------|
| — per i membri della Commissione inquirente | art. 35 |
| — per l'ufficio di segreteria | art. 35 |
| — per le persone addette alla segreteria | art. 35 |
| Violazione della — | art. 35 |

SENTENZA

| | |
|------------------------------------------|---------|
| Approvazione del testo della — | art. 94 |
| Estensione della — | art. 93 |

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Deliberazione della | art. 92 |
| Deposito della — | art. 92, 94 |
| Dispositivo della — | art. 92 |
| Irrevocabilità della — | art. 97 |
| Lettura del dispositivo della — | art. 93 |
| Pubblicazione della — | art. 92, 95 |
| Revisione della — | art. 97 |
| Sottoscrizione del testo della — | art. 94 |
| SEPARAZIONE | |
| — dei procedimenti | art. 24 |
| SORTEGGIO | |
| — dei giudici aggregati | art. 14 |
| — dei giudici aggregati supplenti | art. 15 |
| — per il mantenimento della maggioranza dei giudici aggregati | art. 22 |
| SOSPENSIONE | |
| — del giudizio per definizione del procedimento per il reato connesso | art. 24 |
| — del giudizio dinanzi alla Corte | art. 44 |
| — della seduta del Parlamento nei procedimenti d'accusa | art. 72 |
| SOTTOSEGRETARIO DI STATO | |
| Incompatibilità della carica di — con l'ufficio di commissario della Commissione in- quirente | art. 29 |
| SCRUTATORI | |
| — per il sorteggio nomi giudici aggregati | art. 14 |
| TESTIMONI | |
| Esame dei — | art. 68 |
| UFFICIO DEI COMMISSARI D'ACCUSA | |
| Comunicazioni all'— | art. 43 |
| Costituzione dell'— | art. 43 |
| Notificazioni all'— | art. 43 |
| VICE PRESIDENTI DELLA COMMISSIONE INQUIRENTE | |
| Elezione dei — | art. 31 |

DIRITTO DI STAMPA

(2515)

